

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	26
FINANZE (VI)	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	59
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	66
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	74
AFFARI SOCIALI (XII)	»	78
AGRICOLTURA (XIII)	»	81

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 62.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	107
<i>INDICE GENERALE</i>	»	108

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Esame C. 3909/B – Governo – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	4

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ricorda che il 14 gennaio scorso, presso l'Università di Firenze, si è svolto il secondo dei nove seminari da lui promossi, che ha avuto ad oggetto il tema *I Parlamenti nazionali di fronte al Trattato di Lisbona. Le ricadute a livello interno e dell'Unione europea*. Nel corso del seminario, da lui introdotto e coordinato dalla professoressa Adinolfi, sono intervenuti l'onorevole Pescante e l'onorevole Gozi, rispettivamente Presidente e Capogruppo del Partito Democratico della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, nonché i professori Caretti, Donati, Morviducci, Ponzano e Rossi. In particolare, il dottor Ponzano, funzionario della Commissione dell'Unione europea, e profondo conoscitore della materia, ha fornito un rilevante contributo anche mettendo a disposizione dei partecipanti innumerevoli dati statistici. Le principali tematiche af-

frontate, con una particolare attenzione rivolta all'esperienza italiana, sono state: il ruolo dei Parlamenti nazionali, specie ai sensi dell'articolo 12 del Trattato di Lisbona che ad essi affida una funzione di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà; il testo unificato delle proposte di legge in materia di riforma della legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, all'esame della XIV Commissione della Camera; il rapporto tra Parlamento e Governo nell'attuazione del diritto comunitario, specie attraverso deleghe legislative – spesso indeterminate – contenute nella legge comunitaria. Di tale seminario sarà redatto un resoconto sommario che verrà fatto pervenire ai membri del Comitato, unitamente ad alcuni interessanti materiali acquisiti nel corso del dibattito. Durante il seminario sono emersi rilevanti spunti di riflessione per il lavoro in corso presso la XIV Commissione; lo stesso onorevole Pescante ha pertanto sollecitato una trasposizione in forma scritta di tali considerazioni al fine di sottoporle alla Commissione da lui presieduta.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Esame C. 3909/B – Governo – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, esprime innanzitutto soddisfazione per la comunicazione del presidente sull'andamento dei lavori svolti nel corso del seminario tenutosi a Firenze, sottolineando come si tratti di problematiche di estremo interesse per il Comitato.

In merito al disegno di legge all'ordine del giorno, ricorda preliminarmente che l'attività di esame del Comitato ha ad oggetto soltanto quelle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, che investono i profili di competenza dello stesso (non rileva, quindi, in tale sede, ad esempio, la modifica all'articolo 1, comma 1, che concerne, invece, ambiti di interesse della Commissione di merito). Desidera inoltre precisare che l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera – e che, pertanto, esula dall'oggetto di esame del Comitato, limitato, ovviamente, come sopra ricordato, alle sole parti modificate dal Senato – proroga alcuni termini in materia di competenza dei comuni e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale, la cui proroga è contenuta anche nel decreto-legge n. 225 del 2010, in corso di conversione al Senato, determinando così forme di sovrapposizione e di intreccio tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame dei

due rami del Parlamento, integrando una modalità di produzione normativa che il Comitato ha più volte stigmatizzato.

Con riferimento alla disposizione contenuta al comma 7-*ter* dell'articolo 1, laddove si dispone l'applicabilità, nelle aree geografiche interessate dal decreto in esame e sino al 31 dicembre 2011, dell'articolo 6 del decreto-legge 172/2008 che qualifica come vere e proprie fattispecie penali condotte già punite dal codice ambientale con sole sanzioni amministrative, ove le stesse siano poste in essere nelle aree geografiche in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ritiene che la stessa appare incongrua in quanto lo stato di emergenza risulta cessato in data 31 dicembre 2009. Tenuto conto, tuttavia, che la disposizione investe profili di competenza della I e della II Commissione, ha ritenuto di inserire nella proposta di parere un'osservazione che non riguarda gli aspetti più problematici della questione sotto il profilo costituzionale, ma che è volta esclusivamente a segnalare la discrasia tra cessazione dello stato di emergenza e introduzione di norme penali eccezionali.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3909/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 2 dicembre 2010;

rilevato che, sia in sede di esame del provvedimento presso la Camera dei deputati – nell'ambito del quale sono stati integralmente recepiti i rilievi espressi dal Comitato per la legislazione nel parere espresso il 2 dicembre scorso – sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato parzialmente modificato;

osservato che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, risulta ulterior-

mente ampliato l'impianto derogatorio del provvedimento rispetto al diritto vigente: in particolare, l'articolo 1, comma 7-*bis*, che attribuisce al Presidente della regione Campania la potestà di provvedere "con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" introduce una disposizione derogatoria di una norma che già consente di agire in deroga alle disposizioni vigenti nel rispetto, tuttavia, di talune condizioni (quali, ad esempio, il termine di efficacia delle ordinanze, l'indicazione delle norme cui le ordinanze intendono derogare, l'obbligo di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e alcuni obblighi di comunicazione degli atti adottati), facendo così venir meno l'obbligo, in capo al Presidente della Regione, di rispettare le anzidette condizioni;

rilevato che il comma 7-*ter* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, dispone l'applicabilità, nelle aree geografiche interessate dal decreto in esame e sino al 31 dicembre 2011, dell'articolo 6 del decreto-legge 172/2008 che qualifica come vere e proprie fattispecie penali condotte già punite dal codice ambientale con sole sanzioni amministrative, ove le stesse siano poste in essere nelle aree geografiche in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, che risulta tuttavia cessato in data 31 dicembre 2009;

osservato che il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, nel modificare l'articolo 208, comma 11, lettera *g*), del decreto legislativo n.152/2006 (Norme in materia ambientale), non effettua un adeguato coordinamento con la predetta normativa, che risulta oggetto di una modifica non testuale, secondo una modalità di produzione normativa che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che il decreto legislativo in que-

stione dovrebbe configurarsi come una disciplina organica e unitaria in materia ambientale;

evidenziato, infine, che il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 1, nel disciplinare la fattispecie della realizzazione di impianti destinati al recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, laddove dispone l'applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008, si limita a richiamare la suddetta norma senza procedere nel contempo all'inserimento della stessa – previa riformulazione – nel testo e ricordato che analoga disposizione era contenuta al comma 2 del medesimo articolo 1 del testo originario del decreto-legge, modificato nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati proprio al fine di recepire i rilievi espressi da questo Comitato;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 7-*bis*, – laddove si attribuisce al Presidente della regione Campania la potestà di provvedere "con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" – sia precisato l'ambito della deroga all'anzidetto articolo 191, con particolare riferimento al vincolo del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, tenuto conto, peraltro, che già la suddetta disposizione consente al Presidente della regione Campania di adottare ordinanze contingibili e urgenti anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2-*bis*, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2008, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, inserendo nel testo – previo adattamento – la norma richiamata;

all'articolo 1 comma 7-*ter*, laddove si dispone l'applicabilità, nelle aree geografiche interessate dal decreto in esame e sino al 31 dicembre 2011, dell'articolo 6 del decreto-legge 172/2008 che qualifica come vere e proprie fattispecie penali condotte già punite dal codice ambientale con sole sanzioni amministrative, ove le stesse siano poste in essere nelle aree geografiche in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, la Commissione dovrebbe valutare la congruità della suddetta disposizione, atteso che lo stato di emergenza risulta cessato in data 31 dicembre 2009;

all'articolo 3, comma 2-*bis*, che prevede una riduzione, per le imprese in possesso di alcune certificazioni di qualità, dell'ammontare delle garanzie richieste per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella all'articolo 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2-*bis* – laddove si prevede che “i termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà” – si dovrebbe precisare che tale riduzione di termini concerne il conseguimento delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del comma 2-*bis* del medesimo articolo 1 ».

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel condividere la proposta di parere del relatore, si sofferma in particolare sull'articolo 1, comma 7-*bis*, che, nel conferire al Presidente della regione Campania un potere derogatorio della normativa vigente di proporzioni vistose, suscita perplessità in merito al rispetto del principio di legalità e della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione in quanto, in sede di giudizio sui comportamenti di quest'ultima lesivi di diritti soggettivi e di interessi legittimi, risulterebbero carenti i parametri legislativi di riferimento.

Lino DUILIO, concordando con la proposta di parere del relatore e richiamando i rilievi espressi dall'onorevole Zaccaria, evidenzia come l'attribuzione di poteri derogatori a singoli soggetti individuati mediante norme di legge *ad hoc* costituisca una prassi consolidata che desta notevoli preoccupazioni.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, alla luce del dibattito tenutosi nella seduta odierna del Comitato intende predisporre un ordine del giorno, che potrà essere sottoscritto dagli altri membri del Comitato, con il quale impegnare il Governo a verificare che, in sede di attuazione della disposizione in questione, le ordinanze emesse dal Presidente della regione Campania rispettino le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché le disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Doris LO MORO, *relatore*, e Lino DUILIO dichiarano di condividere l'iniziativa preannunciata dal presidente Zaccaria.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

<i>ERRATA CORRIGE</i>	7
-----------------------------	---

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 19 gennaio 2011, a pag. 4, seconda colonna, al ventiquattresimo rigo, l'orario « 15.50 » deve intendersi sostituito con il seguente: « 14.50 ».

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Audizione del Presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini (*Svolgimento e conclusione*) 8

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di ANCI, UPI e UNCEM (*Svolgimento e conclusione*) 9

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

**Audizione del Presidente dell'ISTAT,
Enrico Giovannini.**

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Lino DUILIO (PD), Massimo VANNUCCI (PD) e Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ai quali replica Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'ISTAT*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Giovannini per l'importante contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di ANCI, UPI e UNCEM.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio ROSATI, *assessore alle politiche finanziarie e di bilancio della provincia di Roma*, Salvatore CHERCHI, *presidente dell'ANCI Sardegna*, Vito SANTARSIERO, *presidente dell'ANCI Basilicata*, Romano COLOZZI, *assessore al bilancio, finanze e rapporti istituzionali della regione Lombardia*, e Oreste GIURLANI, *vicepresidente dell'UNCEM*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Pier Paolo BARETTA (PD), Renato CAMBURSANO (IdV) e Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ai quali replicano Salvatore CHERCHI, *presidente dell'ANCI Sardegna* e Romano COLOZZI, *assessore al bilancio, finanze e rapporti istituzionali della regione Lombardia*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'importante contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**XI (Lavoro pubblico e privato)
e XII (Affari sociali)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	11
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Sulla risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente*, sostituendo il relatore, deputato Stracquadanio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il decreto-legge n. 196 del 2010 intende definire misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità, accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, incrementare i livelli della raccolta differenziata e favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania – con particolare riguardo alle province – nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Il disegno di legge di conversione del decreto legge è stato approvato in prima lettura alla Camera il 21 dicembre 2010 e

trasmesso al Senato (A.S. 2507) che lo ha approvato il 19 gennaio scorso con alcune modifiche.

In particolare, sono eliminati quattro siti di discarica dall'elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90/2008, di cui uno in base ad emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato.

Viene prevista, inoltre, la possibilità, per il Presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica.

I commissari straordinari che, a seguito delle modifiche apportate in prima lettura dalla Camera dei deputati, debbono possedere adeguate competenze tecnico-giuridiche e ricevono un incarico della durata massima di dodici mesi, sono da individuare fra il personale della carriera prefettizia, i magistrati ordinari, amministrativi o contabili, gli avvocati di stato, i professori universitari ordinari con specifica esperienza riguardo al trattamento dei rifiuti.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, è esplicitata la procedura semplificata relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA), in luogo dell'originario richiamo all'analoga procedura prevista dal decreto-legge n. 90 del 2008. Pertanto, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari convocano la conferenza dei servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro quindici giorni. In mancanza del parere nei termini previsti o in presenza di un parere negativo, si esprime il Consiglio dei ministri, entro i sette giorni successivi. Si stabilisce, inoltre che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 90/2008 (articolo 1, commi 1 e 2).

Ai sensi del nuovo comma 2-bis, introdotto al Senato, il Presidente della regione Campania – ovvero i commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2 – cui viene attribuita la funzione di amministrazione aggiudicatrice, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree per la realizzazione urgente di impianti destinati al recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti nonché a conseguire le autorizzazioni e certificazioni pertinenti, i cui termini di rilascio sono ridotti della metà.

Si prevede quindi, sulla base di quanto già stabilito dall'articolo 9, comma 5, del DL 90/2008, la convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti ovvero sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

Il Presidente della regione altresì costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità, con oneri quantificati in euro 350.000 a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 3. Peraltro, la formulazione della disposizione sembra implicare in capo alla Regione un obbligo di costituire la struttura organizzativa, laddove le regioni sono titolari di una competenza legislativa residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nella materia della propria organizzazione amministrativa e di quella degli enti pubblici regionali.

Il provvedimento in esame interviene, inoltre, sulla gestione del ciclo dei rifiuti sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista istituzionale, stabilendo, in particolare, che nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffidi il comune inadempiente a provvedere entro tre mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario *ad acta* (comma 6). Si prevede, inoltre, anche la possibilità per il Governo

di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni (comma 7).

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il nuovo comma *7-bis*, il quale, in considerazione della perdurante situazione di criticità e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, autorizza il Presidente della regione Campania ad adottare una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice ambientale), per l'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra provinciali.

Si ricorda che il predetto articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 detta la disciplina per l'adozione, da parte del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, di ordinanze contingibili e urgenti e l'esercizio dei poteri sostitutivi. Peraltro, poiché l'articolo 191 detta già una disciplina in deroga alla normativa vigente, facendo però salve le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, sarebbe opportuno chiarire la portata dell'ulteriore deroga disposta dalla norma in esame.

Con il nuovo comma *7-ter*, introdotto al Senato, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2011 della disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 6 del DL 172/2008.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008 ha introdotto una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore

dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto codice ambientale), tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene.

L'articolo aggiuntivo *1-bis*, già introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga, attraverso apposite modifiche testuali, alcuni termini contenuti nell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009.

In particolare, esso proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. È inoltre prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11, commi *5-bis* e *5-ter*, sulle modalità di calcolo e riscossione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). È invece spostato al 1° gennaio 2012 il termine del 1° gennaio 2011 previsto dal comma *5-quater* del suddetto articolo 11 che disciplina l'esercizio da parte delle società provinciali delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, avvalendosi di soggetti terzi, nella regione Campania.

L'articolo 2 reca norme riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti: da un lato vengono prorogate, non oltre il 31 dicembre 2011, le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 195/2009; dall'altro viene previsto che le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta (istituito dal decreto-legge n. 90/2008 unificando i consorzi delle due province) siano esercitate separatamente, su base provinciale.

Infine, l'articolo 3 introduce disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.

Con una modifica introdotta dal Senato, si prevede la riduzione della metà dell'importo delle garanzie finanziarie previste dall'articolo 208, comma 11, lett. g), del Codice dell'ambiente per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE 1221/2009 e del 40 per cento per le imprese con certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.20.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costitu-

zione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2011.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda preliminarmente che la delega legislativa disposta dalla legge n. 42 del 2009 è tra le più significative, per ampiezza e delicatezza dell'oggetto, della legislatura in corso e che è tuttora in corso di esercizio: sono stati fino ad oggi emanati tre decreti legislativi, mentre altri due – quello di cui si discute oggi e quello recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario – sono all'esame del Parlamento.

Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui si discute oggi, rileva che l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale municipale non si conforma né al modello di delegazione legi-

slativa di cui all'articolo 76 della Costituzione, né alla legge delega. Infatti l'articolo 76 della Costituzione, quando stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per oggetti definiti, intende chiaramente limitare al massimo la discrezionalità del Governo nell'attività legislativa, riservandola al Parlamento. Questo vincolo costituzionale è invece eluso dallo schema in esame, nel quale il Governo mostra di esercitare un'ampia discrezionalità legislativa, in violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega. Questa, agli articoli 2, 12 e in parte 26, stabilisce infatti chiaramente che l'oggetto della delega è la realizzazione dell'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni e che la legge statale « individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale ».

A fronte di questa chiara indicazione di principi e criteri direttivi della legge di delega, lo schema in esame – anche, se non di più, nella versione che risulterebbe dal recepimento delle indicazioni contenute nella proposta di parere che il presidente La Loggia si appresta a presentare nella Commissione di merito – attribuisce ai comuni un'autonomia tributaria decisamente molto limitata. Si aggiunga che la delega non solo è esercitata in modo non conforme ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, ma è esercitata solo in parte con decreto legislativo: lo schema in esame rinvia infatti ad atti normativi secondari la disciplina di numerosi aspetti essenziali. In definitiva, lo schema in esame non solo è criticabile sotto il profilo costituzionale, in quanto non corrispondente alla delega, ma è politicamente

vuoto, in quanto non dà attuazione al federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42 del 2009.

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime innanzitutto una forte riserva sul modo in cui si sta procedendo all'esame dello schema in titolo: infatti prima ancora che le Commissioni competenti si esprimessero sul testo presentato alle Camere per il parere, il ministro per la semplificazione normativa, nella seduta di martedì scorso, ha illustrato alla Commissione di merito quali modifiche il Governo intende apportare al testo inizialmente deliberato dal Consiglio dei ministri, in questo modo di fatto dando vita, almeno dal punto di vista politico, ad una sorta di secondo testo.

Osserva inoltre che il « nuovo testo » – vale a dire quello che risulterebbe dal recepimento delle indicazioni contenute nella proposta di parere che il presidente La Loggia si accinge a presentare nella Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale – segna un peggioramento rispetto al testo iniziale. Sul primo testo c'erano infatti almeno alcune certezze quantitative, mentre nel secondo, in mancanza della relazione tecnica, non c'è alcuna certezza sull'ammontare dei gettiti che affluirebbero ai comuni.

A parte questo, ricorda che la legge n. 42 del 2009 tendeva ad un obiettivo fondamentale: il passaggio da un sistema a finanza derivata ad un sistema a fiscalità federale. La legge voleva in questo modo dare attuazione ai principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione, come novellato con la legge costituzionale n. 3 del 2001: un articolo sul quale c'era un ampio consenso politico, come dimostra il fatto che la nuova riforma costituzionale licenziata dal centrodestra alla fine della XIV legislatura e poi non confermata dal referendum non vi apportava alcuna modifica. L'articolo 119 stabilisce chiaramente che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro

territorio. Di tutto questo, per quanto riguarda i comuni, nello schema di decreto in esame non c'è traccia.

Venendo ad una analisi di maggior dettaglio, rileva che nel testo presentato dal Governo alle Camere per il parere, lo schema prevedeva l'integrale devoluzione ai comuni del gettito delle imposte relative alla fiscalità immobiliare generate sul territorio: si trattava, ad avviso del suo gruppo, di una scelta che avrebbe prodotto forti sperequazioni sulle disponibilità finanziarie dei comuni, ma almeno era una scelta nettamente federalista. Il testo al quale invece si arriverà prevede che le imposte in questione siano erariali e che ai comuni spetti una compartecipazione del 30 per cento del loro gettito. A parte il fatto che una compartecipazione a tributi erariali non è un tributo proprio e che si resta quindi in questo modo nell'ambito del sistema a finanza derivata, c'è da dire che non è chiaro in che modo queste risorse saranno divise tra i comuni: non è chiaro, in particolare, se ogni comune riceverà il 30 per cento del gettito prodotto dall'imposta sul proprio territorio ovvero se il 30 per cento del gettito complessivo del territorio nazionale affluirà in un fondo unico da ripartire tra tutti i comuni; in quest'ultimo caso, bisognerebbe stabilire quali saranno i criteri di riparto del fondo.

Fa presente che questo è solo un esempio della generale incertezza che circonda i contenuti dello schema di decreto nel testo che il Governo si prepara a deliberare alla luce del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: una incertezza che non può che nuocere gravemente ai comuni, dal momento che costringe gli amministratori locali ad assumere le proprie decisioni di spesa in mancanza di un quadro chiaro delle entrate. Un altro esempio in tal senso è dato dalla scelta di rimettere alla legge annuale di stabilità la determinazione dell'aliquota dell'ICI sulle abitazioni di proprietà non adibite ad abitazione principale: è evidente che i sindaci, nell'incertezza di quale sarà l'aliquota e conseguentemente il gettito del-

l'imposta, non potranno pianificare le proprie spese con la necessaria serenità.

In conclusione, dopo aver ricordato che il suo gruppo crede fermamente nel federalismo fiscale in quanto architrave del nuovo assetto federale della Repubblica, afferma che i decreti attuativi della legge n. 42 del 2009 fin qui deliberati dal Consiglio dei ministri sono soltanto atti di propaganda politica che non solo non realizzano il federalismo fiscale, ma creano una confusione normativa dalle conseguenze imprevedibili.

Mario TASSONE (UdC) ricorda che il suo gruppo si è fin dall'inizio pronunciato contro l'opzione federalista, che ritiene espressione di una concezione ideologica non aderente alla realtà del paese. Quel che invece servirebbe è una trasformazione del sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali che garantisca l'unità della Repubblica. Per effetto della «moda federalista», si è attivato in Italia un processo che rischia di produrre gravi sperequazioni tra le diverse aree del paese.

Osserva inoltre che, a causa della riduzione continua dei trasferimenti erariali e delle incertezze e ambiguità della riforma federalista in atto, molti comuni saranno costretti, per poter assicurare l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini, ad aumentare la pressione fiscale, e lo stesso faranno province e regioni. È evidente infatti che in queste condizioni gli amministratori locali non sono in grado di pianificare le entrate e le spese con tranquillità, né hanno la certezza della disponibilità delle risorse occorrenti per le funzioni fondamentali.

In conclusione, il suo gruppo ribadisce con riferimento allo schema di decreto in esame, analogamente a quanto avvenuto rispetto a tutti gli schemi di decreto attuativi del federalismo fiscale, le stesse forti riserve che ha manifestato in occasione dell'approvazione della legge sul federalismo fiscale.

Paolo FONTANELLI (PD) stigmatizza in primo luogo il metodo di lavoro seguito, evidenziando la mancanza di chiarezza,

anche sotto il profilo degli effetti finanziari, del nuovo testo dello schema in esame quale risulta dalle modifiche che il Governo ha preannunciato di voler apportare al testo presentato alle Camere per il parere. Ricorda poi che l'ANCI ha espresso un giudizio di forte preoccupazione sul testo in questione, prendendone pubblicamente le distanze. In queste condizioni, sarebbe stato necessario, a suo avviso, ricominciare il lavoro da capo, per arrivare ad un testo che fosse rispondente al modello stabilito dall'articolo 119 della Costituzione e dalla legge delega. Lo schema di cui si dibatte oggi non corrisponde infatti a tale modello, ma piuttosto al modello della finanza derivata, che si voleva abbandonare: per di più una finanza derivata nella quale i trasferimenti erariali agli enti locali diventano con il tempo sempre più ridotti.

Ricorda che, nello spirito del nuovo articolo 119 della Costituzione, l'autonomia finanziaria degli enti territoriali è un pilastro fondamentale di un nuovo modello di Repubblica, caratterizzato da una forte responsabilizzazione degli amministratori regionali e locali. Non può esserci, infatti, responsabilità politica se non c'è autonomia finanziaria: gli amministratori regionali e locali devono poter chiedere risorse ai propri amministrati perché solo così questi ultimi potranno, al momento dei rinnovi elettorali, giudicare del loro operato. Ad esempio, nella gran parte dei paesi europei il potere di imposizione tributaria sulla proprietà immobiliare è attribuito ai livelli di governo più vicini al territorio, e questo perché imponendo un tributo immobiliare l'ente locale può non solo raccogliere risorse, ma anche attuare le proprie scelte politiche in materia di governo del territorio. Nello schema di decreto di cui si discute, invece, non c'è alcuna autonomia finanziaria e quindi neanche responsabilizzazione: c'è anzi un forte arretramento verso il modello centralistico a finanza derivata, nel quale si comprimono gli spazi di autonomia degli amministratori locali.

Giuseppe CALDERISI (PdL), premesso che il suo gruppo si riserva di svolgere interventi organici nella seduta di martedì prossimo, osserva fin d'ora che questa non è la sede per mettere in discussione l'esercizio complessivo della delega da parte del Governo o addirittura la legge n. 42 del 2009. La Commissione affari costituzionali è chiamata infatti solo ad esprimere eventuali rilievi alla Commissione di merito limitatamente ai profili di propria competenza, che in questo caso attengono essenzialmente al rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega. Sotto questo profilo non si ravvisano, d'altra parte, incostituzionalità nello schema in esame. Infatti i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge n. 42 – secondo cui « la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale » – sono rispettati dallo schema in esame, che prevede espressamente, agli articoli 3, 4 e 7, tributi propri dei comuni, ancorché a decorrere dal 2014.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rileva che l'articolo 8, comma 2, lettera b) del testo dello schema in esame – quale risulterebbe dal recepimento delle indicazioni contenute nella proposta di parere che il presidente della Commissione di merito, deputato La Loggia, si accinge a presentare – presenta profili di dubbia costituzionalità, per violazione dell'autonomia speciale della regione Trentino Alto Adige. In tale testo, infatti, si prevede che nei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 sono stabilite con le modalità di cui all'articolo

27 della legge n. 42 del 2009, vale a dire secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti.

Fa presente, tuttavia, in primo luogo che occorrerebbe far riferimento non solo alle disposizioni di cui all'articolo 1, ma anche a quelle degli articoli 4, 5, 7 e 7-bis, e in secondo luogo che il richiamo alle disposizioni attuative dello statuto non tiene conto del fatto che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 42, lo statuto del Trentino Alto Adige ha subito una modifica per effetto della quale le province autonome possono stabilire tributi direttamente, per cui occorrerebbe far riferimento, nella citata lettera *b*), non solo ai criteri e alle modalità stabiliti dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, ma anche agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sulla risposta del Governo agli atti
di sindacato ispettivo.**

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime vivo rammarico per il ritardo, spesso di molti mesi, con il quale il Governo risponde – quando risponde – agli atti di sindacato ispettivo presentati dai deputati in Commissione, molti dei quali urgenti, ed invita il presidente a farsi tramite di questa sua rimostranza presso i competenti ministri.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Bressa, il quale ha del resto rappresentato una situazione nota a tutti, ed assicura che si adopererà per richiamare l'attenzione dei ministri competenti sul problema.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3909-B Governo, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti », limitatamente alle modifiche apportate dal Senato;

rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e che, tuttavia, « quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione,

le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi » (sentenza n. 62/2005);

considerato che vengono in rilievo anche le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

considerato che la formulazione dell'articolo 1, comma 2-bis – che prevede che il Presidente della Regione costituisca un'apposita struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite dal provvedimento in esame – implica in capo alla Regione un obbligo di tipo organizzativo, laddove le regioni, nella materia della propria organizzazione amministrativa e di quella degli enti pubblici regionali, devono ritenersi titolari di competenza legislativa residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto nell'articolo 1 il nuovo comma 7-bis, il quale, in considerazione della perdurante situazione di criticità e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, autorizza il Presidente della regione Campania

ad adottare una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), per l'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovraprovinciali;

ricordato che il predetto articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 detta la disciplina per l'adozione, da parte del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, di ordinanze contingibili e urgenti e l'esercizio dei poteri sostitutivi;

considerato che il richiamato articolo 191 detta già una disciplina in deroga alla normativa generale, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, occorrerebbe chiarire la portata dell'ulteriore deroga disposta dalla norma in commento.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 2-*bis* dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la costituzione di un'apposita struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite dal provvedimento in esame sia un potere del Presidente della Regione, e non – come nella formulazione attuale della disposizione – un obbligo;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la disposizione di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 1, considerato che l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 detta già una disciplina, derogatoria rispetto a quella generale, in materia di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco, facendo tuttavia salve le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	23
---	----

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	23
Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23

INTERROGAZIONI:

5-03399 Vannucci: Sulle condizioni del carcere di Fossombrone	24
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	25
AVVERTENZA	24

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, rileva che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il parere sulle parti di competenza del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

La competenza della Commissione giustizia si limita ad una modifica introdotta dal Senato al testo approvato dalla Camera.

Prima di passare all'illustrazione della disposizione in esame, ricorda che il testo è stato approvato nella tarda serata di ieri

e che già questa mattina sarà esaminato dall'Assemblea della Camera.

Il decreto-legge è stato emanato considerato che il permanere di una situazione di elevata criticità dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della regione Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità nonché ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti ed incrementare i livelli della raccolta differenziata.

Per tali ragioni al comma 7 dell'articolo 1 si prevede il ricorso ad apposito accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni nel caso di non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione. Lo stesso comma precisa che si tratta di una disposizione transitoria, dettata nelle more della completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge n. 90 del 2008. Viene altresì previsto che tale accordo sia promosso dal Governo, nell'ambito di una seduta della Conferenza Stato-regioni appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della regione.

Il Senato ha approvato un emendamento rientrante nella competenza della commissione giustizia che in relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal predetto comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011 si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Si tratta di una norma di natura penale emanata in riferimento ai territori in cui vige lo stato di

emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti la cui applicabilità si vuole estendere fino al 31 dicembre 2011 in relazione alla Campania stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare la predetta disposizione, tra l'altro, punisce con la reclusione fino a tre anni e sei mesi chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri. Se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro.

I titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi. Se ciò è posto in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sono poi previste sanzioni penali fino a quattro anni di reclusione per chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro chiunque realizza o gestisce una discarica non

autorizzata. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Appare condivisibile la scelta del Senato in quanto ha inteso estendere delle norme sanzionatorie emanate in relazione allo stato di emergenza rifiuti ad una situazione come quella attuale che presenta le medesime criticità ed esigenze di tutela penale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Marilena SAMPERI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo non condivisibili le disposizioni penali in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.55.

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la prossima settimana sarà presentata una proposta di documento finale. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 18 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, in sostituzione del relatore, onorevole Lussana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna propone di adottare quale testo base la proposta di legge C. 668 Lussana.

La Commissione adotta quale testo base la proposta di legge C. 668 Lussana.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di mercoledì 2 febbraio 2011. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si era previsto che la Commissione procedesse all'esame degli emendamenti. Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Marilena SAMPERI (PD) chiede, a nome del proprio gruppo, che si possa rinviare alla prossima settimana l'esame degli emendamenti. Sottolinea infatti come il provvedimento in esame non sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea e come in questa settimana molti commissari del PD siano stati impegnati presso la Giunta delle autorizzazioni, non avendo quindi la possibilità di approfondire l'analisi del provvedimento e dei relativi emendamenti. Ricorda, inoltre, che nel corso della precedente seduta, era emersa la necessità di riformulare taluni emendamenti.

Enrico COSTA (Pdl) sottolinea come il provvedimento in esame appaia largamente condiviso, sussistendo quindi la possibilità di esaminare subito gli emendamenti ed apportare eventualmente ulteriori modifiche. Non si oppone comunque alla richiesta dell'onorevole Samperi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che si possa fissare un nuovo, breve termine per la eventuale presentazione di nuovi emendamenti e procedere all'esame degli emendamenti nel corso della prossima settimana.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di lunedì 24 gennaio 2011 e avverte che la prossima settimana avrà luogo l'esame degli emendamenti. Rinvia quindi di seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 10.15.

5-03399 Vannucci: Sulle condizioni del carcere di Fossombrone.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che appare completa ma non del tutto soddisfacente per rispondere con immediatezza alle esigenze del carcere di Fossombrone. Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto, auspicando che quanto emerge dal testo della risposta si traduca in fatti concreti, in grado di valorizzare il predetto istituto penitenziario.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti.

C. 3480 Lo Presti.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-03399 Vannucci: Sulle condizioni del carcere di Fossombrone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'onorevole Vannucci, che evidenzia una serie di criticità riguardanti il carcere di Fossombrone, posso fornire i seguenti elementi informativi acquisiti per il tramite del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria.

Con specifico riferimento alle problematiche concernenti l'alloggio del direttore dell'Istituto, voglio in primo luogo segnalare che è stato predisposto un progetto, per la realizzazione di due alloggi di servizio, uno – appunto – per il Direttore ed un altro per il Comandante di Reparto, da realizzarsi presso la ex casa Conti, adiacente al carcere. Inoltre, poiché la zona è sottoposta a vincoli ambientali, sono già state richieste le relative e necessarie autorizzazioni alla Soprintendenza competente.

Quanto poi alle evidenziate carenze strutturali della chiesa che insiste sulla stessa area del penitenziario e quelle del muro di cinta, il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che, inizialmente, si era programmato di effettuare i lavori riguardanti la vecchia chiesa assieme a quelli necessari per il muro di cinta ma che in considerazione dell'entità dei costi e dell'insufficienza dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario

2010, tale lavoro sarà programmato nel 2011, compatibilmente con i fondi assegnati.

In particolare, con riferimento al muro di cinta, si è in attesa della quantificazione, da parte del servizio tecnico del Provveditorato regionale per le Marche, degli oneri finanziari necessari per effettuare l'intervento. Tengo a precisare, peraltro, che la realizzazione di tale intervento sarà in ogni caso subordinata alla disponibilità delle risorse economiche stanziata sul pertinente capitolo di bilancio.

Nell'accingermi a concludere, posso comunicare che è stata recentemente espletata la gara per l'appalto riguardante i lavori di rifacimento del tetto dell'ala « di ponente » dell'Istituto di Fossombrone, per una spesa di circa 300.000 euro. I lavori saranno avviati, presumibilmente, alla fine del corrente mese di gennaio e, in base alle previsioni contrattuali, gli stessi avranno una durata complessiva di 180 giorni.

Segnalo, infine, che in attesa della nomina di un direttore titolare, al direttore della Casa di Reclusione di Ancona « Barchaglione » è stato rinnovato l'incarico, per altri tre mesi, di direttore reggente della Casa di Reclusione di Fossombrone.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
SEDE CONSULTIVA:	
DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) *relatore*, ricorda che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni periferiche della regione Campania nell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti. Segnala che il provvedimento, già approvato con modifiche dalla Camera, è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame al Senato e che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha presentato ulteriori Note tecniche.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, in materia di localizzazione di siti per discariche, ritiene necessario che il Governo confermi l'assenza di oneri anche in relazione all'ulteriore sito soppresso dall'elenco delle aree da destinare a discarica. Osserva che andrebbero altresì acquisiti chiarimenti circa le implicazioni della norma in esame sulla disponibilità di impianti di smaltimento, per le esigenze connesse al ciclo di gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, concernente i commissari straordinari con funzioni di amministrazione giudica-

trice, osserva che, in considerazione delle modifiche apportate dal Senato andrebbe confermato che l'utilizzo di cave abbandonate o dismesse, con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica connessi all'adeguamento dei siti da destinare a discarica.

Per quanto riguarda il comma 2-*bis* del medesimo articolo 1, recante procedure per la realizzazione urgente di impianti di recupero produzione e fornitura di energia, ritiene che andrebbero forniti gli elementi sottostanti la determinazione del limite di spesa di 350.000 euro, con particolare riferimento alle somme necessarie per i compensi da corrispondere agli esperti ed acquisiti chiarimenti circa il periodo di riferimento dell'onere in questione, nonché in merito ad eventuali effetti di dequalificazione e/o accelerazione della spesa connessi all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge in esame.

Con riferimento all'articolo 1, commi 7-*bis* e 7-*ter*, in materia di compiti del Presidente della Regione Campania, osserva che la norma non quantifica l'ammontare delle risorse da utilizzare per gli interventi in questione, a carico dei fondi di cui all'articolo 3. Non si dispone quindi elementi per verificare l'idoneità di tali risorse rispetto al complesso degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se il rinvio all'articolo 3 riguardi esclusivamente le risorse di cui al comma 1 di tale articolo (150 milioni di euro) ovvero anche quelle di cui al comma 2 (141 milioni a valere sulla quota segnata alla regione nell'ambito del FAS). Rileva che queste ultime somme tuttavia risultano già destinate ad interventi di compensazione ambientale e di bonifica. Ribadisce comunque la necessità di escludere eventuali effetti di accelerazione della spesa, verificando anche per gli interventi in questione la compatibilità con il profilo di cassa delle risorse utilizzate, al fine di escludere possibili conseguenze sui saldi di cassa.

In merito all'articolo 3, comma 2-*bis*, in materia di garanzie finanziarie, osserva

che le disposizioni in esame, nel ridurre le garanzie finanziarie, potrebbero essere all'origine di oneri, sia pur eventuali ed indiretti, a carico della finanza pubblica. Osserva che sul punto andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Con riferimento, quindi, alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che sull'emendamento Piffari 1.5, che prevede che la realizzazione degli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione debba avvenire mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente sulla base delle indicazioni formulate da uno specifico tavolo tecnico, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Luigi CASERO nell'illustrare il contenuto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, precisa, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2-*bis*, che la riduzione delle garanzie finanziarie ivi disposta risulta una misura equa per le imprese che attuano misure di riduzione dell'impatto ambientale. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Piffari 1.5, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di fornire una spiegazione analitica in ordine alla contrarietà espressa relativamente all'emendamento Piffari 1.5.

Il sottosegretario Luigi CASERO sottolinea che l'emendamento è volto a disporre l'utilizzo di una diversa tecnologia per la realizzazione degli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione, senza quantificare gli eventuali oneri né disporre un'adeguata copertura finanziaria. Osserva che, in mancanza di un'apposita relazione tecnica che dimostri l'invarianza degli oneri, il parere del Governo non può che

essere contrario, rimettendosi tuttavia alla decisione della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ribadisce che l'emendamento Piffari 1.5 fa riferimento all'applicazione di diverse tecnologie per la realizzazione degli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione, che non può non comportare un aggravio degli oneri per la finanza pubblica. Ritiene, pertanto, che la Commissione debba esprimere un parere contrario su tale proposta emendativa.

Antonio BORGHESI (IdV) non condivide la posizione espressa dal rappresentante del Governo secondo il quale, in definitiva, sarebbe onere del parlamentare provvedere alla quantificazione ed all'individuazione delle idonee forme di copertura finanziaria, non trovandoci peraltro in sessione di bilancio. Osserva in proposito che il Governo dovrebbe farsi carico di tali valutazioni, dichiarando se vi sono le risorse sufficienti per fare fronte agli oneri eventualmente conseguenti dalla proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che non vi sono le condizioni per richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, anche in considerazione della imminente scadenza del decreto-legge, pur ricordando che la Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, può sempre deliberare in tal senso.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3909-B, di conversione del decreto-legge

n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

visto l'aggiornamento della relazione tecnica, che tiene conto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che il richiamo alle risorse di cui all'articolo 3 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, commi 7-*bis* e 7-*ter* si riferisca al comma 1 del suddetto articolo;

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.5, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	29
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	33
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 316 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	33

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	44
ALLEGATO (Rilievi approvati dalla Commissione)	49

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 3909 – B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Passando ad esaminare il testo del decreto – legge, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame

in prima lettura alla Camera e, quindi, durante l'esame al Senato, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge elimina dall'elenco delle discariche autorizzate dall'articolo 9, comma 1, del decreto – legge n. 90 del 2008, i siti di località Pero Spaccone (Formicoso), nel comune di Andretta (AV); località Cava Vitiello, nel comune di Terzigno (NA); località torriione (Cava Mastroianni); località Valle della Masseria, nel comune di Serre (SA).

Il comma 2 consente al Presidente della regione Campania, sentiti le Province e gli enti locali interessati, di nominare, per la durata massima di 12 mesi, commissari straordinari, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o smaltimento rifiuti nella regione Campania destinati al recupero e alla produzione di energia elettrica mediante trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia.

I commissari straordinari, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, provvedono all'individuazione del soggetto aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ed all'individuazione delle aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Tali commissari sono individuati tra il personale della carriera prefettizia, fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato, ovvero tra i professori universitari ordinari con specifica esperienza nell'impiantistica del trattamento dei rifiuti e competenze tecnico-giuridiche.

La disposizione prevede, inoltre, che il commissario straordinario individuato tra il personale prefettizio provveda ad individuare ulteriori siti da destinare a discarica. Al fine di procedere alla valutazione relativa all'apertura di discariche i commissari straordinari convocano la conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro 15 giorni: in caso di mancata espressione del predetto parere entro il tale termine, ovvero in caso

di parere negativo della conferenza, il Consiglio dei ministri si esprime in merito entro i successivi 7 giorni.

La disposizione prevede l'applicazione delle disposizioni derogatorie ed acceleratorie in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) recate dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, a tale fine, che i predetti commissari svolgano, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio delegato all'emergenza rifiuti in Campania. Il comma prevede altresì il dimezzamento dei termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta.

Viene infine disposto che i commissari si avvalgono, per l'attuazione delle disposizioni previste dal comma in esame, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.

Il comma *2-bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Presidente della Regione Campania ovvero i Commissari straordinari provvedano ad individuare le aree occorrenti per garantire la realizzazione, nella regione, di impianti destinati al recupero, alla produzione ed alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti. A tal fine le predette autorità assumono la funzione di amministrazione aggiudicatrice, si attribuiscono al Presidente della Regione le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato con delega per l'emergenza rifiuti, si consente allo stesso Presidente di costituire una struttura di supporto composta da 5 esperti del settore, e si riducono alla metà i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, certificazioni e nulla osta.

Il comma 3 reca alcune novelle all'articolo *6-ter* del già citato decreto-legge n. 90, finalizzate a consentire l'utilizzo della « frazione organica stabilizzata » (FOS) prodotta dagli impianti di selezione, trattamento e termovalorizzazione dei ri-

fiuti. In particolare, tali modifiche aggiungono, tra i rifiuti lavorati da tali impianti, anche il « *compost fuori specifica* », cioè la FOS prodotta, in seguito all'introduzione di nuovi processi di trattamento, dagli impianti ed introducono la possibilità di impiegare la FOS, previa autorizzazione regionale, quale materiale di ricomposizione ambientale per copertura e risagomatura di cave abbandonate e dimesse e di discariche chiuse ed esaurite e di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.

Il comma precisa che le predette novelle si sono rese necessarie in considerazione degli interventi tecnici, praticati presso gli impianti citati, volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti.

Il comma 4 inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 6-*ter* del decreto-legge n. 90, che autorizza, presso gli impianti di trattamento, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti, al fine di ridurre il conferimento in discarica dei residui dei rifiuti trattati.

Il comma 5 sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 195 del 2009, provvedendo a trasferire alla Provincia di Napoli, che vi provvederà tramite la propria società provinciale, alcune funzioni, in precedenza attribuite ad Asia S.p.A.: assicurare la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli; gestire gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino.

Al trasferimento di funzioni corrisponde il trasferimento, alla società provinciale, degli introiti derivanti dalle relative tariffe (in precedenza incamerati da Asia S.p.A.).

Il comma 6 integra il disposto del comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 195, al fine di introdurre speciali misure sanzionatorie per i comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata: in tali casi viene previsto che il Prefetto diffidi il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della

raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di 3 mesi, decorso inutilmente il quale il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario *ad acta*.

Il comma 7 prevede il ricorso ad apposito accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni, nel caso di non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione. Tale accordo è promosso dal Governo, nell'ambito di una seduta della Conferenza Stato-Regioni appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione.

Il comma 7-*bis*, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che, fino al superamento dell'attuale situazione di criticità, e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per il completamento del ciclo integrato dei rifiuti, il Presidente della Regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad adottare le misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti.

In connessione con tale previsione, il comma 7-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2011, si applica la disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008, il quale prevede specifiche norme sanzionatorie per un'articolata serie di fattispecie, relative sostanzialmente: all'abbandono, incendio o immissione nelle acque di rifiuti; all'abusivo esercizio di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti; alla realizzazione o gestione non autorizzata di discariche; alla miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, modifica alcuni aspetti dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, in materia di competenze circa i servizi di gestione integrata dei rifiuti.

In particolare, la lettera *a*) prolunga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 il periodo transitorio entro il quale le attività di raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata dei rifiuti continuano ad essere effettuate dai comuni secondo le modalità e procedure precedenti all'entrata in vigore del già citato decreto-legge n. 195 (il quale ha previsto il subentro delle provincie, anche mediante società partecipate, nei contratti con privati per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala le lettere *b*), *c*) e *d*).

La lettera *b*) proroga a tutto il 2011 la previsione di cui al comma 5-*bis* del sopra richiamato articolo 11 del decreto-legge n. 195, in base alla quale, nella regione Campania, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la Tariffa di igiene ambientale (TIA) sono calcolate dai comuni in base a due distinti costi: uno, elaborato dalle provincie, relativo agli oneri sostenuti dalle provincie stesse per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, ed un altro, elaborato dai comuni, relativo agli oneri da questi sostenuti per le attività di raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento e recupero dei rifiuti in regime di raccolta differenziata. Sulla base di tali costi i comuni determinano gli importi dovuti dai contribuenti per garantire la copertura integrale dei costi per il complessivo ciclo dei rifiuti.

La lettera *c*) proroga a tutto il 2011 la previsione di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 11, la quale stabilisce che i soggetti incaricati della riscossione della TARSU e della TIA emettono un unico titolo di pagamento relativo ai distinti importi dovuti alla provincie ed ai comuni, i quali sono riversati su rispettivi conti dedicati entro i successivi 20 giorni e possono essere destinati solo a coprire gli oneri del ciclo dei rifiuti.

La lettera *d*) proroga dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2012 il termine, di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 11, a par-

tire dal quale, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei concessionari della riscossione delle entrate locali, fermo restando che i soggetti affidatari di tali attività con riferimento a TARSU e TIA continuano a svolgere tale attività fino alla scadenza del relativo contratto.

L'articolo 2 reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti.

In particolare, il comma 1 proroga l'applicazione, non oltre il termine del 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche.

Il comma 2 prevede, a decorrere dal 27 novembre 2010, la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle provincie di Napoli e di Caserta nell'ambito dei rispettivi compendi provinciali di Napoli e Caserta, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.

Il comma 1, al fine di consentire la complessiva gestione del ciclo regionale dei rifiuti, autorizza la regione Campania a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro a valere sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale spettante alla regione – annualità 2007/2013 – necessarie all'esecuzione di un serie di attività tra le quali: la raccolta, lo spazzamento e trasporto dei rifiuti; l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale.

Il comma 2 sostituisce il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 90 del 2008, destinando un ammontare massimo di 282 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottutiliz-

zate (FAS) assegnate alla regione Campania dalla delibera CIPE n. 1/2009, per interventi di compensazione ambientale e di bonifica indicati nell'Accordo di programma, sottoscritto l'8 aprile 2009, relativo ad iniziative di compensazione ambientale e bonifica.

Per quanto riguarda invece le modifiche apportate dal Senato che assumono rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2-*bis* dell'articolo 3, il quale prevede che l'importo delle garanzie finanziarie richieste per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, sia ridotto del 50 per cento, nel caso in cui l'impresa di gestione sia registrata nel sistema comunitario di ecogestione e *audit* «EMAS», ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, e sia ridotto del 40 per cento, qualora l'impresa sia in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Considerato che il provvedimento non presenta aspetti problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come il decreto-legge n. 196 del 2010 non aiuti in alcun modo a risolvere la gravissima situazione dell'emergenza rifiuti in Campania, rilevando come si tratti del sesto, inutile provvedimento legislativo adottato in materia dal Governo Berlusconi dall'inizio della legislatura, ed osservando, inoltre, come l'assenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i Ministri firmatari del provvedimento costituisca una palese testimonianza della scarsa utilità ed efficacia del decreto stesso.

Rileva quindi come l'intervento legislativo si ponga in piena continuità con una politica ispirata a considerazioni meramente affaristiche, mirando esclusivamente a consentire che si mettano le mani sui termovalorizzatori, e omettendo di introdurre misure attuali ed efficaci in grado di riportare la città di Napoli e la regione

Campania a quelle condizioni di normalità che devono caratterizzare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in un Paese civilizzato.

In tale contesto considera riprovevole che i cittadini delle province di Napoli e Caserta, i quali continuano a subire notevoli danni, anche sotto il profilo della qualità della vita, a causa della permanenza nelle strade di ingentissime quantità di rifiuti, siano gli unici a dover pagare per il malgoverno, negli anni passati, di Basolino e, oggi, di Berlusconi e del gruppo di interessi che a quest'ultimo fa capo.

Esprime pertanto la valutazione negativa del proprio gruppo su un provvedimento che giudica inutile e dannoso, preannunciando pertanto voto contrario sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011 — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 312.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata

ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/44/CE, essa modifica la direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, e la direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Con riferimento alle modifiche apportate alla direttiva 98/26/CE, con la quale è stato costituito un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del *netting* – ovvero delle operazioni di compensazione, tra due parti, dei crediti e degli impegni risultanti dallo stesso genere di attività – e che tutela l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, esse sono state giudicate necessarie dagli organismi europei alla luce di alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e, soprattutto, nell'ottica di chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate. Il principale fattore di cambiamento è stato individuato nella progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento i quali, all'epoca dell'elaborazione della direttiva 98/26/CE, operavano invece su base in prevalenza nazionale e indipendente.

Per quanto riguarda invece le modificazioni alla direttiva 2002/47/CE, con la quale è stato creato un quadro giuridico uniforme per l'uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie ed è stata abolita la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia, tali modifiche si inseriscono nell'alveo delle determinazioni della Banca Centrale

europea, la quale ha deciso di introdurre tra le tipologie di garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema anche i crediti, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Di conseguenza, la BCE ha raccomandato un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2002/47/CE, al fine di massimizzare l'impatto economico derivante dall'uso dei crediti e ampliare il *pool* di garanzie disponibili.

In particolare, l'articolo 1 della direttiva 2009/44/CE novella alcune definizioni contenute nella direttiva 98/26/CE rilevanti ai fini del funzionamento delle norme sui sistemi interoperabili, volte a ridefinirne l'applicazione oggettiva e soggettiva. In tale ambito, si stabilisce che il conto di regolamento è inteso come «conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema». La nozione di «garanzia» è inoltre allargata a numerose forme di garanzia finanziaria, nonché «alle operazioni pronti contro termine o contratti simili». Si prevede, altresì, che la nozione di «giorno lavorativo» deve comprendere sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema.

Vengono altresì introdotte le definizioni di «sistemi interoperabili», costituiti da due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi e di «operatore del sistema», indicato come il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema.

Il medesimo articolo 1 fissa inoltre le condizioni di vincolatività e opponibilità a terzi degli ordini di trasferimento e del *netting* in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante; impone ai sistemi interoperabili di stabilire nelle proprie regole il momento di immissione nel sistema, con finalità di coordinamento.

Sono altresì modificate la disciplina delle procedure di insolvenza sul funzio-

namento dei sistemi di pagamento, di cui agli articoli 7 e 9 della direttiva 98/26/CE, Permane la disposizione secondo cui agli Stati membri è lasciata la designazione dei sistemi e degli operatori da includere nell'ambito della disciplina europea, precisando altresì l'operatività delle nuove norme.

L'articolo 2 reca le modifiche alla direttiva 2002/47/CE: in particolare, sono aggiornate le definizioni recate dalla direttiva 98/26/CE, alla luce della normativa nel frattempo intervenuta in materia finanziaria e creditizia; inoltre, con una modifica all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si prevede che la garanzia finanziaria possa essere fornita anche tramite crediti, e non più solo in contanti o a mezzo di strumenti finanziari.

Al fine di limitare gli oneri amministrativi, viene altresì imposto agli Stati membri, attraverso una modifica all'articolo 3 della direttiva 2002/47/CE, di non prescrivere particolari oneri formali per la creazione, la validità, il perfezionamento, la priorità, la realizzabilità o l'ammissibilità come prova di tale garanzia finanziaria, salvo l'obbligo di prescrivere l'esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e della realizzabilità o ammissibilità come prova nei confronti del debitore o dei terzi.

Ai sensi dell'articolo 3 il termine di recepimento della direttiva è il 30 dicembre 2010, l'articolo 4 ne fissa l'entrata in vigore al 30 giugno 2009, mentre l'articolo 5 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva stessa.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 5 articoli, rileva, innanzitutto, come esso sia stato predisposto ai sensi degli specifici principi e criteri direttivi di delega recati dall'articolo 23 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della predetta direttiva 2009/14/CE.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo novella alcuni articoli del decreto legislativo n. 210 del 2001, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla defi-

nitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

In particolare, il comma 1 modifica una serie di definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, tra cui quelle di « ente », « garanzia », « ordine di trasferimento », « partecipante », « partecipante indiretto » e « sistema ».

La disposizione introduce inoltre, alle nuove lettere *w-bis*), *w-ter*) e *w-quater*) del predetto articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 210 del 2001, le definizioni di « giorno lavorativo » « sistemi interoperabili » ed « operatore del sistema ».

Il comma 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 210, riguardante la definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, che, in caso di ordini di trasferimento immessi nel sistema dopo l'apertura di una procedura di insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, spetta all'operatore del sistema l'onere di provare di non essere a conoscenza di tale apertura ai fini della definitività degli ordini stessi. Inoltre, si specifica che tale previsione vale anche qualora la procedura di insolvenza sia aperta nei confronti di un partecipante al sistema di pagamento o a un sistema interoperabile o nei confronti di un operatore di sistema che non sia partecipante.

Si prevede altresì, integrando il comma 2 del medesimo articolo 2, che, per i sistemi interoperabili, il momento in cui un ordine di trasferimento è inserito nel sistema è stabilito in termini tali da assicurare, ove possibile, il coordinamento con quanto previsto da tutti i sistemi interoperabili, senza che ciò comporti influenze tra le rispettive regole interne dei diversi sistemi

Il comma 3 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 210, concernente la decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini di trasferimento, prevedendo che ogni sistema interoperabile italiano definisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo da assicurare il coor-

dinamento, nella misura del possibile, delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati in materia.

Il comma 4 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 210, relativo all'adempimento degli obblighi nei confronti del sistema da parte del soggetto insolvente, al fine di estendere l'applicabilità delle previsioni ivi contenute (utilizzo, da parte dell'agente di regolamento, dei fondi, degli strumenti disponibili sul conto di regolamento intestato all'insolvente e delle linee di credito aperte a favore dello stesso insolvente, al fine di adempiere gli obblighi di quest'ultimo nei confronti del sistema), oltre che al partecipante, anche all'operatore del sistema di un sistema interoperabile.

Il comma 5 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 210, concernente la realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza, ampliando, al comma 1, anche ai sistemi interoperabili, ed ai relativi operatori di sistema, nonché a qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le ipotesi (attualmente riferite ai partecipanti ad un sistema di pagamento, ai partecipanti che eseguono ordini di trasferimento per conto di intermediari e alle controparti di banche centrali) in cui le garanzie fornite prima dell'apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive con un sistema o banche centrali possa essere realizzata solo per garantire tali crediti.

Inoltre, si modifica il comma 6 del predetto articolo 8, al fine di prevedere che la previsioni secondo la quale nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la realizzazione della garanzia si riferisca ai partecipanti ad un sistema di pagamento, invece che al sistema stesso.

Il comma 6 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 210, concernente la designazione dei sistemi, anzitutto attribuendo alla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, il potere di designare, oltre che i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento, i rispettivi operatori del sistema. Viene altresì attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il com-

pito di notificare alla Commissione europea i sistemi italiani designati e i rispettivi operatori del sistema; si attribuisce alla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, il potere di equiparare in determinati casi il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema.

Il comma 6 modifica inoltre l'articolo 11 del decreto legislativo n. 210, concernente le informazioni sulla partecipazione ai sistemi, prevedendo che la relativa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dei partecipanti sia realizzata da ciascun operatore di sistemi italiani (sostituendo così il precedente generico riferimento a « ciascun sistema italiano »).

In merito alla formulazione della disposizione, segnala come la modifica all'articolo 11 risulti inserita erroneamente alla lettera *d*) del comma 6, la cui alinea individua invece le novelle da apportare all'articolo 10 del decreto legislativo n. 210: sarebbe pertanto opportuno collocare la modifica in un comma separato.

Il comma 7 sostituisce l'allegato al decreto legislativo n. 210, al fine di aggiornare l'elenco dei sistemi designati per l'esecuzione di ordini di trasferimento.

L'articolo 2 dello schema reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 170 del 2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

In dettaglio, il comma 1 reca una serie di modifiche alle definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2004, anzitutto inserendo tra le « attività finanziarie » anche i crediti, al fine comprendere tale fattispecie tra le attività oggetto dei contratti di garanzia finanziaria; viene aggiunta la nuova definizione di « crediti » ai fini dei contratti di garanzia finanziaria, individuati quali prestiti in denaro concessi dalle banche (comprese le banche centrali), dagli uffici postali e dalla Cassa depositi e prestiti, e sono aggiornati una serie di riferimenti alle norme comunitarie e viene precisato che nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia si perfeziona con la consegna per iscritto di un atto al beneficiario con l'individuazione del credito.

Il comma 2 modifica l'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 170, concernente l'ambito di applicazione del provvedimento, al fine di aggiornare al comma 1, lettera *b*), un riferimento normativo ivi contenuto e soprattutto al fine di prevedere, per i crediti oggetto del contratto di garanzia finanziaria, che la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia con l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia tra le parti.

Vengono altresì aggiunti, sempre all'articolo 2 del decreto legislativo n. 170, due nuovi commi *2-bis* e *2-ter*, diretti, rispettivamente, ad escludere dall'ambito applicativo del decreto i crediti per i quali il debitore è un consumatore, salvo i casi in cui il beneficiario o il datore della garanzia siano banche centrali o organismi bancari internazionali (comma *2-bis*), e a consentire ai debitori dei crediti di rinunciare per iscritto ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori e a specifici diritti derivanti dalle norme sul segreto bancario (comma *2-ter*).

Il comma 3 integra l'articolo 3 del decreto legislativo n. 170, relativo all'efficacia della garanzia finanziaria, inserendovi un nuovo comma *1-bis*, volto a specificare i requisiti di efficacia della garanzia finanziaria nel caso di pegno o di cessione del credito.

Il comma 4 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 170, riguardante il potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno, al fine di escludere i crediti dall'ambito di applicazione dello stesso articolo 5.

Il comma 5 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 170, concernente la legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale, al fine di aggiornarne i riferimenti normativi.

L'articolo 3 dello schema sostituisce il comma *1-bis* dell'articolo 3 della legge n. 155 del 2008, al fine di stabilire che la disciplina recata dal comma 1 del predetto articolo 3 si applica ai contratti di garanzia finanziaria stipulati in favore della Banca d'Italia entro il 31 dicembre 2011.

Al riguardo, ricorda che il comma 1 del già citato articolo 3 del decreto-legge n. 155 intende semplificare le modalità attraverso le quali la Banca d'Italia eroga finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito in favore delle banche, al fine di soddisfarne le esigenze di liquidità. A tal fine, il comma stabilisce che tali garanzie si intendano prestate, sia nei confronti del debitore sia nei confronti dei terzi, all'atto di sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, derogando in tal modo ad una serie di disposizioni esplicitamente richiamate del codice civile e del decreto legislativo n. 170 del 2004.

L'articolo 4, comma 1, sostituisce integralmente l'articolo 72 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernente la disciplina delle insolvenze di mercato.

In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 72, oltre a confermare la previsione, attualmente recata dal comma 2 dell'articolo, secondo la quale la disciplina dell'insolvenza di mercato è affidata ad un regolamento della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, modifica la norma relativa alla dichiarazione d'insolvenza, stabilendo che essa sia dichiarata non più solo dalla CONSOB, ma d'intesa con la stessa Banca d'Italia.

Il nuovo comma 2 prevede che l'apertura della procedura di liquidazione o di risanamento di soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione o di soggetti che partecipano ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza, rinviando a tal fine alle definizioni di « procedura di risanamento » e di « procedura di liquidazione » contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 170 del 2004.

Il nuovo comma 3 stabilisce che l'autorità giudiziaria o amministrativa la quale dispone l'apertura delle predette

procedure di liquidazione o risanamento comunica alla CONSOB e alla Banca d'Italia tale provvedimento.

Ai sensi del nuovo comma 4, la liquidazione delle insolvenze può essere effettuata dalla società di gestione del mercato regolamentato di strumenti finanziari, per i contratti stipulati su tale mercato, ovvero dai gestori dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, per le operazioni da essi garantite, ovvero ancora dai gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione, per i contratti stipulati su tali sistemi, secondo la disciplina fissata con il regolamento di cui al comma 1.

Il nuovo comma 5 prevede che la società di gestione del mercato regolamentato di strumenti finanziari, i gestori dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ed i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione possano prevedere clausole di *close-out netting* (vale a dire clausole in base alle quali, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria, si prevede che le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, ovvero si prevede di calcolare il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e si determina la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito è più elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti), per le operazioni di rispettiva competenza, stabilendo che tali clausole siano valide anche nel caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione nei confronti dell'insolvente.

In tale contesto, la disposizione rinvia alle definizioni di « clausola *close-out netting* », di « procedura di risanamento » e di « procedura di liquidazione » recate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 170 del 2004.

I nuovi commi 6 e 7, che riprendono il contenuto degli attuali commi 5 e 6 dell'articolo 72, prevedono, rispettivamente, che la procedura di liquidazione si con-

cluda con il rilascio agli aventi diritto di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore, il quale costituisce titolo esecutivo, e che alla liquidazione delle insolvenze si applicano le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli.

Il comma 2 dell'articolo 4 abroga l'articolo 202 del TUF, in materia di liquidazione coattiva di borsa, il quale prevede l'applicazione di una procedura speciale per la liquidazione dei contratti stipulati dalle imprese di investimento e dalle banche autorizzate allo svolgimento dell'attività di negoziazione in conto proprio e per conto terzi, attribuendo alla CONSOB le relative competenze.

Tale abrogazione, oltre a soddisfare il criterio di delega di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge comunitaria 2009, è motivata dal fatto che, secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, la norma di cui all'articolo 202, oltre a non essere coerente con l'attuale assetto dei mercati e dei sistemi di *post-trading*, non è mai stata utilizzata dall'entrata in vigore del TUF.

L'articolo 5 reca le disposizioni transitorie concernenti l'efficacia delle nuove norme introdotte dallo schema di decreto legislativo.

In via generale, il comma 1 prevede che le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 si applichino dal 30 giugno 2011, mentre la novella di cui all'articolo 3 trova applicazione dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto. In tale contesto mentre il comma 2 specifica che i sistemi per l'esecuzione degli ordini di pagamento designati dalla Banca d'Italia prime di tale data non necessitano di essere nuovamente designati.

Il comma 3 prevede inoltre che agli ordini di trasferimento immessi in un sistema di trasferimento entro il 29 giugno 2011, ma regolati dopo tale data, si applica la nuova disciplina.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 316.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2010/12/UE, essa modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, nonché la direttiva 2008/118/CE.

La direttiva è finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, le modifiche apportate dalla direttiva mirano a semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario, in particolare attraverso la sostituzione del concetto di « classe di prezzo più richiesta », utilizzato per quantificare l'accisa minima europea, con quello di « prezzo medio ponderato » di vendita al minuto.

Tale prezzo medio ponderato è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. Esso deve essere fissato al più tardi entro il 1° marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

L'articolo 1, che modifica alla direttiva 92/79/CEE, riguarda principalmente il meccanismo di calcolo dell'accisa globale sulle sigarette, che viene calcolata sul prezzo medio ponderato di vendita al minuto; si stabiliscono inoltre limiti minimi percentuali ed assoluti all'ammontare dell'accisa globale (specifica più *ad valorem*, esclusa l'IVA), che è stabilita nella misura minima del 57 per cento del predetto prezzo medio ponderato, incrementato al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2014; allo stesso periodo l'accisa non potrà essere inferiore a 90 EUR per 1.000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. prevede una crescita progressiva dell'accisa globale (imposta specifica più imposta *ad valorem*, esclusa l'IVA).

Si stabilisce, inoltre, una deroga temporanea in favore della Francia, che può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse in consumo nei dipartimenti della Corsica.

L'articolo 2, che modifica la direttiva 92/80/CEE, prescrive, analogamente a quanto previsto per le sigarette, un aumento progressivo dell'accisa globale sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, con scagioni che culminano in un ammontare pari ad almeno il 50 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto o ad almeno 60 EUR al chilogrammo, a partire dal 1° gennaio 2020.

Inoltre, si prevede che ogni quattro anni la Commissione europea presenti al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura delle accise stabilite dalla direttiva 2010/12/UE. La relazione della Commissione terrà conto del corretto funziona-

mento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in generale.

L'articolo 3 della direttiva, attraverso alcune novelle alla direttiva 95/59/CE, modifica, ai fini dell'applicazione dell'accisa, le caratteristiche di peso e dimensionali di taluni prodotti da fumo diversi dalle sigarette; inoltre si stabilisce il principio che l'accisa sulle sigarette è fissata con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto e si stabiliscono gli ammontari percentuali minimi e massimi dell'accisa rispetto all'importo dell'onere fiscale totale su tale prodotto.

L'articolo 4, che modifica la direttiva 2008/118/CE, consente agli Stati membri (tranne quelli coinvolti nella fase transitoria di adeguamento), a partire dal 1° gennaio 2014, relativamente alle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, la possibilità di disporre un limite quantitativo, non inferiore a 300 pezzi, per le sigarette immesse da uno Stato membro che applica accise inferiori ai livelli minimi previsti dalle norme comunitarie a decorrere dalla medesima data.

Ai sensi dell'articolo 5, il termine entro il quale ciascuno Stato membro dovrà conformarsi alla direttiva mediante l'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, è fissato al 1° gennaio 2011.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano l'entrata in vigore della direttiva ed individuano negli Stati membri i destinatari della stessa

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 5 articoli, rileva, innanzitutto, come esso sia stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della predetta direttiva 2010/12/UE.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo apporta una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni concer-

nenti le imposte sulle produzioni e sui consumi (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

La lettera *a)* dell'articolo integra il comma 15 dell'articolo 6 del citato Testo unico, al fine di escludere dal regime sospensivo dell'accisa regolato dal medesimo articolo 6, anche i nuovi prodotti da fumo contemplati dalle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 39-*bis*, come modificato dalla lettera *d)* dell'articolo 1 dello schema: si tratta del tabacco in polvere o in grani preparato per essere solo fiutato, nonché del tabacco da masticare presentato in rotoli, barre, cubi o tavolette.

La modifica è motivata dal fatto che i prodotti indicati non sono sottoposti all'armonizzazione delle accise a livello comunitario, e comporta, in sostanza, l'esclusione di tali prodotti dal sistema di monitoraggio elettronico previsto per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

La lettera *b)* introduce un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 11 del TUA, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per le sigarette acquistate da privati in uno degli Stati membri dell'Unione europea che applicano un'accisa inferiore a quella prevista a livello comunitario, il numero massimo di sigarette acquistate da tali soggetti per uso proprio e da essi trasportate, ai quali si applica l'accisa stabilita dallo Stato in cui esse sono acquistate (senza applicazione di eventuale imposizione aggiuntiva al momento dell'introduzione in un altro Stato membro), sia ridotto da 800 a 300 pezzi. La disposizione specifica che gli Stati membri ai quali si applica la predetta riduzione sono individuati annualmente con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La lettera *c)* integra il comma 3 dell'articolo 18 del TUA, relativo ai poteri attribuiti ai componenti della Guardia di finanza in materia di applicazione delle disposizioni in materia di imposizione sulla produzione e sui consumi, sostituendo il riferimento agli ufficiali ed ai sottufficiali con quello agli ufficiali, agli

ispettori ed ai sovrintendenti del medesimo Corpo della Guardia di finanza nonché al riferimento del Comandante di zona con quello del Comandante regionale.

Tali modifiche sono motivate dall'esigenza di adeguare la disciplina del Testo unico alle variazioni intervenute relativamente all'inquadramento del personale ed alla struttura ordinativa della Guardia di finanza.

La lettera *d*) modifica i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 39-*bis* del TUA, recante le definizioni di tabacchi lavorati.

In particolare, il numero 2 della lettera integra l'alinea del comma 1 dell'articolo 39-*bis*, inserendovi una clausola generale secondo la quale i tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa.

Il numero 3 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 39-*bis*, contenente le specifiche definizioni delle diverse tipologie di tabacchi lavorati.

In dettaglio, alla lettera *a*) del predetto comma 2 viene modificata la nozione dei prodotti equiparati ai sigari o sigaretti, comprendendovi ora solo i rotoli di tabacco muniti di fascia esterna di tabacco naturale ed i rotoli di tabacco riempiti di miscela di tabacco e muniti di fascia esterna di tabacco ricostituito.

Alla lettera *b*) si integra la nozione di sigarette, comprendendovi anche i rotoli di tabacco che previa una manipolazione industriale, possono essere inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in carta per sigarette.

Si specificano inoltre, alla lettera *c*), la definizione dei cascami di tabacco equiparati a prodotti da fumo.

Il numero 4 della lettera *d*), modificando il comma 3 dell'articolo 39-*bis*, incide sulle caratteristiche dimensionali del tabacco trinciato, la cui larghezza massima passa da 1 a 1,5 millimetri.

Il numero 5 abroga il comma 5 del predetto articolo 39-*bis*, il quale reca la definizione di sigari e sigaretti naturali.

La lettera *e*) stabilisce una generale equiparazione ai sigari e ai sigaretti dei prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispon-

dono alle altre caratteristiche indicate dall'articolo 39-*bis*, comma 2, lettera *a*).

La lettera *f*) abroga il comma 5 dell'articolo 39-*quater* del già citato Testo unico, il quale consente al Direttore dell'AAMS di individuare criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, l'abrogazione è volta a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella Causa C-571/2008) che ha condannato l'Italia nella procedura di infrazione relativa al regime dei prezzi minimi di vendita dei tabacchi lavorati previsto dalla legislazione italiana.

A tale proposito, merita segnalare come alcuni operatori del settore abbiano lamentato come la predetta abrogazione non sia sufficiente per adeguare la normativa nazionale in materia al contenuto della predetta sentenza di condanna, sostenendo a tale proposito l'esigenza di intervenire anche sul disposto del comma 4 dell'articolo 39-*octies* del TUA, il quale prevede che, per le sigarette aventi un prezzo di vendita inferiore a quello della sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'accisa sia pari al 115 per cento dell'accisa applicata sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (tale accisa è denominata importo di base ed è calcolata applicando al prezzo di vendita l'aliquota di base fissata dall'Allegato I al TUA).

La lettera *g*), integrando l'articolo 39-*quinquies* del predetto TUA, introduce nel meccanismo di determinazione dell'accisa sui tabacchi lavorati un nuovo parametro, costituito dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo delle sigarette, il quale deve essere calcolato entro il 1° marzo di ciascun anno dall'AAMS dividendo il valore totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente, comprensivo di tutte le imposte, e la quantità delle stesse sigarette.

In connessione con le modifiche, appena descritte, recate dalla lettera *g*), la lettera *h*) modifica i commi 5, 6 e 7

dell'articolo 39-*octies* del TUA, volte sostanzialmente ad innalzare la misura minima dell'accisa sulle sigarette.

A tale proposito, ricorda che il meccanismo di determinazione dell'accisa sulle sigarette attualmente in vigore risulta piuttosto articolato, a seconda che si tratti delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, delle sigarette aventi un prezzo più basso di quelle appartenenti alla classe di prezzo più richiesta o delle sigarette aventi un prezzo più alto di quelle appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.

In sintesi, per le sigarette della classe di prezzo più richiesta l'accisa è calcolata applicando al prezzo di vendita l'aliquota di base indicato dall'Allegato I al TUA: l'importo risultante, che non può comunque essere inferiore a 64 euro per 1.000 sigarette viene definito come « importo di base ».

Per le sigarette aventi un prezzo più basso l'accisa è dovuta nella misura del 115 per cento del predetto importo di base, cioè dell'accisa calcolata per le sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Per le sigarette aventi un prezzo più alto l'accisa è data dalla somma di due elementi: l'importo specifico fisso ed un ulteriore importo proporzionale.

L'importo specifico è pari al 5 per cento della somma tra l'importo di base e l'ammontare dell'IVA percepita sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

L'importo proporzionale è, invece, la risultante dell'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita: tale percentuale è a sua volta corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso, sul prezzo di vendita delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Passando al dettaglio delle modifiche recate dalla predetta lettera *h*), il numero 1) sostituisce la lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 39-*octies*, il quale fissa la misura dell'importo specifico fisso che contribuisce a determinare l'ammontare dell'accisa applicata sulle sigarette aventi un prezzo di vendita superiore a quello della classe di prezzo più richiesta.

Rispetto alla vigente formulazione della norma sono apportate due modifiche principali:

in primo luogo, l'importo specifico non è più calcolato in percentuale alla somma tra l'importo di base e l'ammontare dell'IVA applicata sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, ma in percentuale alla somma dell'accisa globale e dell'IVA determinate con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto introdotto dalla lettera *g*) nell'articolo 39-*bis* del TUA;

in secondo luogo, la percentuale utilizzata per il calcolo del predetto importo specifico viene progressivamente innalzata, dall'attuale 5 per cento, al 5,5 per cento tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012, al 6 per cento tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013 ed al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il numero 2) sostituisce il comma 6 dell'articolo 39-*octies* del TUA, modificando la classificazione dimensionale delle sigarette di lunghezza superiore ad 8 centimetri, esclusi filtro e bocchino: in particolare, si considerano come due sigarette quelle sigarette che abbiano una lunghezza maggiore di 8 centimetri ma non superiore ad 11 centimetri, mentre si considerano come tre sigarette quelle che abbiano una lunghezza superiore ad 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così procedendo secondo incrementi dimensionali di tre centimetri.

A tale riguardo, ricorda che, secondo la formulazione vigente della disposizione, si considerano come due sigarette quelle che abbiano una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra 9 e 18 centimetri, mentre si considerano come tre sigarette quelle che abbiano una lunghezza compresa tra 18 e 27 centimetri.

Il numero 3) sostituisce il comma 7 dell'articolo 39-*octies* del TUA, al fine di prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'accisa globale sulle sigarette non può essere inferiore a 90 euro per mille sigarette, a prescindere dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

L'articolo 2 dello schema reca alcune disposizioni di carattere transitorio volte a regolare il passaggio alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1.

In particolare, il comma 1 stabilisce che sui sigaretti e sul tabacco trinciato a taglio per arrotolare le sigarette, prodotti entro il 31 dicembre 2010 secondo le specifiche tecniche di legge vigenti in quel momento, continui ad applicarsi l'accisa come regolata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 504 del 1995 in vigore al 31 dicembre 2010, a condizione che tali prodotti siano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011.

Il comma 2, in relazione alle modifiche apportate dalla lettera *h*), numero 2), dell'articolo 1 dello schema di decreto, dispone inoltre che sulle sigarette di lunghezza superiore a 8 centimetri prodotte entro il 31 dicembre 2010, continui ad applicarsi la formulazione del comma 6 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995 in vigore al 31 dicembre 2010, a condizione che le stesse siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011.

L'articolo 3 prevede che alle eventuali minori entrate erariali determinate dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), punto 1) dello schema di decreto si fa fronte, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, incrementando, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS):

le percentuali dell'accisa sui tabacchi lavorati;

la misura dell'imposta di consumo applicabile sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta;

la misura dell'accisa sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

l'importo specifico fisso che contribuisce a determinare l'ammontare dell'ac-

cisa per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

L'articolo 4 reca alcune disposizioni volte ad assicurare che l'accisa globale sulle sigarette non sia inferiore alle soglie minime fissate dalla direttiva 2010/12/UE.

In particolare, il comma 1, stabilisce che, qualora tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013 l'importo dell'accisa sulle sigarette risulti inferiore a 101 euro per 1.000 sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo delle sigarette, la relativa aliquota di base dell'accisa sia elevata con provvedimento del Direttore dell'AAMS, innalzando l'incidenza dell'accisa stessa sul predetto prezzo medio ponderato di vendita al minuto fino al 57 per cento.

Il comma 2 contiene, invece, un meccanismo di adeguamento a regime, prevedendo che, qualora, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'importo dell'accisa sulle sigarette risulti inferiore a 115 euro per 1.000 sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo delle sigarette, la relativa aliquota di base dell'accisa sia elevata, sempre con provvedimento del Direttore dell'AAMS, innalzando l'incidenza dell'accisa stessa sul predetto prezzo medio ponderato di vendita al minuto fino al 60 per cento.

L'articolo 5, comma 1, modifica il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 1293 del 1957, al fine di specificare che i punti vendita dei generi di monopolio sono istituiti dall'Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le norme « di massima » stabilite con provvedimento del Direttore generale della stessa AAMS.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva come il richiamo a norme « di massima » stabilite con provvedimento del Direttore generale dell'AAMS potrebbe più opportunamente essere sostituito con quello a « criteri » stabiliti dal predetto Direttore.

Il comma 2 regola invece l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo, fissata al 1° gennaio 2011.

In merito a tale previsione, segnala l'esigenza di aggiornare la predetta data di entrata in vigore.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Francesco BARBATO (IdV) ritiene opportuno approfondire il contenuto dei rilievi espressi dalla società Yesmoke in merito alla mancata compiuta ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha condannato l'Italia, a conclusione della procedura di infrazione in materia, ad eliminare il regime dei prezzi minimi di vendita dei tabacchi lavorati previsto dalla legislazione nazionale. A tale riguardo sottolinea come occorra prestare attenzione alle ragioni di quella che costituisce l'unica azienda italiana del settore, la quale lamenta di essere stata in alcuni pregiudicata dalle decisioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, assicura che il materiale trasmesso dalla società Yesmoke in merito alla questione concernente il regime dei prezzi minimi dei tabacchi lavorati sarà posto a disposizione della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 22 dicembre scorso, il relatore, Antonio Pepe, aveva formulato una proposta di rilievi sullo schema di decreto legislativo, rilevando inoltre come, successivamente, il Ministro Calderoli, sia nel corso dei lavori sul provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale, sia presso la Commissione Bilancio, abbia dichiarato la disponibilità del Governo ad apportare significative modifiche al testo del provvedimento.

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, alla luce delle prospettive di modifica dello schema di decreto legislativo, preannuncia l'intenzione di integrare la propria proposta di rilievi, al fine di segnalare alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale alcuni ulteriori temi che sono al centro del dibattito in materia.

In primo luogo occorre a suo giudizio segnalare l'opportunità di prevedere un doppio livello di aliquote del regime tributario sostitutivo della cedolare secca prevista per alcune tipologie di redditi da locazione, fissando al 20 per cento l'aliquota applicabile ai redditi da locazione derivanti dai contratti di locazione a canone concordato, innalzando invece al 23 per cento l'aliquota applicabile ai redditi derivanti dai contratti a canone libero. Le risorse aggiunti rivenienti da tale incremento dell'aliquota dovrebbero inoltre essere vincolate a finanziare le detrazioni in favore degli inquilini di immobili in locazione che si trovino in particolari condi-

zioni, segnatamente in favore delle famiglie numerose. Tale misura, oltre a rivestire un evidente carattere sociale, potrebbe inoltre contribuire ad introdurre un meccanismo virtuoso di conflitto di interessi che potrebbe facilitare l'emersione dei contratti precedentemente non dichiarati.

Per quanto riguarda l'ipotesi, che pure è stata ventilata in questi giorni, di introdurre un'imposta di soggiorno, ritiene che tale possibilità dovrebbe rappresentare una facoltà attribuita ai comuni, prevedendo in tal caso la destinazione del relativo gettito al finanziamento dei servizi turistici, e stabilendo modalità semplificate di esazione del tributo.

Con riferimento alle problematiche relative all'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento, prevista dall'articolo 6 dello schema di decreto, considera ineludibile affrontare il principale elemento di criticità di tale tributo, che è rappresentato dal carattere sperequato del prelievo, individuando modalità alternative che consentano di ovviare a tale problema, il quale potrebbe determinare difficoltà significative per i comuni, in particolare per quelli di minori dimensioni.

Per quanto riguarda, più in dettaglio, la questione, già affrontata nella sua proposta di rilievi, relativa alla formulazione del comma 11 dell'articolo 6 dello schema, il quale prevede la soppressione indiscriminata di tutte le agevolazioni tributarie relative agli atti ai quali si applicherebbe la nuova imposta municipale nell'ipotesi di trasferimento, ritiene necessario segnalare l'opportunità di salvaguardare anche le norme che prevedono l'attribuzione di un credito di imposta per quei soggetti che vendano la prima casa di abitazione ed entro un anno procedano all'acquisto di una nuova casa di prima abitazione.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come, al di là dei numerosi aspetti ancora poco chiari che ancora sussistono, le modifiche allo schema di decreto ipotizzate dal Ministro Calderoli in questi giorni consentano comunque di ridurre i profili critici del provvedimento che attengono agli am-

biti di competenza della Commissione Finanze, in particolare in quanto verrebbe eliminata la previsione dell'imposta municipale nell'ipotesi di trasferimento, il cui gettito sarebbe sostanzialmente sostituito da quello derivante da un'addizionale comunale all'IRPEF.

Concorda quindi, in linea di massima, con le considerazioni espresse dal relatore, pur ritenendo che permangano numerosi elementi di perplessità circa il complessivo sistema delineato dal provvedimento, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi perequativi.

In tale contesto dichiara la disponibilità del proprio gruppo a procedere fin dalla seduta odierna alla deliberazione dei rilievi, preannunciando peraltro il voto contrario del PD.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe procedere all'espressione del proprio parere sullo schema di decreto nella seduta di mercoledì prossimo: pertanto sarebbe preferibile che la Commissione Finanze esprima i propri rilievi sul provvedimento nella seduta odierna, al fine di consentire alla predetta Commissione parlamentare di avvalersi di tali rilievi.

Per quanto riguarda gli aspetti di merito esprime talune perplessità sull'ipotesi di introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto tale forma di prelievo determinerebbe problemi complessi sotto il profilo della sua esazione. In primo luogo, rileva come essa potrebbe aggravare la situazione, già critica, nella quale versa il settore alberghiero e turistico nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda i centri turistici minori, evidenziando pertanto l'opportunità che la sua applicazione sia circoscritta ai grandi centri.

A tale proposito riterrebbe opportuno che non siano chiamati a versare il tributo tutti gli operatori turistici, ma esclusivamente i *tour operator*, i quali dispongono delle strutture necessarie per ammortiz-

zare meglio gli oneri amministrativi conseguenti a tale nuova forma di imposizione.

Gerardo SOGLIA (Pdl) rileva come, nel bacino del Mediterraneo, gli imprenditori turistici italiani siano già ampiamente svantaggiati, a causa dell'applicazione alle prestazioni di servizi turistici di un'aliquota IVA di gran lunga superiore a quella applicata, ad esempio, in Francia o in Spagna, osservando in tale contesto come un'estensione dell'imposta di soggiorno – attualmente prevista per il solo Comune di Roma – a tutti gli altri comuni italiani si tradurrebbe in un'ulteriore penalizzazione per il settore, perché contribuirebbe a indirizzare verso i Paesi concorrenti i flussi turistici provenienti dall'estero.

Ritiene, pertanto, che la predetta estensione, ipotizzata dal Ministro Calderoli nella seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di martedì scorso, debba essere oggetto di attenta valutazione e, soprattutto, non possa prescindere da un confronto con le associazioni di categoria, anche in considerazione del fatto che dovrebbe essere data soluzione ad alcuni aspetti problematici relativi alle modalità di pagamento dell'imposta.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle considerazioni espresse dal Presidente Conte e dal deputato Soglia in merito all'eventuale introduzione dell'imposta di soggiorno, evidenzia come il mercato turistico possa essere diviso in vari segmenti, i quali sono soggetti ad un diverso livello di competizione. Da un lato, sussistono segmenti di mercato, come quello del turismo marino, nei quali si registra una forte pressione competitiva; in altri segmenti, quali quello delle città d'arte, sussistono invece vere e proprie rendite di posizione che non dovrebbero essere incise dall'introduzione dell'imposta di soggiorno. Tale imposta dovrebbe pertanto essere applicata proprio a tale ultimo comparto del mercato, anche in considerazione del fatto che il forte impatto antropico ed i conseguenti costi che i flussi

turistici determinano nelle città d'arte giustifica la scelta di introdurre uno specifico prelievo volto a coprire tali costi.

Ritiene inoltre opportuno, a tale proposito, prevedere che l'imposta sia applicabile solo decorso un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle relative norme, in modo tale da consentire agli operatori turistici di lordizzare il nuovo prelievo tributario nei prezzi dei pacchetti turistici proposti sul mercato. Concorda altresì con l'esigenza di semplificare al massimo le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta, stabilendo a riguardo modalità informatiche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condive le osservazioni del deputato Causi, rilevando tuttavia come i contratti turistici siano generalmente stipulati dai grandi operatori con circa un anno di anticipo rispetto alla stagione turistica, e come quindi un periodo transitorio di sei mesi potrebbe non risultare sufficiente a permettere agli stessi operatori di incorporare nei propri prezzi l'ulteriore elemento di costo costituito dall'imposta.

Ritiene inoltre che il tema della semplificazione delle modalità di riscossione della nuova imposta debba essere valutato con estrema attenzione, ricordando come attualmente non siano ancora diffusi su tutto il territorio nazionale i sistemi di comunicazione in via telematica dei dati relativi agli ospiti delle strutture ricettive e come, in molti casi, alla presenza del cliente non corrisponda l'effettivo pagamento della prestazione alberghiera.

Franco CECCUZZI (PD) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Causi, sottolineando inoltre come sia analoga a quella delle città d'arte, e meriti pertanto il medesimo trattamento, la situazione di quei comuni, la cui principale risorsa, sotto il profilo turistico, è costituita dal patrimonio paesaggistico. Si tratta, per lo più, di piccoli comuni, come quelli situati, ad esempio, nel Chianti o nella Val d'Orcia, nei cui territori insistono complessi aziendali operanti nel settore vitivinicolo.

In tali zone, poiché le entrate dei comuni sono ridotte, anche perché gli edifici rurali facenti parte di aziende agricole godono dell'esenzione dall'ICI, l'imposta di soggiorno contribuirebbe a finanziare la manutenzione delle strade e la corretta gestione dei rifiuti, che risultano problematiche soprattutto nel periodo estivo, in conseguenza dell'afflusso in tali centri di decine di migliaia di turisti.

Gerardo SOGLIA (Pdl), pur riconoscendo la fondatezza, sul piano astratto, delle considerazioni sviluppate dai deputati Causi e Ceccuzzi con riferimento alle città d'arte e ai territori che hanno rilievo sotto il profilo paesaggistico, ritiene che la soluzione dei problemi connessi all'introduzione dell'imposta di soggiorno richieda una più approfondita conoscenza delle criticità che affliggono il settore turistico nazionale, onde evitare che interventi normativi poco ponderati facciano ulteriormente regredire il Paese — una volta detentore del primato, e ora superato dalla Francia, dalla Spagna e dalla Cina — nella classifica che misura i flussi turistici stranieri.

Ricorda, peraltro, con riferimento alla tenuta elettronica del registro delle presenze, che soltanto il 20 per cento delle strutture ricettive italiane dispone di strumenti informatici e solamente il 5 per cento fa parte di catene alberghiere.

Ribadisce, quindi, che l'estensione a tutti i comuni dell'imposta di soggiorno penalizzerebbe il settore turistico, essendo l'80 per cento dei flussi indirizzato da *tour operator*, i quali, in ragione dei maggiori costi determinati dalla nuova imposta, finirebbero per privilegiare le destinazioni economicamente più convenienti.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come i rilievi espressi dal deputato Soglia non debbano essere rivolti ai gruppi di opposizione, ma piuttosto al Governo, segnatamente al Presidente del Consiglio, il quale ha recentemente assunto con il Sindaco di Firenze l'impegno ad introdurre l'imposta di soggiorno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, apprezza le considerazioni espresse dal deputato Causi in merito all'imposta di soggiorno, sottolineando comunque come l'ipotesi dell'introduzione di tale tributo presenti alcuni aspetti da chiarire, al fine di scongiurare il rischio che la nuova forma di prelievo aggravi la crisi del settore turistico.

Ivano STRIZZOLO (PD) rileva, preliminarmente, come il dibattito odierno costituisca un'ulteriore dimostrazione del fatto che l'*iter* dei provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale stia procedendo in maniera incerta, confusa e contraddittoria.

Ricorda, quindi, di essersi già espresso, fin dall'esame della legge di delega n. 42 del 2010, a favore dell'introduzione di un federalismo fiscale di tipo solidale, volto a conseguire l'obiettivo della riduzione della spesa pubblica attraverso una maggiore responsabilizzazione degli enti locali, osservando come, a tale scopo, occorresse prendere soprattutto a modello il sistema di autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, il cui connotato tipico è rappresentato dall'attribuzione a tali enti di una quota di compartecipazione ai tributi erariali.

Nonostante il gruppo della Lega Nord continui legittimamente ad agitare il vessillo del federalismo fiscale, rileva come il negativo andamento del processo di attuazione della legge n. 42 del 2009 confermi purtroppo l'impressione che si intenda giungere, per scopi propagandistici, all'approvazione di provvedimenti poco ponderati, che rischierebbero di produrre effetti opposti a quelli annunciati — segnatamente, un aumento della spesa pubblica e, di conseguenza, dell'imposizione fiscale —, senza dare al Paese quel modello federalistico solidale che è necessario per garantirne la coesione sociale.

Con riferimento all'ipotizzata introduzione dell'imposta di soggiorno in tutti i comuni, ritiene che l'introduzione di simili balzelli accrescerebbe enormemente, in particolare per quanto riguarda le località di turismo marino, le difficoltà del settore, il quale, invece, dovrebbe essere adeguato.

tamente supportato, e che dovrebbe svolgere una funzione trainante per l'economia del Paese.

In proposito, giudica grave, in particolare, il silenzio serbato su tale argomento dal Ministro Brambilla, la quale, evidentemente è costretta a sottostare alle decisioni prese dagli esponenti più autorevoli e influenti della compagine governativa, i quali, mentre, da un lato, indulgono in dichiarazioni demagogiche e propagandistiche, dall'altro non assumono alcuna iniziativa concreta per favorire lo sviluppo di un settore così importante per l'economia nazionale.

Concorda, infine, con le perplessità e con l'orientamento di voto già espressi dal deputato Causi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide le considerazioni espresse dal deputato Strizzalo relative ai paventati effetti che l'imposta di soggiorno potrebbe avere sul comparto del turismo marino, ribadendo pertanto la necessità di limitare l'applicazione del nuovo tributo alle città d'arte.

Marco CAUSI (PD) ritiene che molti dei problemi evidenziati dai deputati intervenuti con riferimento all'imposta di soggiorno possano essere risolti prevedendo che il regolamento chiamato a disciplinare l'imposta stabilisca precisi criteri che circoscrivano l'applicazione del tributo.

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, alla luce delle risultanze del dibattito svolto, riformula, come preannunciato, la propria proposta di rilievi (*vedi allegato*).

Marco CAUSI (PD), rifacendosi alle considerazioni già espresse nel corso della discussione, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi, come riformulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi del relatore.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLI) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Angelo CERA (UdC) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) ringrazia il relatore per l'importante lavoro svolto, dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi.

Maurizio FUGATTI (LNP) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di rilievi del relatore.

La Commissione approva la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292);

sottolineato come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore, fondamentale passo per il completamento del processo di attuazione del federalismo fiscale;

evidenziata l'esigenza di definire un sistema tributario municipale che sappia coniugare in modo equilibrato le esigenze di incentivare la responsabilità fiscale dei comuni, di passare da un assetto di finanza derivata ad un assetto di finanza propria, di assicurare sufficiente stabilità al gettito dei predetti enti locali, di evitare innalzamenti della pressione fiscale e di semplificare il più possibile l'ordinamento tributario;

sottolineata inoltre la necessità di definire con la massima chiarezza, in sede di applicazione del provvedimento, i meccanismi perequativi delineati dallo schema di decreto, in considerazione del fatto che essi rappresentano un elemento essenziale per assicurare il corretto funzionamento del nuovo sistema di finanza comunale, tenendo conto della relativa sperequazione di alcune delle basi imponibili dei tributi comunali;

preso atto dell'intenzione, manifestata dal Governo, di apportare modifiche al testo dello schema di decreto legislativo,

al fine di venire incontro ad alcuni rilievi emersi nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si segnala l'opportunità di valutare se inserire anche il gettito derivante dall'imposizione sulle successioni e donazioni concernenti immobili tra le risorse tributarie devolute ai comuni;

2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale istituisce un Fondo sperimentale di riequilibrio, articolato in due sezioni, finanziato con il gettito dei tributi immobiliari devoluti ai comuni, il quale è volto ad assicurare che tale processo di devoluzione sia progressivo e ispirato ad un principio di equilibrio territoriale, si segnala, in linea generale, l'opportunità di chiarire meglio tali meccanismi perequativi, in quanto al predetto Fondo sembrerebbe affluire in maniera indifferenziata ed aggregata il gettito dei predetti tributi devoluti, al netto della compartecipazione da riservare allo Stato di cui al comma 6 del predetto articolo 1, senza specificare pienamente i criteri di ripartizione del Fondo perequativo;

3) ancora con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si segnala come la disposizione non precisi la data di istituzione

del predetto Fondo sperimentale di riequilibrio perequativo, il quale dovrebbe essere istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

4) si osserva inoltre come il meccanismo di perequazione sperimentale individuato dall'articolo 1, commi 2 e seguenti, dello schema di decreto, prenda a riferimento il solo gettito delle imposte connesse ai cespiti immobiliari e non la capacità fiscale complessiva dei comuni, ai quali lo schema di decreto non attribuisce, almeno sino al 2014, tributi propri;

5) per quanto attiene ai rapporti tra il predetto meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione definito dalle norme dell'articolo 1 ed i principi e criteri direttivi di delega formulati in materia dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, si rileva come lo schema di decreto non contempli la verifica di congruità da parte della Conferenza Unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi (prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della predetta legge n. 42), ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6;

6) più in dettaglio, si rileva altresì l'opportunità di chiarire se le percentuali di finanziamento delle spese degli enti locali indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera *e*), della legge n. 42 del 2009 (ai sensi della quale il finanziamento delle spese degli enti locali deve essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali), siano riferibili anche al riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dallo schema di decreto: in tale ipotesi, soltanto il 20 per cento dell'importo del Fondo potrebbe essere ripartito tenendo conto

della transizione verso i principi della capacità fiscale e della territorialità del gettito connesso all'imposizione immobiliare, mentre il restante 80 per cento del Fondo dovrebbe essere ripartito tra gli enti, ai fini del finanziamento delle spese fondamentali, tenendo conto della transizione verso i fabbisogni standard, senza alcuna correlazione con la territorialità del gettito dei tributi affluiti al Fondo;

7) sempre con riferimento al meccanismo perequativo di cui all'articolo 1, commi 2 e seguenti, si rileva l'utilità di chiarire meglio la portata della previsione del comma 5, primo periodo, secondo cui con decreto ministeriale sono, tra l'altro, definite « le quote del gettito dei tributi » che annualmente vengono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione, la quale introduce in tal modo un principio di territorialità nella destinazione del gettito dei cespiti immobiliari: in particolare appare opportuno specificare se la norma intenda stabilire che una quota di gettito non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nel quale sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo, ovvero se essa costituisca un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo;

8) con riferimento alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale attribuisce allo Stato il gettito dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, si segnala l'opportunità di ricondurre il tributo nell'ambito dei prelievi erariali, sopprimendo la predetta addizionale ed aumentando corrispondentemente l'accisa erariale;

9) con riferimento al primo periodo del comma 5 dell'articolo 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e la determina-

zione delle quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute ai singoli comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione, si segnala come la norma demandi ad una fonte di rango secondario sia la definizione modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo, sia la determinazione delle quote di gettito da devolvere ai singoli comuni sulla base del criterio territoriale di insistenza del cespite immobiliare;

10) sempre con riferimento al primo periodo del comma 5 dell'articolo 1, si rileva l'opportunità di specificare se l'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali abbia o meno valenza vincolante, nonché di chiarire se, in mancanza dello stesso accordo, il Ministro dell'interno possa comunque procedere all'adozione del predetto decreto di riparto del Fondo;

11) con riferimento al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 1, il quale prevede che siano stabilite modalità di riparto del Fondo sperimentale previsto dal comma 2 dell'articolo differenziate, semplificate e forfettizzate per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si rileva l'esigenza di specificare maggiormente i principi in base ai quali dovranno essere adottati tali criteri differenziati per il riparto delle risorse del fondo a favore dei predetti comuni, atteso che questi ultimi rappresentano circa il 75 per cento del complesso dei comuni;

12) con riferimento al primo periodo del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale attribuisce allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni, si rileva l'opportunità di chiarire se l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito di tributi devoluti ai comuni configuri una fattispecie inedita di « compartecipazione », posto che i tributi in questione, essendo previsti e regolati da legge statale, sono e restano erariali, ancorché il relativo gettito sia devoluto;

13) con riferimento al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 dello

schema, il quale prevede che con decreto ministeriale deve essere stabilita, in sede di prima applicazione, la percentuale di compartecipazione statale ai predetti tributi, si rileva la necessità di aggiornare il termine, ivi indicato, del 30 novembre 2010, entro il quale il predetto decreto deve essere emanato;

14) con riferimento al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale dispone la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio o, comunque, al gettito devoluto ai comuni, si rileva come il nuovo meccanismo di finanziamento dei bilanci comunali, destinato a sostituire integralmente quello attuale, basato prevalentemente sui trasferimenti, non sembri disciplinare i profili temporali in base ai quali avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni stessi;

15) con riferimento alla lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale prevede che il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto è riconosciuto al Comune interessato, si segnala l'opportunità di chiarire se con il termine « finora » si intenda la data di entrata in vigore dello schema di decreto, nonché di specificare se sia assicurato al Comune il gettito derivante dall'accatastamento di immobili avvenuto a seguito di attività di accertamento cui abbia contribuito il Comune stesso;

16) ancora con riferimento alla lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di chiarire a quali tributi si faccia riferimento con la formula « maggior gettito derivante dall'accatastamento », nonché di specificare se tale gettito è assicurato al Comune interessato solo per l'esercizio in cui si procede al predetto accatastamento ovvero in via permanente;

17) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, recante un regime tributario sostitutivo su talune tipologie di

redditi da locazione di immobili, si rileva l'opportunità di articolare il regime della « cedolare secca » secondo un doppio livello di aliquote, di cui uno, pari al 20 per cento, applicabile ai redditi da locazione derivanti dai contratti di locazione a canone concordato, ed un secondo, pari al 23 per cento, applicabile ai redditi da locazione derivanti dai contratti a canone libero, al fine di ripartire più equamente tra le diverse categorie reddituali il beneficio fiscale derivante dall'abbattimento dell'imposizione su tali redditi;

18) sempre con riferimento alla disciplina sulla « cedolare secca », si segnala l'opportunità di prevedere altresì che il gettito derivante dalla previsione di un'aliquota maggiorata dell'imposta sostitutiva sia destinata a finanziare detrazioni o altri interventi in favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale che si trovino in specifiche condizioni, in particolare in favore delle famiglie numerose, anche al fine di introdurre un meccanismo virtuoso di conflitto di interessi tra proprietario e locatario dell'immobile in locazione per il quale si fruisce del regime sostitutivo della cedolare secca, che faciliti l'emersione di contratti di locazione precedentemente non dichiarati;

19) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale introduce la facoltà per il contribuente di applicare « in alternativa facoltativa » un regime tributario sostitutivo su specifiche tipologie di redditi da locazione di immobili, in luogo del regime ordinario di tassazione, si rileva l'opportunità di eliminare il termine « facoltativa » atteso che il comma già attribuisce carattere opzionale al regime della « cedolare secca »;

20) ancora con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di sostituire la dizione « determinazione del reddito fondiario » con quella « tassazione del reddito fondiario », atteso che il regime delineato dall'articolo 2 non introduce un metodo alternativo di determinazione dei redditi da

locazione, nonché di comprendere, tra i soggetti che possono optare per il regime sostitutivo della cedolare secca, oltre al proprietario, anche i titolari di diritti reali che attribuiscono il godimento dell'immobile, sulla falsariga delle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

21) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale individua l'ambito di applicazione della nuova imposta, precisando che essa opera « nella forma della cedolare secca » e stabilendo che il nuovo regime tributario trova applicazione a decorrere dal 2011, si rileva come la formula « cedolare secca » non trovi precedenti nell'ordinamento tributario italiano, e dovrebbe comunque essere più opportunamente sostituita da quella di « imposta sostitutiva »;

22) ancora con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di precisare meglio il senso della previsione secondo la quale la cedolare secca può applicarsi alle pertinenze dell'immobile solo se « locate congiuntamente all'abitazione », in particolare chiarendo se l'imposizione sostitutiva possa applicarsi anche nel caso in cui l'abitazione principale e la pertinenza siano locati con distinti contratti allo stesso soggetto;

23) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si evidenzia l'opportunità di chiarire se l'opzione per il regime tributario della cedolare secca valga per tutti i contratti di locazione stipulati dal proprietario, ovvero possa essere limitata ad uno o più di essi, se l'opzione medesima debba essere fatta al momento della stipula del contratto stesso, ovvero in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nonché di specificare se l'opzione abbia valenza annuale, ovvero abbia effetti per l'intera durata del contratto;

24) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale disciplina le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni, si

segnala l'opportunità di chiarire meglio il profilo temporale in base al quale avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni, dato che la norma non indica espressamente in favore di chi deve essere effettuato il versamento;

25) con riferimento specifico al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di chiarire meglio il senso della previsione secondo la quale non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate, la quale sembra riferirsi all'imposta di bollo e all'imposta di registro;

26) con riferimento al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 2 dello schema, il quale rinvia alle disposizioni previste per le imposte sui redditi per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, alle sanzioni, agli interessi e al contenzioso, relative all'imposta sostitutiva sulle locazioni applicano, si segnala l'esigenza di coordinare tale previsione con il dettato del comma 5, il quale prevede ipotesi di applicazione di misure sanzionatorie diverse da quelle vigenti;

27) con riferimento al comma 5 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale dispone che, in caso di omessa indicazione dei redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi si applicano, in misura raddoppiata, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, si segnala come il rinvio al solo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 comporti l'applicazione della sola sanzione in misura fissa entro i limiti ivi indicati, escludendo, quindi, l'applicazione di una sanzione stabilita in misura proporzionale all'ammontare evaso;

28) con riferimento al comma 10 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di aggiornare il termine, ivi previsto, del 31 dicembre 2010, entro il quale non si applicano le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 2 ai contratti registrati entro tale data;

29) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, introdotta e disciplinata, con decorrenza dal 2014, dagli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto, e dell'imposta municipale secondaria facoltativa, introdotta e disciplinata, con decorrenza dal 2014, dall'articolo 7 dello schema, si rileva l'opportunità di inserire un esplicito rinvio al comma 1 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 7, nei quali sono elencati singolarmente i tributi, le imposte e le tasse che saranno oggetto di sostituzione, al fine di evitare incertezze interpretative;

30) ancora con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di sopprimere le parole: « in sostituzione delle attuali », atteso che tale inciso potrebbe risultare fonte di equivoci, non indicando quali siano le forme di imposizione che saranno sostituite dalle nuove imposte municipali di cui agli articoli da 4 a 7 dello schema di decreto;

31) con riferimento agli articoli da 4 a 6 dello schema di decreto, si suggerisce l'opportunità di separare più nettamente, attraverso una distinta collocazione all'interno del provvedimento, le disposizioni relative all'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso da quelle relative all'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento;

32) con riferimento agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto, si segnala come tali disposizioni manchino di individuare, anche solo attraverso l'indicazione di una misura minima e massima, l'aliquota dell'imposta municipale propria dovuta nel caso di possesso di immobili, laddove la definizione della misura dell'aliquota costituisce un elemento essenziale per verificare se il gettito della nuova imposta municipale sia in grado di eguagliare il gettito dei tributi attualmente in vigore che dovranno confluire in essa;

33) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, dell'imposta municipale propria, si

rileva come non risulti del tutto chiara la natura della nuova imposta municipale, in quanto essa sostituisce sia imposte dirette sia imposte indirette, nonché altre tasse e tributi speciali: tale questione risulta particolarmente rilevante laddove si consideri che il provvedimento introduce due specifiche e diverse discipline relative alla medesima imposta, applicabili, rispettivamente, nelle ipotesi di possesso (in cui essa sembrerebbe presentare natura di imposta diretta) e nelle ipotesi di trasferimento (in cui essa sembrerebbe presentare natura di imposta indiretta);

34) con riferimento al comma 3 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale disciplina l'esclusione dall'applicazione dell'imposta municipale sul possesso per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, si segnala come l'intervento legislativo potrebbe rappresentare l'occasione per definire nuovamente la nozione di «abitazione principale e relative pertinenze», assicurando un opportuno coordinamento con la norma di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, relativa alla deduzione dall'imponibile IRPEF del reddito costituito dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

35) con riferimento al primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'aliquota dell'imposta municipale propria dovuta nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale sarà stabilita, entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si rileva la necessità di aggiornare il predetto termine;

36) ancora con riferimento al primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di chiarire la valenza, vincolante o meno, dell'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che deve precedere l'emanazione del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri con il quale è stabilita l'aliquota dell'imposta municipale propria;

37) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di precisare meglio le nozioni di immobile, di terreni e di aree fabbricabili, eventualmente riprendendo le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché di specificare che l'imposta municipale è dovuta sugli immobili che insistono sul territorio dello Stato, riprendendo il disposto dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 504;

38) con riferimento al comma 5 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale concede ai comuni la facoltà di introdurre, con regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, si segnala l'opportunità di chiarire che la facoltà concessa ai comuni si riferisce esclusivamente all'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, di specificare maggiormente quali siano «gli altri strumenti di deflazione del contenzioso» cui la norma si riferisce, nonché di puntualizzare meglio il rinvio ai «criteri stabiliti dal decreto legislativo» n. 218 del 1997, in quanto il citato decreto disciplina una parte degli istituti vigenti finalizzati alla deflazione del contenzioso, individuando, per ciascuna tipologia di strumento, specifiche procedure e criteri applicativi, mentre altri istituti deflattivi – quali ad esempio la transazione fiscale – sono disciplinati in altri provvedimenti recanti criteri diversi da quelli contenuti nel richiamato decreto legislativo n. 218;

39) con riferimento al comma 8 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale elenca le tipologie di immobili pubblici esenti dall'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, si segnala l'opportunità di chiarire che l'esenzione si riferisce non solo all'imposta nell'ipotesi del possesso ma anche all'imposta comu-

nale propria nell'ipotesi di trasferimento, quando il trasferimento si realizzi nei confronti dello Stato, delle regioni, degli altri enti locali, dei consorzi tra detti enti e degli enti del servizio sanitario nazionale;

40) con riferimento al primo periodo del comma 8 dell'articolo 5 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di eliminare la previsione che subordina l'esenzione dall'imposta municipale degli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale alla condizione che tali immobili si trovino nei rispettivi territori dei predetti enti, anche in considerazione del fatto che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il requisito di territorialità risulterebbe di difficile interpretazione;

41) con riferimento al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 5 dello schema di decreto, si verifichi se sia opportuno escludere dall'esenzione dell'imposta anche gli immobili posseduti dalle Camere di commercio e dalle Università, i fabbricati con destinazioni ad usi culturali, nonché i fabbricati, precedentemente dichiarati inagibili o inabitabili, che siano stati recuperati e destinati ad attività assistenziali di cui alla legge n. 104 del 1992;

42) con riferimento al primo periodo del comma 9 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede che continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi, tra l'altro, « i redditi da locazione diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 6 », dello schema, si segnala l'opportunità di specificare che tali redditi sono quelli derivanti da locazione di immobili ad uso non abitativo, in quanto il predetto comma 6 dell'articolo 4 fa in primo luogo riferimento a tutti gli immobili locati posseduti da soggetti passivi IRPEF;

43) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, si evidenzia come tale tipologia

di tributo possa comportare effetti di sperequazione nella distribuzione del gettito tra le diverse realtà municipali, anche a causa della variabilità nel tempo delle transazioni immobiliari, i quali potrebbero comportare serie difficoltà, soprattutto per i comuni di minori dimensioni, che non potrebbero essere integralmente ammortizzate dal sistema di perequazione contemplato dallo schema di decreto: a tale proposito si rileva pertanto l'opportunità di valutare come affrontare tale problematica;

44) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale disciplina il presupposto dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, prevedendo che essa è dovuta per il caso di trasferimento e, in particolare, per gli atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobili in genere, per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, si segnala l'opportunità di chiarire, in tale contesto, il regime fiscale applicabile agli atti di liberalità (donazioni), o inserendoli tra le tipologie di atti, annoverati dal comma 1, assoggettati all'imposta municipale (tenendo presente, peraltro, che la dottrina civilistica distingue tra gratuità e liberalità), ovvero, preferibilmente, integrando la lettera *b*) del comma 3, ponendo i predetti atti di liberalità accanto ai trasferimenti *mortis causa*: a tale proposito appare inoltre opportuno tenere in debito conto la rilevanza della prossimità parentale ai fini della graduazione del tributo, mediante la previsione di aliquote diversificate e/o di franchigie di imposta, e comunque parificare il trattamento tributario delle donazioni tra parenti in linea retta a quello dei trasferimenti per causa di morte tra parenti in linea retta;

45) sempre con riferimento alla formulazione del comma 1 dell'articolo 6, laddove la norma specifica che l'imposta municipale propria si applica anche « in relazione agli atti indicati al comma 9 », si rileva come il rinvio al predetto comma 9 non appaia strettamente necessario per

individuare l'ambito dell'imposta, dal momento che lo stesso comma 9 prevede esplicitamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa agli atti citati;

46) con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di riformulare tali disposizioni, nel senso di indicare direttamente l'ammontare dell'aliquota dell'imposta municipale, piuttosto che di far riferimento all'abbattimento dell'aliquota attualmente vigente in materia di imposte di registro ipotecale e catastale, ed evitando comunque di operare riferimenti generici ed imprecisi alle aliquote attualmente vigenti;

47) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto, si evidenzia, con riferimento ai trasferimenti per causa di morte, l'opportunità di prevedere una graduazione dell'imposta municipale propria prevista nell'ipotesi di trasferimento, in relazione al grado di parentela, in quanto, qualora ciò non avvenisse, il sistema impositivo disegnato dallo schema di decreto rischierebbe di creare un forte disallineamento rispetto all'attuale imposizione sui trasferimenti di beni mobili per causa di morte o per liberalità, innanzitutto nel caso di trasferimenti di partecipazioni e di aziende: a tale riguardo appare in particolare improprio equiparare il trattamento tributario delle successioni tra partenti in linea retta a quello delle successioni tra estranei;

48) con riferimento al comma 5 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale fissa in 1.000 euro la misura minima dell'imposta municipale propria in caso di trasferimento, si segnala come la previsione di tale misura minima possa risultare non congrua rispetto ai valori catastali di taluni comuni, nei quali il valore catastale degli immobili risulta mediamente più basso, anche in considerazione del fatto che le regole per la determinazione della base imponibile, nell'ottica della riforma, fanno riferimento solamente ai valori catastali (generalizzando così il sistema del cosiddetto « prezzo valore »);

49) con riferimento al comma 8 dell'articolo 6 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di chiarire che l'esenzione dall'imposta di registro, ivi prevista, per gli atti assoggettati alla nuova imposta municipale, non fa venir meno l'obbligo di chiedere la registrazione per i predetti atti;

50) con riferimento al comma 10 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, esclude dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli atti soggetti ad IVA, si evidenzia l'opportunità di coordinare tale previsione con il dettato del comma 6, ai sensi del quale per i contratti preliminari concernenti il trasferimento di beni immobili in genere l'imposta municipale è ridotta alla metà e « l'importo pagato ai sensi del presente comma è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo », precisando che tale disciplina non è applicabile ai contratti preliminari relativi a trasferimenti di beni assoggettati ad IVA;

51) ancora con riferimento al comma 10 dell'articolo 6, il quale esclude l'applicazione dell'imposta municipale propria per gli « atti costitutivi di garanzia su beni immobili », si segnala l'opportunità di specificare maggiormente la portata della predetta locuzione, al fine di chiarire se siano compresi i soli atti che attribuiscono diritti o situazioni giuridiche attive, ovvero se essa si riferisca alla più generale categoria di atti aventi efficacia costitutiva (atti, cioè, che producono « effetti costitutivi », modificando situazioni e rapporti giuridici): infatti, nella prima ipotesi, non sarebbero assoggettati all'imposta i soli atti dai quali nasce la garanzia su beni immobili (ad esempio, l'iscrizione di ipoteca), mentre, nella seconda ipotesi, non sarebbero soggetti all'imposta anche gli atti che consentono di modificare o estinguere tale garanzia (di conseguenza, anche la cancellazione di ipoteca);

52) con riferimento al comma 11 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale dispone, con finalità di riordino della disciplina, la soppressione di tutte le agevolazioni tributarie, comprese quelle

previste in leggi speciali, in relazione agli atti cui si applica l'imposta, si sottolinea come la previsione di una generale « soppressione di tutte le agevolazioni tributarie », potrebbe dar luogo a incertezze interpretative, in quanto non elenca quali agevolazioni debbano essere effettivamente soppresse, non individua la decorrenza di tali soppressioni, né disciplina le situazioni giuridiche già consolidate: a tale proposito si segnala quindi l'esigenza di chiarire se la norma soppressiva riguardi anche le agevolazioni concernenti i terreni agricoli (che l'articolo 1, comma 41, della legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità 2011 – recentemente approvata ha reso permanenti), i beni culturali, le aree inserite in piani urbanistici particolareggiati attuativi di piani di edilizia residenziale, nonché le agevolazioni che fanno riferimento alle caratteristiche soggettive dell'acquirente/beneficiario del bene trasferito (quali, ad esempio, le agevolazioni previste in favore delle ONLUS): a tale riguardo appare in particolare opportuno salvaguardare le agevolazioni relative ai trasferimenti *mortis causa* o a titolo di liberalità in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità, le agevolazioni relative ai trasferimenti in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, disposte dagli articoli 3 e 55 del decreto legislativo n. 346 del 1990, con riferimento alle finalità previste dal predetto articolo 3, nonché dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 347 del 1990; si rileva inoltre, in tale contesto, l'opportunità di salvaguardare la disciplina che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei soggetti che vendono la prima casa di abitazione ed entro un anno effettuano l'acquisto di altra casa di prima abitazione;

53) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, si rileva come la previsione della facoltatività dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria

rischi di determinare una maggiore frammentazione del panorama della fiscalità dei comuni, a detrimento della semplificazione del sistema;

54) ancora con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, si segnala come la disposizione non fornisca alcuna indicazione in merito al livello dell'aliquota dell'imposta municipale secondaria facoltativa che potrà essere istituita dai comuni a partire dal 2014, demandando, al comma 2, la disciplina generale dell'imposta stessa ad un regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali;

55) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto, si rileva come la previsione di una consultazione popolare in materia tributaria presenti elementi di criticità, anche alla luce del divieto, sancito dall'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, di referendum abrogativi in tale materia;

56) ancora con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto, si segnala come l'esclusione degli immobili ad uso abitativo dall'imposta municipale secondaria non si coniughi pienamente con la natura delle imposte sostituite e con il presupposto stesso del nuovo tributo, il quale è dato, ai sensi del comma 2, lettera a), dall'occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

57) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, si rileva come la previsione relativa all'indeducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive risulti peggiorativa rispetto al regime attuale, il quale contempla tale indeducibilità solo per quanto riguarda l'ICI;

58) con riferimento al comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di chiarire meglio, ovvero di sopprimere, l'inciso secondo cui il decreto legislativo concorre ad assicurare

« in via transitoria » l'autonomia tributaria dei comuni, anche in considerazione del fatto che tale indicazione sembra porsi in contraddizione con il tenore dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3 dello schema, i quali delineano un sistema di federalismo fiscale municipale a regime;

59) con riferimento al comma 5 dell'articolo 8 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, attribuisce alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica il potere di proporre al Governo eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, si rileva come lo strumento della Decisione di finanza pubblica è destinato ad essere sostituito nel quadro del nuovo Semestre europeo;

60) con riferimento al comma 8 dell'articolo 8 dello schema di decreto, il quale fissa al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore del decreto legislativo, si segnala

l'opportunità di verificare se tale termine risulti congruo a consentire la conclusione del processo di emanazione del decreto stesso;

61) in linea generale, si suggerisce l'opportunità di valutare se l'intervento legislativo possa costituire l'occasione per procedere anche al riordino della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) e della Tariffa di igiene ambientale;

62) con riferimento alla possibilità di introdurre un'imposta di soggiorno, qualora si intendesse procedere in tale senso, si segnala l'opportunità che l'introduzione di tale nuovo prelievo costituisca una facoltà, eventualmente riconosciuta ai soli comuni capoluoghi di provincia, vincolando il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di turismo, e prevedendo inoltre che, con regolamento governativo, siano previste modalità semplificate per la riscossione ed il versamento del tributo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03568 Fiano: Chiarimenti sulle conferenze organizzate presso le sale gestite dalla Presidenza del Consiglio	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	62
5-03588 De Pasquale: Sull'applicazione dei nuovi punteggi per il credito scolastico e le prove d'esame di maturità	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	63
5-03700 Siragusa: Corsi di formazione di lingua inglese per docenti precari di scuola primaria	60
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	64
5-03856 Ghizzoni: Sui contributi ad enti, istituzioni e fondazioni	60
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	65

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. C. 2302 Granata	61
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico. C. 1797 Petrenga	61
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisticchio	61
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.

5-03568 Fiano: Chiarimenti sulle conferenze organizzate presso le sale gestite dalla Presidenza del Consiglio.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Non corrisponde al vero, infatti, che la sala

della Presidenza del Consiglio era stata concessa unicamente per una conferenza avente ad oggetto « Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente », come sostenuto nella risposta. Sottolinea, invece, che da alcuni video apparsi su *internet*, emergerebbe che nella circostanza il professor Claudio Moffa avrebbe espresso idee negazioniste sull'olocausto degli ebrei perpetrato dal nazismo durante la seconda guerra mondiale. Ribadisce che quanto avvenuto è di estrema gravità, visto che i fatti si sono svolti in una sede istituzionale; ancor più, perché l'Esecutivo nega che la lezione, effettivamente svolta, abbia toccato tali affermazioni.

5-03588 De Pasquale: Sull'applicazione dei nuovi punteggi per il credito scolastico e le prove d'esame di maturità.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del sottosegretario Viceconte, che considera superficiale. Ricorda che il Governo ha modificato la normativa relativa al *bonus* in questione, ai fini dell'ottenimento del punteggio massimo agli esami di maturità, ma non avendo rimodulato conseguentemente i punteggi ha di fatto penalizzato gli studenti meritevoli durante tutti i cinque anni del corso di studi, con forte sperequazioni. Ribadisce quindi che la risposta del Governo si limita ad affermare la necessità di una legge, senza preannunciare altri interventi di competenza. Preannuncia quindi la propria disponibilità a presentare un provvedimento in tal senso, ma ritiene che l'Esecutivo dovrà assicurare il proprio appoggio convinto alla sua approvazione.

5-03700 Siragusa: Corsi di formazione di lingua inglese per docenti precari di scuola primaria.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. L'accesso ai corsi di formazione per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria deve essere, infatti, garantito anche agli insegnanti con contratto a tempo determinato. Questi docenti non possono veder procrastinare tale formazione al momento del loro passaggio nei ruoli, come afferma l'Esecutivo, in quanto senza la formazione per l'insegnamento della lingua, nel futuro non potranno esercitare l'insegnamento nella scuola primaria dove l'inglese è obbligatorio. Sottolinea, infine, che è stato presentato al Senato, nell'ambito dell'esame del cosiddetto decreto « milleproroghe », un emendamento in tal senso, proprio al fine di estendere tale offerta formativa anche agli insegnanti a tempo determinato.

5-03856 Ghizzoni: Sui contributi ad enti, istituzioni e fondazioni.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, con rammarico si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che l'interrogazione non si limitava solo ad affrontare la questione relativa alla decurtazione delle risorse, previste dal decreto legge n. 78 del 2010, confermata successivamente dalla legge finanziaria per il 2011 e dal cosiddetto decreto « milleproroghe ». Si richiedevano, invece, indicazioni sull'individuazione delle nuove modalità previste dalla legge per l'erogazione dei contributi finanziari dovuti. Al riguardo, rileva che – visto che tale normativa non è stata ancora emanata – si è di fronte all'ennesimo vuoto legislativo, dove l'unica notizia certa per gli enti interessati è l'ulteriore decurtazione di risorse. Stigmatizza quindi l'atteggiamento del Ministro Bondi che con il solito silenzio assordante continua a penalizzare istituti di prestigio come, ad esempio, l'Istituto storico italiano per il Medio Evo,

che non è più neanche in condizione di far fronte agli emolumenti dei propri dipendenti. Ricorda che a breve avranno inizio le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità nazionale, nell'ambito delle quali proprio questi Istituti prestigiosi sono coinvolti. Auspica che per allora intervenga una decisa azione dell'Esecutivo per la salvaguardia di tali istituzioni culturali.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 20 gennaio 2011.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

C. 2302 Granata.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 20 gennaio 2011.

Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico.

C. 1797 Petrenga.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 20 gennaio 2011.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisicchio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-03568 Fiano: Chiarimenti sulle conferenze organizzate presso le sale gestite dalla Presidenza del Consiglio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la presentazione del Master di studi di storia contemporanea presso la Sala polifunzionale di Palazzo Chigi, si fa presente quanto segue.

In data 26 aprile 2010 il Prof. Claudio Moffa – Ordinario di storia e istituzioni dei Paesi dell'Africa e dell'Asia – Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università degli studi di Teramo, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'utilizzo della Sala polifunzionale, sita nella sede di Largo Chigi n. 19 per il Master dal titolo Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente.

La Presidenza del Consiglio, tenuto conto dei numerosi giorni richiesti, autorizzava il seminario « Enrico Mattei: Una memoria ritrovata » solo per il giorno 6 maggio 2010 relativo al Master sopra indicato.

Al seminario hanno partecipato numerose personalità del mondo scientifico, culturale ed universitario, tra i quali il professor Nico Perrone dell'Università di Bari, la professoressa Bruna Bagnato dell'Università di Firenze, il dottor Giulio Giuzzi, Direttore del Giornale il Giorno.

In tale circostanza il professor Moffa ha trattato, esclusivamente, argomenti inerenti la vita di Enrico Mattei (Enrico

Matteri: Una memoria ritrovata ?) e non si è trattenuto su argomenti riguardanti la popolazione ebraica e su Israele.

Successivamente, per la data del 25 giugno 2010, il professor Moffa aveva nuovamente richiesto la Sala polifunzionale per un convegno sul terrorismo, avente per titolo « Terrorismi e medio Oriente: vecchie e nuove interpretazioni ».

In tale circostanza il professor Moffa aveva invitato personalità della Magistratura ed esperti del terrorismo, tra i quali Eric Salerno, Giornalista e Saggista, Rosario Priore, Giudice dell'inchiesta Aldo Moro e Giuseppe De Lutiis, Sociologo esperto di terrorismo.

Nell'ambito del convegno sopra menzionato, il professor Moffa avrebbe dovuto trattare il caso Mattei e la centralità della questione arabo-israeliana.

La Presidenza del Consiglio, in tale caso, dopo aver conosciuto il tema dell'intervento del professor Moffa ed avendo appreso che quest'ultimo avrebbe trattato argomenti correlati alla questione ebraica, con nota del 21 giugno 2010, a seguito di istruttoria effettuata, non ha concesso la disponibilità della Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ribadisce, pertanto, che l'unico evento autorizzato per il professor Moffa è stato il seminario su « Enrico Mattei: Una memoria ritrovata ? ».

ALLEGATO 2

5-03588 De Pasquale: Sull'applicazione dei nuovi punteggi per il credito scolastico e le prove d'esame di maturità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante con riferimento agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, chiede che vengano modificati i parametri minimi relativi ai crediti scolastici e alle prove d'esame previsti per poter beneficiare del bonus di 5 punti che le commissioni d'esame possono attribuire, atteso che la legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, ha innalzato da 20 a 25 il punteggio massimo relativo al credito scolastico e diminuito da 35 a 30 il punteggio massimo relativo alla valutazione del colloquio.

Al riguardo faccio presente che la Legge citata ha espressamente conservato le condizioni previste dalla precedente legge n. 425 del 1997 per l'attribuzione del

bonus di 5 punti, nonostante la medesima legge abbia modificato i punteggi relativi al credito scolastico ed al colloquio.

Infatti, l'articolo 3, comma 6, prevede espressamente: « ... Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti. ».

Le nuove regole mirano da una parte a valorizzare la carriera scolastica e, dall'altra, a premiare le « eccellenze ». Comunque, una modifica nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante non può che essere adottata in via legislativa.

ALLEGATO 3

5-03700 Siragusa: Corsi di formazione di lingua inglese per docenti precari di scuola primaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede che vengano estesi ai docenti non di ruolo della scuola primaria i corsi di formazione relativi al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico – comunicative e metodologiche – didattiche in lingua inglese destinati ai docenti di scuola primaria a tempo indeterminato attualmente non specializzati.

La materia è regolata dall'articolo 10, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il quale prevede che l'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Per coloro che non sono specializzati la medesima norma prescrive la partecipazione ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. Fino alla conclusione del piano di formazione sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

La norma non prevede l'estensione dei suddetti corsi ai docenti non di ruolo. Pertanto, a seguito delle comunicazioni di servizio ministeriali che istituivano il piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese destinato ai docenti della scuola primaria, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha attivato corsi di formazione aventi come destinatari i docenti di ruolo della scuola primaria non in possesso dei requisiti per insegnare l'inglese.

L'Amministrazione deve investire in risorse professionali già in servizio con contratto a tempo indeterminato, prive della specifica abilitazione per la lingua inglese, anche in base agli accordi assunti in sede di contrattazione e alla normativa vigente (articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008). L'Amministrazione stessa provvederà alla formazione dei docenti neo immessi in ruolo soltanto se sprovvisti dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.

ALLEGATO 4

5-03856 Ghizzoni: Sui contributi ad enti, istituzioni e fondazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Ghizzoni volta a conoscere stato dei contributi ai Comitati ed alle Edizioni Nazionali, nonché agli Istituti culturali.

Al riguardo preciso, per quanto riguarda l'anno 2010, che attraverso il reperimento di risorse da altri capitoli del bilancio di questa Amministrazione, è stato possibile procedere all'erogazione del contributo ai soli istituti inseriti nella Tabella di cui all'articolo 1 della legge 534/1996, con una somma ridotta di circa il 16 per cento di quanto previsto all'atto dell'emanazione della Tabella medesima, valida per il triennio 2009-2011. Le risorse in tal modo reperite non hanno tuttavia consentito l'attribuzione dei contributi annuali, ai sensi dell'articolo 8 della legge in esame, né l'istituzione di nuovi Comitati celebrativi e di Edizioni Nazionali, ad eccezione del Comitato Nazionale per il bicentenario della nascita di Cavour, isti-

tuito in considerazione del centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia.

Analogamente a quanto avvenuto nell'esercizio finanziario 2010, anche per il 2011 questo Ministero si è adoperato per integrare gli esigui fondi, stanziati dalla legge di stabilità in favore degli Istituti culturali, con risorse trasferite dal capitolo sul quale gravano i contributi dei Comitati ed Edizioni nazionali che hanno portato ad una disponibilità simile a quella dei 2010.

In tal modo potranno essere assicurati anche per il 2011 i soli contributi tabellari, se pure con una decurtazione paragonabile a quella applicata ai contributi 2010.

Quanto al disegno di legge volto a riformare, attraverso un regolamento di delegificazione, il procedimento di erogazione dei contributi alle istituzioni culturali, si rappresenta che è tuttora in corso il relativo iter.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	66
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	72

COMITATO DEI NOVE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	68
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	68
Proposta di nomina dell'avvocato Pasquale Lorenzo Federici a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Nomina n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	70
AVVERTENZA	71

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*).

Agostino GHIGLIA, *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 1.4 e 1.5, Barbato 1.6 e Mariani 1.1.

Tino IANNUZZI (PD) illustra l'emendamento Mariani 1.2, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Piffari 1.7, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Mariani 1.2 e Piffari 1.7, nonché gli identici emendamenti Piffari 1.8 e Ferranti 1.3.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, non essendo ancora stati trasmessi tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, occorre sospendere la seduta in attesa della trasmissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.10.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che – oltre al parere del Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento – sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II e VI, mentre le Commissioni XII, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno ritenuto di non doversi esprimere. Comunica altresì che la V Commissione esprimerà il parere all'Aula.

Armando DIONISI (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, segnalando peraltro l'esigenza che la maggioranza dia prova di una piena assunzione di responsabilità di fronte alla situazione di emergenza ancora in atto, che consenta, a breve, anche il superamento di talune criticità presenti nel testo trasmesso dal Senato.

Raffaella MARIANI (PD), nel richiamare sinteticamente le considerazioni critiche sul provvedimento in discussione, che avevano indotto i deputati del partito democratico a votare contro il provvedimento in prima lettura, si sofferma sulle modifiche approvate dal Senato che, salvo quella relativa alla abolizione del sito di Cava Mastroianni e quella relativa alla possibilità di realizzare discariche anche in cave abbandonate, hanno finito per rendere ancor più confuse ed onerose le

disposizioni sui soggetti, sulle competenze e sulle procedure di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

Denuncia, inoltre, l'impostazione complessiva di un provvedimento che, pur negando formalmente l'emergenza, di fatto conferma il regime emergenziale ampliandolo, addirittura, in alcuni punti, come quello particolarmente delicato che consente di derogare alle norme e procedure già derogatorie di cui all'articolo 191 del codice ambientale. Conclude, quindi, annunciando il voto contrario del gruppo del partito democratico su un provvedimento che, purtroppo, rischia ancora una volta di non dare risposte strutturali all'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) denuncia anzitutto la contraddittorietà di un provvedimento che nega l'esistenza di un'emergenza, ma che conferma molte delle norme dei precedenti decreti-legge adottati nel 2008 e nel 2009 in regime emergenziale. Critica, inoltre, in modo particolare, il reinserimento nel provvedimento in esame della norma, a suo avviso incostituzionale, che prevede una sanzione penale nei confronti dei soli cittadini della Campania, che scarica su di essi la questione vera dell'inefficacia del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti in quella regione. Esprime, poi, una netta contrarietà circa le norme che introducono deroghe ad una disciplina che già prevedeva deroghe in materie delicate come quella ambientale o quella sanitaria. Nel giudicare, infine, incomprensibili le ragioni che hanno indotto la maggioranza a respingere i pochi emendamenti presentati dall'opposizione, preannuncia il voto contrario del gruppo di Italia dei Valori sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Ghiglia il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 3909-B, come modificato dal Senato. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.25.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 20 gennaio 2011.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Carmen MOTTA (PD), nel fare presente che lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, sottolinea come il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali costituisce uno degli obiettivi prioritari del nuovo piano di

azione sulla sicurezza stradale «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010. Le misure prospettate nel piano di azione sono infatti destinate a favorire il perseguimento dell'obiettivo di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell'UE e a realizzare uno spazio comune della sicurezza stradale.

Precisa come la direttiva 2008/96, e quindi lo schema di recepimento in esame, incidano su una parte della rete stradale che contribuisce solo marginalmente alla mortalità ed alla incidentalità stradale del nostro Paese. Aggiunge poi che la maggior parte dei criteri sulla gestione della sicurezza, indicati nella direttiva europea e recepiti dallo schema di decreto in esame, non sono in sé novità assolute nel panorama italiano, né si prospettano come strumenti in grado di stravolgere l'attuale ordinamento italiano in materia di sicurezza stradale e, in generale, in tema di programmazione, progettazione e gestione del patrimonio viario.

Premette che per l'Italia la direttiva si applica alle strade nazionali che fanno parte della Rete Stradale Transeuropea (TERN) in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Tale rete in Italia conta circa 8.600 chilometri di strade come identificate nell'allegato 1, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE: di tali chilometri, poco più di 7.000 sono essenzialmente rete tariffata (autostrade), 900 sono superstrade, e meno di 600 sono strade statali ordinarie. La direttiva, quindi, trova piena e cogente applicazione solo per infrastrutture che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete italiana, ovvero infrastrutture di buona fattura, soggette a continui e costanti controlli in fase di esercizio: una parte di rete stradale, quindi, che di fatto contribuisce solo marginalmente alla mortalità ed alla incidentalità stradale del nostro Paese.

Fa notare come l'efficacia della Valutazione di Impatto sulla Sicurezza Stra-

dale (VISS) è strettamente connessa alla piena applicazione del principio di « formazione » specifica dei professionisti preposti allo svolgimento delle analisi di sicurezza. La VISS è una procedura operativa basata sull'analisi comparativa strategica dell'impatto di una nuova strada o di una modifica sostanziale della rete esistente sul livello di sicurezza della rete stradale. Nell'ambito di tale procedura dovranno essere esposte le considerazioni in materia di sicurezza stradale che hanno contribuito a scegliere la soluzione proposta; in particolare, dovrà essere quantificata l'utilità sociale di ciascun intervento, espressa in termini di potenziale capacità di riduzione degli incidenti, dei morti e dei feriti. Si tratta quindi di un elemento progettuale che dovrà essere redatto a cura del soggetto responsabile del progetto dell'opera. Al fine di evitare che tale procedura di semplice applicazione in realtà si riveli di scarsa validità e affidabilità ritiene fondamentale dare immediata applicazione alla parte del provvedimento in esame che introduce la « formazione » specifica dei professionisti preposti allo svolgimento delle analisi di sicurezza.

Le disposizioni relative alla formazione specifica dei professionisti preposti alle analisi di sicurezza stradale rappresentano infatti una delle parti più qualificanti del provvedimento in esame. Infatti una delle problematiche presenti nel dibattito nazionale sulla sicurezza stradale è quella relativa alle competenze dei membri del gruppo di analisi previsto nella Circolare LL.PP N. 3699 recante le « Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade ». Infatti nelle suddette linee guida non è prevista alcuna specifica certificazione degli *auditor*, così come accade a livello internazionale, dove esistono albi ai quali possono iscriversi gli *auditor* in possesso dei requisiti previsti.

Ribadendo che il concetto di formazione specifica nel campo della sicurezza stradale rappresenta dunque un punto cardine della direttiva e dello schema di decreto in commento, fa notare come sia fondamentale che il decreto del Ministero

per le infrastrutture e i trasporti previsto all'articolo 9 venga emanato il prima possibile, al fine di consentire l'applicazione della disciplina.

Rileva altresì che, poiché la disciplina recata dal provvedimento, che si applica alle strade nazionali che fanno parte della Rete Stradale Transeuropea (TERN) che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete italiana, può essere estesa, a norma della direttiva, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale, non comprese nella rete stradale trans europea, che sono state costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità, il termine del 1° gennaio 2021 di cui all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nel decreto anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale possa essere anticipato, qualora se ne ravvisi la praticabilità, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mediante decreto ministeriale. Dopo aver poi ritenuto poco chiaro l'articolo 1, commi 2 e 3, che rimandano l'applicazione della disciplina per la rete di interesse nazionale al 1° gennaio 2021 e demandano la disciplina della sicurezza stradale per la rete regionale e locale alle regioni, che entro il 31 dicembre 2020 dovranno adeguarsi ai principi del decreto, osserva come occorra dare maggiore evidenza alla disposizione che prevede l'applicazione della nuova disciplina, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale, non comprese nella rete stradale trans europea, esplicitando il principio, attualmente enunciato all'articolo 1, comma 4, del decreto, al comma 2 del medesimo articolo 1. Inoltre invita a valutare l'opportunità di anticipare sensibilmente il termine del 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata dal decreto da parte delle regioni per le infrastrutture di propria pertinenza.

Considerato inoltre che l'efficacia della VISS è strettamente connessa alla piena applicazione del principio di « formazione » specifica dei professionisti preposti

allo svolgimento delle analisi di sicurezza e, fino all'adozione del decreto ministeriale che stabilirà le modalità, i contenuti e i documenti costituenti la VISS, essa sarà redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I che risultano oltremodo generici, invita a valutare l'opportunità di rafforzare la VISS affidandone la redazione a soggetti indipendenti rispetto ai responsabili esecutori dell'opera. Inoltre ritiene che, nell'ambito del decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 2, relativo alla fissazione delle tariffe a carico degli enti gestori, andrebbero previste le opportune misure che tutelino i cittadini da aumenti tariffari troppo elevati e che consentano di calmierare le tariffe in caso di aumenti ingiustificati. Aggiunge poi l'importanza di procedere nel minor tempo possibile all'emanazione del decreto relativo alla VISS.

Sottolinea, in relazione all'articolo 5, comma 3, che prevede la predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un piano triennale di misure correttive dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e con bassi indici di sicurezza stradale, l'opportunità di sottoporre il predetto piano al parere delle Commissioni parlamentari competenti così come avviene per il Piano Nazionale della sicurezza stradale (articolo 2, legge 144/1999) finanziato con delibera Cipe.

Segnala inoltre che, mentre nel Piano nazionale della sicurezza stradale il concessionario si impegna a fare gli interventi necessari senza che ciò determini automaticamente un aumento tariffario, al comma 4 dell'articolo 5, si prevede, al contrario, che gli investimenti da parte del concessionario relativi al piano triennale di misure correttive vengano recuperati mediante aumenti tariffari.

Infine, in relazione a quanto proposto dal relatore sulla opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 12, precisa che, trattandosi di disposizioni non cogenti, ossia buone prassi, già in vigore dal 2001 e pienamente attuate, non ravvisa l'esigenza di sopprimere tale riferimento, considerando, al contrario, importante in-

dicare ai soggetti interessati un punto di riferimento nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi del provvedimento.

Rileva che l'articolo 8 del provvedimento, mentre demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la redazione di linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, da notificare alla Commissione europea, omette – a differenza del corrispondente articolo della direttiva, di prescriberne la pubblicazione sul *web*.

Aggiunge che nello schema di decreto in esame manca un riferimento agli articoli 10 e 11 della direttiva che instaurano un sistema coerente di scambio delle migliori prassi tra i Paesi membri dell'Unione Europea e ne prevedono un continuo miglioramento.

Infine, in relazione all'articolo 12, comma 3, ove è previsto il regime transitorio dei controlli di cui all'articolo 4, comma 1, reputa opportuno prevedere comunque un controllo finale per i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto è approvato il progetto definitivo e di prevedere altresì che i controlli per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche, di cui alla « legge obiettivo », per i quali alla data di entrata in vigore del decreto è approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i livelli di progettazione successivi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'avvocato Pasquale Lorenzo Federici a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

Nomina n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di nomina in esame è stata

trasmessa alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ed è stata assegnata alla VIII Commissione l'11 gennaio scorso. Al riguardo, segnala, anzitutto, che sulla persona di Pasquale Lorenzo Federici, proposta dal Ministro dell'ambiente, è già stata acquisita l'intesa della Regione Sardegna, cosicché risulta compiutamente rispettato l'iter procedimentale previsto dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991.

Fa presente che si tratta di un dato molto positivo che, oltre al profilo procedurale, va valutato sul piano politico, come segnale concreto di un'azione delle istituzioni statali e regionali coinvolte, condotta in conformità del principio di leale collaborazione, ed anche, evidentemente, come testimonianza della qualità e della credibilità della persona proposta per la nomina, sulla quale si è già registrato il pieno consenso fra i diversi livelli di governo interessati.

Sotto quest'ultimo profilo, ritiene opportuno sottolineare, infine, come il percorso professionale e istituzionale di Pasquale Federici riportato sinteticamente nel *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina in esame dia prova concreta di quel radicamento territoriale che costituisce, a suo avviso, la precondizione sostanziale per dare forza agli organi di direzione e di gestione di organismi complessi come i parchi nazionali e per assicurare alle loro attività l'indispensabile collaborazione delle istituzioni regionali, provinciali e comunali nonché delle forze sociali che operano sul territorio.

In relazione alle considerazioni svolte e nella certezza che la futura gestione del Parco nazionale dell'Asinara saprà garantire l'ulteriore sviluppo e la crescita dei territori interessati, propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti: *sulla disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.*

7-00413 Piffari: *sullo sviluppo dell'energia eolica.*

7-00446 Realacci: *sullo stato di definizione della normativa in materia di impianti eolici.*

7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti: *iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.*

7-00448 Realacci: *sul Gran Premio del campionato di Formula 1 nel quartiere Eur, nella città di Roma.*

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Atto n. 315.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Atto n. 308.

ALLEGATO

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Al comma 2, dopo le parole: patrimonio pubblico, aggiungere le parole: previe opportune e adeguate verifiche e nel rispetto della normativa tecnica nazionale e comunitaria.

1.4. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Al comma 2-bis, dopo le parole: trattamenti termici di rifiuti, aggiungere le seguenti: nonché a impianti di compostaggio e di biostabilizzazione

Conseguentemente:

dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

2-ter. La realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 2-bis, deve prevedere un impianto di termovalorizzazione, nonché impianti di compostaggio e di biostabilizzazione, realizzati mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente, e individuati sulla base delle indicazioni emerse dal tavolo tecnico di cui al successivo comma 2-quater.

2-quater. Ai fini dell'individuazione degli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione da realizzare urgentemente con le modalità di cui al comma 2-bis, e necessari a sostenere lo sviluppo della

raccolta differenziata, nonché al raggiungimento di un'adeguata capacità complessiva di trasformazione e trattamento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Presidente della regione attiva un tavolo tecnico, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, delle province e degli enti locali interessati. I Comuni sono obbligati a conferire prioritariamente i rifiuti presso gli impianti ubicati negli ambiti territoriali più vicini.

1.5. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere,.

1.6. Barbato, Piffari, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Al comma 2-bis, in fine, sopprimere le parole da: A tal fine il Presidente fino alla fine del comma.

1.1. Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bonavita, Realacci, Bratti, Braga, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 7-bis, sopprimere le parole: anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

***1.7.** Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi Evangelisti, Palagiano.

Al comma 7-bis, sopprimere le parole da: anche in deroga fino a 152.

***1.2.** Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bonavitacola, Realacci, Bratti, Braga, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 7-ter.

****1.8.** Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Palagiano.

Sopprimere il comma 7-ter.

****1.3.** Ferranti, Tenaglia, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bonavitacola, Realacci, Bratti, Braga, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica e abb. (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. C. 2510 Antonino Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

C. 841 Fallica e abb.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, fa presente che le proposte di legge in esame sono finalizzate a ridurre il numero degli incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni e che, a tal fine, si prevede l'introduzione della patente nautica a punti, già sperimentata con

importanti e positivi risultati nella circolazione stradale. Nell'illustrare brevemente il contenuto delle due proposte, osserva che la proposta di legge C. 841 riproduce il testo della proposta C. 1579, che la Commissione trasporti aveva esaminato nel corso della precedente legislatura, senza peraltro concluderne l'iter di approvazione. In particolare l'articolo 1, comma 1, istituisce la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, prevedendo che ad essa sia attribuito un punteggio di venti punti, che può subire decurtazioni, in base alla gravità delle violazioni, nelle misure che verranno indicate dal decreto legislativo da adottarsi in attuazione della delega prevista dal successivo articolo 4. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. Il comma 2 dispone che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio deve informare – entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata – il personale impiegato presso la banca dati. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pe-

cuniaria o siano conclusi i procedimenti per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il comma 3 prevede che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi del successivo articolo 2 e che ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal successivo articolo 2, comma 3. Il comma 4 prevede che la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti consente di riacquistare sei punti; con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti verranno stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. Il comma 5 prevede la riattribuzione del punteggio completo iniziale entro il limite di venti punti – salvo il caso di perdita totale del punteggio – nel caso in cui il soggetto titolare della patente nautica per un periodo di tre anni non violi alcuna norma di comportamento da cui derivi una decurtazione del punteggio. Il comma 6 prevede che, a seguito della perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica debba sottoporsi all'esame di idoneità tecnica e che a tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su comunicazione del personale della banca dati, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione dal competente ufficio del Ministero dei trasporti, la patente viene sospesa, con atto definitivo, a tempo indeterminato.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, una

banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica, ai fini della tutela della sicurezza in mare. Nella banca dati, le cui modalità di costituzione e aggiornamento periodico verranno stabilite da un regolamento del Ministero, vengono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. L'articolo 3, comma 1, istituisce il patentino nautico a punti per la guida dei natanti che non rientrano fra quelli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente. Esso viene conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti. Con decreti del Ministero dei trasporti dovrà essere disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti. L'articolo 4 infine delega il Governo ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati; prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.

L'abbinata proposta C. 3644 ha un contenuto in larga parte corrispondente a quello della C. 841, salve alcune specifiche differenze. L'articolo 1, al comma 1, specifica le finalità dell'iniziativa, volte a ridurre le violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e gli incidenti che ne possono derivare. Il comma 2 dello stesso articolo 1 istituisce la patente nau-

tica a punti, mentre l'articolo 2 reca una disciplina che risulta analoga a quella della proposta di legge A.C. 841. Al comma 5, si pone un termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai fini dei corsi di aggiornamento, reca i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi stessi. L'articolo 2, comma 1, istituisce, oltre alla banca dati dei natanti, un archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, previsione non presente nella proposta di legge C. 841. Nell'archivio vengono riportati i dati relativi agli incidenti e di violazione delle norme che comportano decurtazione del punteggio della patente. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della banca dati, specificati dal comma 2, sono previsti, oltre agli elementi relativi allo stato giuridico del costruttore, del mandatario e del conducente, anche i dati relativi al proprietario, ovvero dell'utilizzatore a seguito di *leasing* o di usufrutto. L'articolo 4 istituisce una patente nautica a punti per la guida di particolari tipi di natanti, con propulsione a motore, laddove, come sopra accennato, l'articolo 3 della proposta di legge C. 841 istituisce il patentino nautico per tutti i natanti non compresi nella previsione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005. La perdita totale del punteggio comporta la sospensione della patente fino al superamento di un nuovo esame di idoneità. La mancanza per due anni di violazioni di norme che determinano decurtazioni consente al termine di tale periodo di riacquisire due punti; il limite massimo di punti accreditabili è fissato a dieci. L'articolo 5 infine reca una delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per definire le sanzioni connesse alle violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente a punti. I principi direttivi coincidono con quelli, sopra illustrati, previsti dalla proposta di legge C. 841. Osserva che viene

peraltro aggiunto un ulteriore principio direttivo, con la previsione del rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti i quali svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, che deve essere collegato al meccanismo di decurtazione di punti previsto per la patente nautica, prevedendone nei casi più gravi la sospensione o il ritiro.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nell'apprezzare l'approfondimento compiuto dal relatore, osserva che la proposta di legge in oggetto tratta di un argomento di assoluta rilevanza, come dimostrano anche i numerosi incidenti che si verificano in mare nella stagione estiva, sul quale è opportuno e urgente avviare un dibattito parlamentare. Ritenendo necessario svolgere un'attenta istruttoria delle proposte di legge in esame, si riserva quindi di intervenire in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

C. 3681 Velo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 dicembre scorso il relatore, onorevole Toto, ha svolto la relazione illustrativa e il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva che si tratta di un tema di grande rilievo, che riveste particolare importanza nell'ambito del Piano della logi-

stica elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, come peraltro già ha avuto occasione di sottolineare durante la sua audizione, recentemente avviata dalla Commissione trasporti, in merito ai contenuti del Piano stesso.

Giudicando opportuno un adeguato approfondimento delle proposte sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo giuridico, si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

C. 2510 Antonino Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 dicembre scorso il relatore, onorevole Garofalo, ha svolto la relazione illustrativa e il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, essendo in corso incontri tra Governo e Regioni che stanno dando importanti risultati sul tema oggetto del provvedimento, ritiene opportuno intervenire in una successiva seduta, anche alla luce degli esiti dei citati incontri.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Sui lavori della Commissione	78

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. Uno dei processi di maggiore rilievo in corso nel nostro Paese è certamente quello dell'invecchiamento demografico. È necessario quindi che i governi siano in grado di governare tale processo attivando adeguati interventi atti a mitigare il grado di problematicità conseguente al processo di invecchiamento della popolazione. Un approccio volto a

considerare l'anzianità come risorsa e non esclusivamente come una problematica da affrontare sotto il profilo degli interventi socio-sanitari è la chiave per ridisegnare le politiche a tutela delle persone anziane.

Fa presente, poi, che la piena partecipazione dell'anziano nel processo di crescita complessiva della società non può limitarsi solo a restituirgli la funzione e il ruolo sociale che gli consentano di esprimere la sua identità, ma presuppone anche che egli sia messo in grado di immettere nella società la linfa vitale sviluppata con l'esperienza. Gli anziani debbono essere considerati fattori di equilibrio sociale e fonte di valori da trasmettere alle altre generazioni.

Osserva, quindi, che la proposta di legge in esame intende rivalutare il ruolo della persona anziana nell'attuale contesto politico e culturale per permetterle di realizzarsi, assicurandole il benessere psico-fisico e sociale proprio della sua età e del suo stato. Le norme contenute nella proposta di legge in esame, in quanto introducono una nuova tipologia di contratto di lavoro, sono riconducibili, in linea generale, alla materia di legislazione esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

Ricorda che il provvedimento si compone di sette articoli. L'articolo 1 prevede la facoltà, per le amministrazioni locali, di impiegare le persone anziane nelle attività lavorative di utilità sociale di cui al successivo articolo 5 (culturale, sportiva o ricreativa) e utilizzarle presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro.

L'articolo 2 prevede che lo svolgimento di tali attività avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato che comporta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la compatibilità di tale attività con le condizioni di salute, con le esperienze di vita e di lavoro e con le attitudini della persona anziana.

L'articolo 3 stabilisce che i compensi, derivanti dai lavori di utilità sociale svolti dalle persone anziane, sono corrisposti in modo forfetario e consistono nella concessione di buoni pasto, di abbonamenti gratuiti per i trasporti pubblici locali o per le palestre, nonché per manifestazioni e spettacoli. I richiamati compensi non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali, assistenziali, sociali e sanitarie. L'elenco di questi servizi non è tassativo ma indicativo; in tal modo, si permette agli enti locali di individuare quali tra questi servizi offrire a titolo di compenso, secondo le proprie possibilità.

L'articolo 4 prevede l'obbligo per le amministrazioni locali che ricorrono all'impiego di persone anziane, di stipulare una polizza contro i rischi di infortunio, nonché di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell'attività svolta.

L'articolo 5 definisce i lavori di utilità sociale, stabilendo che sono tali i lavori: di carattere sociale, consistenti in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie; di carattere civile, consistenti in attività per la tutela e il miglioramento della qualità della vita; di carattere culturale, consistenti in attività per la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio storico, artistico e ambientale, nonché in attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva. In

ogni caso, tali lavori non devono essere in contrasto con le iniziative previste dalla legislazione vigente, volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette.

L'articolo 6 dispone che l'affidamento dei lavori di utilità sociale alle persone anziane avvenga mediante delibera dell'amministrazione locale secondo criteri preventivamente stabiliti dalla medesima amministrazione e resi noti mediante pubblici avvisi nell'albo pretorio del comune dove l'attività è svolta. Il finanziamento dei lavori di pubblica utilità è a carico delle amministrazioni locali, che sono tenute a provvedervi con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7, infine, dispone l'obbligo, per i soli comuni, di organizzare annualmente una conferenza volta a valutare le iniziative svolte durante l'anno e a programmare quelle per l'anno successivo, con la partecipazione dei consigli circoscrizionali.

Sui lavori della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver preannunciato la presentazione di una proposta di legge sulla materia in discorso da parte del suo gruppo, desidera richiamare l'attenzione della Commissione sulle modalità di svolgimento dei lavori del Comitato ristretto nominato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge n. 919 Marinello e abbinate, in materia di assistenza psichiatrica. Il suo gruppo, infatti, ha deciso di partecipare ai lavori del Comitato, sebbene, nel corso dell'esame preliminare, fossero emersi forti dissensi nei confronti delle posizioni del relatore. Tuttavia, deve rilevare che, a parte il relatore, nessun deputato di altri gruppi partecipa alle riunioni del Comitato e che, per giunta, il confronto in quella sede procede in modo a dir poco insolito. Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo chiederà al relatore di presentare al Comitato il testo dei primi articoli del testo

base, come risultante dalle modifiche apportate dallo stesso relatore sulla base del confronto svoltosi in seno al Comitato medesimo.

Lucio BARANI (Pdl) esprime perplessità per l'intervento della collega Miotto, dal momento che la mancata partecipazione di alcuni membri del Comitato non ne inficia minimamente la rappresentatività, né la capacità di pervenire all'elaborazione di un testo unificato condiviso. Invita, peraltro, la collega Miotto a tenere distinti gli aspetti procedurali da quanto attiene, piuttosto, alla valutazione del suo gruppo circa l'opportunità di un intervento normativo in materia di assistenza psichiatrica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la questione sollevata dalla collega Miotto coincide solo in parte con quella su cui si è soffermato l'onorevole Barani. In proposito, segnala che, sotto il profilo procedurale, il relatore dovrà comunque presentare alla Commissione una proposta di testo unificato, elaborata dal Comitato ristretto. Auspica, in ogni caso, che i membri del Comitato ristretto partecipino in modo più assiduo alle prossime riunioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302. (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i>)	81
ALLEGATO (<i>Proposta di rilievi del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	86

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi espressi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore si era riservato di formalizzare una proposta di rilievi, elaborata anche sulla base dei contatti intercorsi tra i gruppi in via informale.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, illustra una proposta di rilievi (*vedi allegato*) che ha predisposto tenendo conto dei numerosi suggerimenti pervenuti da parte dei gruppi, sottolineando la rilevanza delle indicazioni che verranno espresse dalla Commissione, anche alla luce della disponibilità manifestata in questa sede dal sottosegretario Saglia. Infatti, nel piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili trasmesso a luglio dal Governo alla Commissione europea è stata data grande importanza al contributo delle biomasse fornite dal mondo agricolo per la produzione di energia da fonti rinnovabili; ne consegue la rilevanza strategica della dimensione agricola nell'ambito delle attuali scelte di politica energetica.

Nel sottolineare che il provvedimento in esame mette finalmente ordine nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili, si sofferma sui punti qualificanti della sua proposta.

In particolare, con il rilievo numero 2), si chiede la riduzione dei tempi di emanazione dei decreti attuativi a sei mesi, al fine di accelerare l'attuazione della nuova disciplina.

Per quanto riguarda il rilievo numero 3), con il quale si chiede di dare maggiore

impulso alla produzione di energia termica da biomasse agricole, sottolinea l'esigenza di incentivi per la « rottamazione » di impianti che producono polveri sottili e che risultano maggiormente inquinanti e per le mini reti di teleriscaldamento.

Un ulteriore rilievo, riportato al numero 5), riguarda la necessità di affrontare finalmente il problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, che sono stati i primi ad investire nel settore e che tuttavia non godono del sistema di incentivazione vigente.

Il rilievo di cui al numero 6) affronta la questione degli impianti fotovoltaici su aree agricole. Al fine di non trasformare la natura dell'azienda agricola e di ribadire che l'attività energetica deve essere di supporto all'attività agricola, sono stati previsti limiti tali che sarà sostanzialmente consentito al massimo solo l'8 per cento della superficie disponibile.

Segnala altresì, fra gli altri, i rilievi di cui al numero 10), che consente di caricare il peso gli incentivi previsti all'articolo 19, al comma 1, lettera c), sulla tariffazione del gas naturale, anziché sulle tariffe elettriche, e al numero 11), che raccomanda che l'accesso agli incentivi sia possibile anche in caso di cessione dell'energia termica ed elettrica prodotta, al fine di determinare opportunità di reddito integrativo per gli imprenditori agricoli.

Si sofferma, da ultimo, sulla rilevanza data al principio della filiera corta, della tracciabilità e della compatibilità ambientale, nell'utilizzo e nel trasporto delle biomasse.

Nel ringraziare i colleghi che hanno collaborato alla sua stesura, auspica che la proposta di rilievi possa riscuotere consenso unanime dei componenti la Commissione.

Carlo NOLA (Pdl) apprezza particolarmente il rilievo numero 5), che invita ad individuare una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007 ai quali non sia applica il sistema di incentivazione di cui

alle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007. Ritiene a tale riguardo che dovrebbe essere rimossa la singolare circostanza per la quale tali impianti, pur avendo raccolto per primi l'appello della pubblica amministrazione, non hanno potuto beneficiare delle incentivazioni successivamente introdotte dal legislatore.

Ricorda che tale problema è stato affrontato più volte dalla Commissione, in senso positivo, anche con il supporto del Governo, ma le soluzioni individuate hanno trovato tuttavia ostacoli in sede di Commissione Bilancio. Al riguardo, fa tuttavia presente che il Gestore dei servizi elettrici (GSE) ha precisato che la norma non recherebbe alcun onere in forma diretta allo Stato italiano, essendo l'incentivo a totale carico degli utenti. Pertanto, non appaiono fondati i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, che avrebbe comunque paventato l'esistenza di oneri indiretti per lo Stato a causa di un maggiore peso della bolletta delle pubbliche amministrazioni. Ritiene che queste considerazioni dovrebbero essere sottoposte anche alle Commissioni riunite VIII e X.

Luca SANI (PD) manifesta perplessità per la limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli sulla base di un principio meramente quantitativo. Ritiene infatti che per tutelare l'attività agricola e ribadire il carattere integrativo del reddito derivante dalle attività agroenergetiche, sarebbe stato preferibile prevedere vincoli relativi al mantenimento dell'attività agricola tradizionale sul fondo. Paventa pertanto la possibilità che si verifichi in futuro l'esistenza di campi fotovoltaici quali uniche attività presenti sui fondi agricoli con la scomparsa delle coltivazioni sulle restanti parti, con i conseguenti effetti negativi in termini di perdita di produzione agricola e di presidio del territorio. Il lavoro della Commissione, pur positivo, andrebbe perciò rafforzato nel senso indicato.

Ritiene inoltre che andrebbe sottolineata con maggiore nettezza l'esigenza di salvaguardare le prerogative dei comuni

nella pianificazione e nella gestione del proprio territorio, con particolare riferimento a quello agricolo, vista la rilevanza dell'attività dei comuni nella tutela del territorio e del paesaggio.

Monica FAENZI (Pdl), nel concordare con il collega Sani circa la necessità di salvaguardare la prevalenza dell'attività agricola nell'utilizzo dei fondi agricoli, cita ad esempio la propria personale esperienza di sindaco di un comune della Toscana, che ha imposto la regola dell'autoconsumo agli agricoltori produttori di energia, in modo da mantenere la prevalenza dell'attività agricola. Osserva però che tale circostanza non si sta ripetendo in altri comuni del territorio. Si riferisce in particolare al comune di Roccastrada, in Maremma, dove sono previsti progetti di campi fotovoltaici di notevole entità, in ordine ai quali invita il Partito Democratico a sostenere le iniziative volte ad evitare una significativa riduzione dell'attività agricola e il deturpamento del territorio.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per la disponibilità del relatore e per il confronto serio ed approfondito sviluppatosi in Commissione.

Ricorda che in Italia, in tema di energie da fonti rinnovabili, si è spesso assistito a scempi ed ingiustizie, ad iniziative frammentarie e anche di segno opposto, che hanno consentito gravi speculazioni sul territorio. Ritiene pertanto che la Commissione abbia dimostrato una grande responsabilità, che si augura possa essere corrisposta dalle Commissioni di merito con l'accettazione dei rilievi che oggi verranno approvati. Ritiene inoltre decisivo vigilare sull'attuazione che verrà data al decreto legislativo attraverso i successivi decreti ministeriali di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e delle risorse agricole.

Sottolinea quindi che oggi la Conferenza Unificata dovrà dare il parere sullo schema di decreto legislativo. Si tratta di un passaggio importante sul piano istituzionale, perché il decreto legislativo si

inserisce in un complessivo quadro normativo, che vede intrecciate le competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento, a differenza del testo unificato delle proposte di legge C. 337 e abbinate, elaborato dal Comitato ristretto della Commissione, non interviene con norme generali sull'assetto di tali competenze, essendo finalizzato a dettare le regole per il recepimento della direttiva europea. Tuttavia, in base all'ordinamento vigente, le regioni sono in ogni caso chiamate a concorrere alla sua attuazione e al perseguimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea.

Osserva quindi che la proposta del relatore è condivisibile, anche se avrebbe dovuto forse essere più netta nella esplicitazione degli obiettivi della Commissione, che ritiene l'attività agricola diretta primariamente alla produzione di cibo e considera l'attività energetica necessaria per l'integrazione dei redditi agricoli e per il raggiungimento degli obiettivi per il 2020; ne consegue che è necessario armonizzare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, considerato che il territorio è un bene comune. Ritiene in ogni caso che nella proposta del relatore tali indicazioni siano presenti in diversi passaggi.

In conclusione, affida anche al Presidente, oltre che al Governo il compito di operare affinché i rilievi della Commissione possano essere recepiti nell'interesse generale dell'agricoltura e del Paese.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che gli obiettivi che la Commissione si è proposta sul tema in discussione sono quelli di recepire la direttiva dell'Unione europea e di ottenere, al contempo, che ciò avvenga salvaguardando gli interessi degli agricoltori, nella convinzione dell'importanza della loro attività per la tutela del territorio.

Al riguardo, apprezza il lavoro svolto dal relatore sulla base delle richieste formulate dai gruppi, compreso il gruppo IdV, preannunciando che voterà a favore della sua proposta, anche se mantiene alcune perplessità sul provvedimento. Au-

spica infine che la pronuncia della Commissione sia recepita dalle Commissioni di merito e dal Governo.

Mario PEPE (PD), nel prendere atto dell'ampio consenso registratosi sulla proposta del relatore, richiama tuttavia l'attenzione sulla questione istituzionale evidenziata dalla collega Servodio.

Rileva infatti che già esistono piani regionali e provinciali sulle energie rinnovabili, che sono in corso di attuazione e che dovranno essere resi compatibili con la nuova disciplina legislativa. Tale questione, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere richiamata nel rilievo di cui al numero 6), concernente gli impianti fotovoltaici. Al riguardo, osserva altresì che si registra un orientamento « dualistico »: da un lato, si sottolinea l'obiettivo di salvaguardare e tutelare l'agricoltura, la sua competitività e le produzioni di qualità; dall'altro, accettando l'indirizzo europeo, si spingono gli agricoltori a realizzare impianti fotovoltaici, con il rischio di far scomparire l'agricoltura. Si domanda pertanto perché la Commissione non ritenga di affermare che per tali finalità dovrebbero essere utilizzati i terreni marginali, improduttivi o abbandonati. Se si consente che vengano utilizzati tutti i terreni agricoli, senza distinzioni, teme infatti che determineranno le condizioni per un depauperamento del territorio e della produzione agricola.

Quanto all'inserimento degli enti pubblici tra i soggetti cui è riservata la possibilità di chiedere l'autorizzazione per la costruzione di impianti fotovoltaici a terra, ritiene che, anche in considerazione dei provvedimenti sul federalismo, meglio sarebbe stato specificare più in dettaglio a quali enti e a quali terreni si intende far riferimento. Ancora una volta, infatti, è necessario sottolineare che l'indirizzo della Commissione è ispirato ad una logica « agricola », piuttosto che alle logiche puramente economiche e industriali, proprie di altri settori.

Teresio DELFINO (UdC), premesso che il tema delle agroenergie è di complessità

tale da richiedere continui approfondimenti, giudica positivamente la proposta del relatore, pur se perfezionabile.

Ricorda quindi che tale tema coinvolge le competenze dello Stato e delle regioni, in quanto riguarda la gestione del territorio e la produzione di energia. Al riguardo, insieme al mondo agricolo, bisogna avere la consapevolezza che il territorio è un bene « finito » e su questa base definire i piani energetici e la quota di energia derivante dalle biomasse che dovrebbe essere ulteriormente prodotta.

Giudica poi positivo il rilievo di cui al numero 5) della proposta del relatore, con il quale si chiede che sia individuata una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007. Infatti, indipendentemente dalla verifica della funzionalità di tali impianti, considera giusto un riconoscimento nei confronti di coloro che per primi hanno investito per la valorizzazione delle aziende agricole.

Voterà pertanto a favore della proposta del relatore, anche perché una deliberazione unanime potrà rafforzare gli indirizzi della Commissione Agricoltura. Si augura altresì che il relatore e il Presidente vorranno adoperarsi affinché essi siano pienamente recepiti, confidando che i rapporti con le altre Commissioni competenti saranno ispirati al principio della leale collaborazione.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), nell'associarsi ai colleghi già intervenuti nel dibattito, ritiene opportuno segnalare che il Ministero dello sviluppo economico non ha elaborato la « Strategia energetica nazionale », prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, quale strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale, che avrebbe dovuto indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo della politica energetica nazionale e nel cui ambito avrebbe dovuto collocarsi il provvedimento in esame.

Ricorda poi che il settore delle energie rinnovabili è fortemente incentivato con

risorse pubbliche e a carico delle bollette pagate dai cittadini (per circa 3 miliardi di euro, che diventeranno 5 miliardi nel 2015 e 7 miliardi nel 2020, di cui 3,5 per il settore fotovoltaico). Proprio per questo, il decreto legislativo dovrà essere effettivamente utile, anche per l'agricoltura, e tale da evitare che vi possa essere un uso distorto o non efficiente delle risorse di tutti.

Nel merito della proposta del relatore, osserva che nel rilievo di cui al numero 6), concernente gli impianti fotovoltaici, avrebbe potuto essere meglio esplicitato il necessario equilibrio tra le esigenze dell'agricoltura e dell'industria. In particolare, ritiene che gli incentivi dovrebbero essere legati all'efficienza intrinseca degli impianti e quindi riconosciuti agli impianti che dimostrino di essere economicamente sostenibili anche nel medio-lungo periodo. Ringraziando poi la collega Servodio per il contributo offerto, ritiene che, per quanto riguarda le biomasse, il provvedimento potrà recare maggiori benefici agli agricoltori.

Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, che ha accolto le molteplici osservazioni pervenute dai gruppi.

Sottolinea poi che il provvedimento in esame determinerà una positiva semplificazione del quadro normativo e degli oneri burocratici, particolarmente complessi nel settore delle fonti rinnovabili di energia. Si tratta infatti di un settore relativamente nuovo, nel quale gli agricoltori assumono

un ruolo importante, dovendo tuttavia affrontare vincoli e criticità notevoli sul piano tecnico-burocratico.

Manifesta poi apprezzamento per il rilievo di cui al numero 5) della proposta del relatore, che affronta il problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007. Infatti, ritiene doveroso un riconoscimento nei confronti di coloro che per primi hanno creduto nelle fonti rinnovabili e che sono stati tuttavia esclusi dai più recenti sistemi di incentivazione. Nel ricordare che la Commissione ha già più volte tentato di trovare una adeguata soluzione a tale problema, auspica che stavolta il risultato possa essere finalmente conseguito.

Valuta infine positivamente il rilievo di cui al numero 6), che consente anche agli enti religiosi e del settore « *no profit* » la possibilità di essere autorizzati all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Giuseppina SERVODIO (PD) ribadisce il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ringraziare il relatore e i colleghi per il lavoro che insieme hanno saputo compiere, confida che i relativi risultati saranno recepiti dalle Commissioni di merito e dal Governo nell'elaborazione definitiva del provvedimento in esame e nella sua attuazione.

La Commissione approva infine la proposta di rilievi presentata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 302).

**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Atto n. 302),

premesso che:

il presente schema di decreto legislativo ha la sua fonte normativa primaria nell'articolo 17, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (la cosiddetta « legge comunitaria 2009 »), che reca i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2009/28 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

con la suddetta direttiva 2009/28, l'Unione europea ha implementato la propria politica in materia di riduzione dei gas serra, attraverso l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, superando le precedenti direttive 2001/77 e 2003/30, in materia, rispettivamente, di elettricità da fonti rinnovabili e di biocarburanti;

il nuovo quadro normativo comunitario è finalizzato a concentrare lo sforzo in funzione del raggiungimento del già individuato obiettivo del cosiddetto « 20-20-20 » che, come noto, prevede, entro il

2020: la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra; il risparmio energetico del 20 per cento, l'innalzamento al 20 per cento del livello di consumo di energia da fonti rinnovabili;

tale obiettivo, che riguarda globalmente l'intera Unione europea, è ripartito in obiettivi particolari nazionali che, per quanto riguarda l'Italia, prevedono che il 17 per cento dei consumi finali di energia siano assicurati da fonti rinnovabili. Per il settore dei trasporti è, altresì, prevista una quota di « carburanti verdi » pari ad almeno il 10 per cento del consumo finale di energia, sempre entro il 2020;

in riferimento a tali obiettivi, il Governo, nel luglio 2010, ha trasmesso alla Commissione europea il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili (PAN), nel quale, tra le altre cose, è previsto che il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili da produrre entro il 2020 debba derivare da biomasse;

rilevato che:

il presente provvedimento assume, di fatto, il significato di norma di attuazione del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili;

ai fini della corretta attuazione del Piano, considerate le indicazioni dallo stesso recate in riferimento alla quota di energia da fonti rinnovabili che dovrà essere ottenuta a partire dalle biomasse, il settore agricolo assume un ruolo di assoluta rilevanza nell'ambito della politica energetica nazionale;

conseguentemente, la necessità di considerare adeguatamente la dimensione agricola nell'ambito delle attuali scelte di politica energetica assume rilevanza strategica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, a condizione che vengano accolti i seguenti rilievi:

1. che venga ulteriormente assicurato il sostegno agli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica e di produzione di biogas di proprietà delle aziende agricole nonché agli impianti di generazione diffusa, ossia di potenza elettrica installata inferiore a 1 MW, per i quali non devono essere previsti vincoli eccessivi relativamente alle priorità di uso delle biomasse;

2. che i tempi di emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo siano ridotti a sei mesi anziché un anno;

3. che sia dato un maggiore impulso alla produzione di energia termica da biomasse agricole, stante la necessità di conseguire gli obiettivi nazionali previsti dal PAN in base ai quali circa il 48 per cento della produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2020 dovrà derivare proprio dalla valorizzazione dell'energia termica. A tale fine, la normativa di recepimento dovrebbe prevedere, all'articolo 26, comma 1:

a) un intervento di detrazione fiscale per la « rottamazione » di apparecchi termici utilizzati a scala domestica di tipo tradizionale (stufe e caminetti a fiamma aperta) con la installazione di moderni apparecchi (stufe, inserti, caldaie) alimentati a biomasse legnose (legna a pezzi, cippato o pellet), che garantiscano le classi di efficienza più elevate previste dalle norme europee, certificati da organismo accreditato;

b) un intervento per promuovere le mini reti di teleriscaldamento alimentate a biomasse legnose con potenze fino a 1000

kWt, che preveda un incentivo per kW termico erogato dalla rete. Per la contabilizzazione dei kW è possibile avvalersi di strumenti a controllo remoto;

c) al fine di evitare un blocco degli investimenti finalizzati alla produzione di energia termica e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni fino al 31 dicembre 2012, che gli incentivi previsti dall'articolo 26 siano estesi agli impianti realizzati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto legislativo;

4. che il limite all'impiego delle biomasse previsto all'articolo 9, comma 5, qualora regioni e province autonome ritenessero che la combustione delle stesse possa determinare un problema per la qualità dell'aria, non penalizzi gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti, certificate da organismo accreditato e che presentano un alto livello di efficienza e bassissime emissioni, alimentate da legno vergine così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte quinta, Allegato X, parte II, sezione 4;

5. che sia individuata una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, ai quali non si applica il sistema di incentivazione di cui alla legge n. 296 del 2006 e alla legge n. 244 del 2007. Al fine di evitare la chiusura di tali impianti, che producono effetti ambientali positivi sulle acque e sulle emissioni atmosferiche attraverso una migliore gestione degli effluenti zootecnici, si ritiene opportuno estendere anche ad essi la tariffa onnicomprensiva e/o il coefficiente moltiplicatore dei certificati verdi;

6. per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, sia previsto quanto segue:

6.1. nell'ambito dei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, si preveda che possano richiedere l'autorizzazione per la costruzione di impianti fotovoltaici a terra esclusivamente:

a) i coltivatori diretti o imprenditori agricoli che abbiano in coltivazione

terreni di proprietà, in locazione o in diritto d'uso secondo la dichiarazione annuale di programma agronomico (PAC);

b) gli enti pubblici;

c) le proprietà collettive quali comunanze e usi civici;

d) gli enti religiosi, parrocchie, diocesi soggetti a tutela e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

6.2. che le aziende agricole, il cui titolare possiede la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi della legge 29 marzo 2004, n. 99, e i comuni con meno di 5.000 abitanti potranno beneficiare di agevolazioni per l'investimento iniziale che saranno previste e disciplinate con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

6.3. che i soggetti indicati al numero 6.1. possano presentare e realizzare progetti di impianti fotovoltaici a terra per una potenza pari a 50 kWep (elettrico prodotto) per ogni ettaro di superficie agricola coltivata o comunque sfruttata a tal fine. Il limite massimo di potenza che l'impianto a terra potrà avere per ogni richiedente dovrà essere fissato in 1MWep. Gli enti pubblici che intendano realizzare detti impianti, con limite di potenza di 1MWep, potranno farlo indipendentemente dalla superficie posseduta. I soggetti che possiedono una superficie superiore ai cento ettari potranno richiedere per ogni cento ettari posseduti un ulteriore MWep da installare sino al raggiungimento del limite massimo di 5 MWep installati. In tale ultima ipotesi dovrà essere osservata una distanza minima di tre chilometri tra un impianto e l'altro. Ogni richiedente dovrà presentare adeguato progetto di piantumazione e inserimento paesaggistico così da limitare l'impatto sulla componente;

6.4. che con successivo regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali venga definita la pos-

sibilità di cessione o locazione degli impianti fotovoltaici installati, fissandone condizioni e modalità;

6.5. che sia riconosciuta ai soggetti richiedenti la facoltà di cedere i crediti GSE futuri;

6.6. che ai fini della presente normativa gli elementi fotovoltaici possano essere inseriti sulle coperture delle serre agricole, delle stalle zootecniche e degli annessi agricoli. La realizzazione di tali strutture rimarrà regolata dalla vigente disciplina urbanistica. I proprietari di dette strutture potranno cedere a società terze il diritto alla costruzione di impianti fotovoltaici. Relativamente alle serre agricole i soggetti richiedenti avranno l'obbligo di produrre la documentazione relativa al piano di impresa orto-floro-vivaistico con relativa documentazione di sbocchi di mercato (pre-contratti) così come individuato dal piano di sviluppo rurale (PSR);

7. si sottolinea l'importanza di ricomprendere nel decreto legislativo anche le bioraffinerie e i bioprodotto. A tal fine, occorre modificare l'articolo 2, aggiungendo le seguenti definizioni: «*o-bis*) bioraffineria: sistema che integra processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di ottenere prodotti energetici, materiali e sostanze chimiche ad alto valore aggiunto; *o-ter*) bioprodotto: beni realizzati a partire da materie prime biologiche rinnovabili, come piante erbacee, alberi o parti di esse, utilizzati sia come beni di consumo sia come materie prime in processi industriali contenenti almeno il 30 per cento di carbonio da fonte rinnovabile. Non comprende i prodotti tradizionali a base di carta e di legno». Conseguentemente, all'articolo 29-*bis*, al comma 1, all'alinea, dopo le parole «e industriale» occorre aggiungere le seguenti: «e per lo sviluppo di bioraffinerie». Al medesimo articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *b*), occorre aggiungere, in fine, il seguente punto: «*v*) progetti di promozione di bioraffinerie e bioprodotto»;

8. all'articolo 4, al comma 3, la nozione di « aree contigue » non è sufficientemente precisa e nell'interesse dell'agricoltura sarebbe opportuno parlare di « siti » per contenere il margine di discrezionalità troppo ampio, lasciato alle regioni ed alle province autonome;

9. con riguardo all'articolo 6, comma 2, si segnala che spesso gli elaborati tecnici del gestore di rete tardano ad essere forniti e ciò contribuisce a rallentare la conclusione del procedimento autorizzativo. Andrebbe dunque valutata l'opportunità di prevedere in alternativa che sia allegata alla dichiarazione l'accettazione del preventivo messo a disposizione dal gestore di rete;

10. all'articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. » In tal modo, analogamente a quanto previsto all'articolo 26, comma 4, viene alleggerito l'eccessivo peso derivante dai sistemi incentivanti previsti dal presente provvedimento a carico della componente A3 delle tariffe elettriche;

11. all'articolo 22, comma 2, lettera f), viene utilizzata l'espressione: « asserviti alle attività agricole ». Appare necessario chiarire che l'accesso ai previsti incentivi sia possibile anche in caso di cessione dell'energia termica ed elettrica prodotta, al fine di determinare opportunità di reddito integrativo per gli imprenditori agricoli e, quindi, maggior interesse ad impegnarsi nelle relative attività di produzione di energia;

12. le disposizioni recate dall'articolo 22, comma 3, lettera b), sembrano escludere dai benefici le colture energetiche dedicate nel settore del biogas. Ferme restando le priorità evidenziate, si rileva l'esigenza di prevedere la possibilità di utilizzo di dette colture, pur entro limiti definiti;

13. al medesimo articolo 22, comma 3, lettera b), dopo le parole « filiere corte »

siano inserite le seguenti: « di cui sia garantita la tracciabilità e la compatibilità ambientale del trasporto »;

14. all'articolo 27, il pur apprezzabilissimo sforzo di semplificazione non sembra offrire le garanzie necessarie ad assicurare il superamento dei problemi già evidenziatisi con il precedente sistema dei certificati verdi. Al riguardo, si evidenzia la necessità di prevedere, anche in sede di redazione dei decreti attuativi, l'attivazione di un sistema incentivante che tenga conto dei kW termici erogati, premi il livello di efficienza energetica, sostenga la qualità e la tracciabilità delle biomasse legnose da filiera locale o nazionale, promuova le piattaforme logistiche di produzione di biocombustibili legnosi di qualità;

15. all'articolo 29, in merito alla possibilità di conseguire l'obiettivo del progressivo innalzamento della quota minima di biocarburanti immessa in consumo, si rileva l'esigenza di tenere in conto la necessità di prevedere incentivi di entità adeguata, affinché questo settore possa conoscere uno sviluppo coerente, rispetto agli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento al biometano, che potrebbe rappresentare il biocarburante più importante per il nostro Paese;

16. all'articolo 29-bis, al comma 1, dopo le parole « misure per lo sviluppo tecnologico » sia aggiunta la seguente: « agricolo ». La motivazione nasce dal fatto che il provvedimento è stato elaborato dal Ministero dello sviluppo economico che, pur avendo fatto un lavoro encomiabile, non ha tenuto conto delle questioni agricole. Per i biocarburanti di seconda generazione così come per il biogas, per il biometano e per le diverse varietà utilizzate come biomasse ai fini energetici, ma anche per lo studio di innovative tecniche di coltivazione, trattamenti eccetera, la ricerca ed i relativi finanziamenti rimangono fondamentali. Non possono essere trascurati questi finanziamenti anche per la fase di ricerca nel settore agricolo;

17. all'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), punto i), potrebbe essere opportuno far

riferimento alla gassificazione e alla pirogassificazione di biomasse; infatti tale sviluppo necessita ancora di approfondimenti;

18. che i requisiti richiesti all'Allegato 2, numero 2, per il pellet e il cippato

siano sostituiti con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dal relatore, onorevole La Loggia</i>)	98

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2011.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente e relatore*, comunica che il sindaco Chiamparino, presidente dell'ANCI, ha chiesto un incontro urgente in ordine allo schema di decreto in esame, incontro che viene purtroppo a coincidere con i lavori della Commissione. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nel comunicare di aver ricevuto un documento contenente le osservazioni e le richieste dell'ANCI in ordine al provvedimento all'esame, ritiene opportuno preannunciare alla Commissione la presentazione da parte del proprio gruppo di un emendamento al decreto-legge n. 225 del 2010, in corso d'esame presso il Senato, con cui si dispone una proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 42 del 2009 considerato che la complessità dei temi in materia di fiscalità municipale e regionale rende necessario che alla nuova disciplina si proceda con un'ampia condivisione tra le forze politiche.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente e relatore*, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 15.10 è ripresa alle 15.55.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, illustra i contenuti principali della proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato*), ad iniziare dalla modifica in ordine ai tributi devoluti: rispetto al testo dello schema, che attribuisce ai comuni

l'intero gettito dei tributi derivanti dal comparto immobiliare (comma 1, lettere da *a*) e *g*) – salvo riservare allo Stato una compartecipazione a tale gettito complessivo, determinata in modo da attribuire ai comuni risorse tributarie non eccedenti l'importo dei trasferimenti soppressi – la proposta contenuta nel parere prevede che ai comuni sia attribuito il gettito integrale di soli due tributi, quelli di cui alle lettere *c*) e *d*). Con riferimento ai restanti tributi citati al comma 1 è invece attribuita ai comuni solo una compartecipazione, alla quale se ne aggiunge una ulteriore riferita al gettito dell'IRPEF.

Un'altra modifica è quella recata all'articolo 1, comma 2, in cui si prevede la riduzione da 5 a 3 anni della durata del fondo sperimentale di riequilibrio, non più articolato in due sezioni, in modo che nel 2014 si possa partire a regime con il vero e proprio fondo perequativo contestualmente all'entrata in vigore dell'imposta municipale propria. In relazione ai criteri di riparto delle risorse del predetto fondo, la cui dotazione per il 2011 non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali, nella fase transitoria fino al 2013 si prospetta che debba anche tenersi conto del numero dei residenti.

Con riferimento al funzionamento del meccanismo di partecipazione degli enti locali al contrasto all'evasione fiscale, per far fronte al problema del ritardo con cui i comuni ricevono le risorse derivanti dall'attività di accertamento, si propone, al fine di incentivare maggiormente i comuni nella lotta all'evasione, di attribuire in via provvisoria una quota pari al 50 per cento delle somme riscosse a titolo non definitivo, salvo conguaglio all'esito dell'eventuale procedimento tributario. Inoltre, per contrastare le pratiche elusive, come ad esempio l'intestazione fittizia della proprietà dell'immobile in favore di membri della famiglia, si prevede il rafforzamento degli strumenti di controllo assicurando l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti,

ai contratti di locazione e ai contratti di somministrazione. Sul fronte della partecipazione degli enti locali alla lotta all'emersione delle « case fantasma », si dispone un aumento degli importi delle relative sanzioni del 400 per cento, prevedendo contestualmente che gli enti locali che si impegnano nell'attività di emersione possano ricevere il 75 per cento delle sanzioni stesse.

In merito alla cedolare secca sugli affitti, disciplinata dall'articolo 2, oltre ad alcune modifiche di carattere formale, si stabilisce di conservarne la natura di tributo statale e di devolvere ai comuni una quota del relativo gettito. Tale quota, che può essere periodicamente incrementata, sarà fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, che saranno corrispondentemente ridotti. Si prevede inoltre l'introduzione di una doppia aliquota, rispettivamente al 20 per cento per i contratti a canone concordato ed al 23 per cento per i contratti a canone libero, prevedendo altresì che il gettito derivante dalla maggiorazione del 3 per cento confluisca, fino ad un massimo di 400 milioni di euro annui, in un fondo destinato a finanziare le detrazioni per gli inquilini con figli a carico, al fine di incoraggiare anche gli inquilini per l'emersione dei contratti non dichiarati al fisco.

Si prevede inoltre di modificare il campo di esclusione dall'applicazione della cedolare secca, prevedendo che essa possa utilizzarsi anche per le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate da enti non commerciali, che ora risulterebbero invece esclusi dal nuovo istituto in base al testo dello schema di decreto.

Per attenuare gli effetti sperequativi tra piccoli e grandi comuni dovuti alla devoluzione delle imposte sulle transazioni immobiliari, si prospetta che l'imposta municipale sui trasferimenti, disciplinata dagli articoli 3 e 6, non sia più configurata come un tributo locale, ma resti un tributo erariale con una compartecipazione del 30 per cento a favore dei comuni. Quanto alle aliquote si prevede l'incremento al 9 per

cento dell'aliquota ordinaria, originariamente fissata all'8 per cento, mantenendo al 2 per cento l'aliquota agevolata.

Quanto all'imposta municipale propria sul possesso degli immobili si è previsto che l'aliquota non sia stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ma con la legge di stabilità, lasciando ai comuni, con delibera consiliare, la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la predetta aliquota sino a 0,3 o 0,2 punti percentuali a seconda dei casi.

Si propone inoltre l'introduzione dell'articolo 7-bis, che prevede la possibilità per i capoluoghi di provincia di istituire un'imposta di soggiorno di importo compreso tra 0,5 e 5 euro per notte di soggiorno da applicare in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive.

Infine, con due distinti decreti legislativi correttivi si provvederà al riordino rispettivamente, da un lato, dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TIA-TARSU), per la quale, oltre al parametro della superficie dell'immobile, vengono introdotti anche altri parametri quali la rendita catastale e la composizione del nucleo familiare, tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e, dall'altro, dell'addizionale comunale all'IRPEF, che sostituirà la compartecipazione comunale al medesimo tributo.

Per i numerosi ulteriori aspetti contenuti nella proposta rinvia al testo depositato che, precisa, non costituisce un testo « chiuso », ma suscettibile di integrazioni alla luce di quegli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione utili a migliorare il testo medesimo.

Il senatore Walter VITALI (PD) ritiene necessaria un'approfondita istruttoria tecnica, in quanto la Commissione si trova ora di fronte ad un nuovo decreto sulla fiscalità municipale, che accoglie alcune proposte avanzate da diversi interlocutori. A suo avviso la relazione tecnica della Ragioneria generale, pur se indispensabile, non sarà comunque sufficiente, poiché è necessario valutare l'impatto finanziario che il nuovo sistema proposto avrà sul

complesso della finanza locale e sulle diverse classi di comuni. Chiede pertanto al Governo di adottare formalmente il nuovo testo, che dovrebbe essere esaminato in sede di Conferenza unificata straordinaria, dando alle Commissioni parlamentari il tempo necessario per svolgere l'istruttoria tecnica e per esprimersi in modo motivato, sottolineando che l'impianto attuale del decreto è tale che, senza sostanziali modifiche, il voto del gruppo del Partito Democratico sarebbe contrario. Ciò per tre fondamentali ragioni, la prima delle quali riguarda la cedolare secca sugli affitti, misura senz'altro utile per incentivare l'immissione sul mercato dell'affitto di immobili ora tenuti disponibili e per far emergere il sommerso, ma la cui aliquota per risultare incentivante deve essere del 20 per cento e deve essere accompagnata da una detrazione fiscale per gli inquilini nella misura del 19 per cento fino a un tetto massimo annuo di 3.000 euro di affitto. Sottolinea che nella proposta di parere ciò non viene previsto, determinando una scarsa efficacia della cedolare secca ed effetti negativi sui saldi di finanza pubblica a partire dal 2011.

In secondo luogo evidenzia come il decreto determini un sistema fondato su un eccesso di compartecipazioni (all'IRPEF, alla cedolare secca, all'IMU sul trasferimento degli immobili) facendo dipendere ancor più di adesso la finanza comunale dalle risorse derivate dalla finanza statale, oltre ad accentuare le incertezze per la finanza locale, in quanto numerose variabili, quali le quote di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni, dell'aliquota base dell'IMU sul possesso e dell'imposta di soggiorno, vengono decise o dal Governo o dalle leggi di stabilità annuali; in tal modo si diminuiscono i margini di autonomia impositiva per i comuni, in contrasto con una logica federalista. Ricorda in proposito che il Partito Democratico ha proposto un sistema molto più federalista, non accolto nella proposta di parere, basato sull'imposta comunale sui servizi, sostitutiva della TARSU/TIA e dell'addizionale comunale sugli immobili, e tale che, senza reintrodurre l'ICI sull'abi-

tazione principale, i contribuenti verrebbero a coincidere con i beneficiari dei servizi resi dai comuni, permettendo così l'attivazione del circuito virtuoso autonomia-responsabilità sia sulle entrate che sulle spese degli enti.

In terzo luogo, osserva come il testo non indichi i criteri in base ai quali verrà distribuito il fondo sperimentale di riequilibrio triennale, e non disciplini il fondo perequativo che dovrà entrare in funzione dal 2014. Conclude annunciando la presentazione di emendamenti che interesseranno le tre tematiche esposte e che l'atteggiamento del gruppo in sede di voto finale dipenderà esclusivamente dalla disponibilità del Governo e del relatore di maggioranza ad accoglierli.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) sottolinea la necessità di una più approfondita riflessione circa i tempi complessivi da dedicare al provvedimento in esame al fine di ottenere la più ampia condivisione possibile, richiamando l'emendamento sul decreto-legge di proroga termini già illustrato.

Nel merito delle proposte di modifica presentate dal relatore, rileva come persista lo squilibrio derivante dall'azzeramento dell'ICI sulla prima casa, squilibrio che potrebbe a suo avviso evitarsi mediante la detraibilità della medesima dall'IRPEF, in quanto tale imposta costituisce un tributo distribuito in modo non sperequato, e che consentirebbe di realizzare il legame tra prelievo fiscale e beneficio. Al contrario, una imposizione basata sulle seconde case, cui soggiacciono soprattutto i non residenti, non consente al cittadino di effettuare un controllo sulle tasse che paga a fronte dei servizi che riceve.

Sottolinea, inoltre, sulla scorta di analoghe misure fiscali rientranti nell'esperienza federale statunitense, che la compartecipazione all'IVA costituirebbe una misura migliore rispetto a quella della compartecipazione all'IRPEF prevista nel provvedimento.

In merito alle disposizioni sulla cedolare secca, nel prendere atto della nuova stima della perdita di gettito pari a 1

miliardo di euro invece dei 2,8 miliardi stimati lo scorso luglio, richiama l'importante novità introdotta nell'ultima manovra estiva approvata con il decreto-legge n. 78 del 2010, laddove si prevede una riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni pari al 5 per cento. Poiché per la prima volta tale quantificazione è stata operata non rispetto al tendenziale calcolato per gli anni successivi, che è frutto di stime soggette a rettifica, bensì rispetto a un dato di spesa storica e consolidata, il risparmio di spesa costituisce pertanto un dato certo, quantificato in circa 2,8 miliardi di euro che, se usato a compensazione della perdita di gettito per il 2011 derivante dalla cedolare secca, pari a circa 1 miliardo, consentirebbe di avere a disposizione 1,8 miliardi per le detrazioni degli affitti dal reddito, rafforzando quindi il contrasto di interessi tra inquilini e proprietari, oltre a garantire una maggiore emersione di gettito, anche ai fini della copertura della misura.

Tali problematiche richiedono adeguati tempi di approfondimento, sia al fine di rendere coerente il quadro finanziario ed evitare di dare garanzie di risorse ai comuni che potrebbero traslare la perdita di gettito sul bilancio dello Stato, sia per evitare che si affermi un principio opposto a quello di una maggiore autonomia impositiva dei comuni, realizzando in tal modo una logica di sussidiarietà verticale, in contrasto con i principi federalisti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che il testo all'esame, di fatto proposto dal Governo, pur se da ricondurre formalmente alla proposta di parere di uno dei relatori, costituisce un nuovo testo dello schema di decreto, che tuttavia non è accompagnato dagli elementi documentali previsti dalla legge n. 42 del 2009, ed in particolare dalla relazione tecnica, con il conseguente rischio, per il quale invita il Presidente ad effettuare gli opportuni approfondimenti, di un possibile contrasto con i parametri di costituzionalità del procedimento.

Nel merito, conviene comunque sulla necessità di un esame più compiuto del

testo proposto, rammentando che la legge delega richiede che il quadro complessivo in essa delineato venga valutato alla luce della complessa normativa attuativa dalla stessa prevista, con riferimento, tra l'altro, alla tendenziale corrispondenza tra autonomia di spesa e responsabilità del prelievo: corrispondenza che appare del tutto assente nel provvedimento all'esame, sia per una forte persistenza di fonti di gettito di provenienza erariale, sia per il suo gravare sul prelievo a carico principalmente dei non residenti, vale a dire, secondo un criterio decisamente antifederalista, su soggetti non elettori nei confronti dell'ente che beneficia del prelievo fiscale. Aggrava tale valutazione la circostanza che l'aliquota d'imposta sia rinviata alla legge di stabilità, che presumibilmente la stabilirà esclusivamente in ragione delle esigenze di ripiano dei bilanci del comparto della finanza locale. Del tutto assente è inoltre una disciplina sulla perequazione, nonostante che nel sistema della delega questa costituisca l'indispensabile elemento di raccordo tra fabbisogno e diversità di capacità fiscali.

Rilevata poi la scarsa significatività della norma tesa ad agevolare le famiglie affittuarie, esprime il proprio disaccordo sulla perdurante mancanza di regole finanziarie relative alle regioni a statuto speciale, che continueranno pertanto, come avviene attualmente, a restare sovrafinanziate, ed in tal modo indenni dal requisito di coerenza tra flussi finanziari e fabbisogni che in un assetto federalista dovrebbe valere su tutto il territorio nazionale. Considerato quindi che il provvedimento viene ad introdurre espressamente nuove imposte, tra cui in particolare quella di soggiorno, esprime forti perplessità, sotto il profilo istituzionale, per quanto concerne la previsione di affidare ad un decreto correttivo l'ampliamento della delega, estendendola anche alla materia della tassazione dei rifiuti, ritenendo che la normativa attuativa debba svolgersi solo all'interno delle materie già previste dalla delega stessa.

Alla luce di tali considerazioni ritiene indispensabile, e con tutta evidenza non

dilatorio, un prolungamento dei tempi stabiliti per la conclusione dei lavori da parte della Commissione sul provvedimento.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ritiene positivo il lavoro svolto dal Governo e dal relatore di maggioranza nell'aver recepito nella proposta di parere numerose osservazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento, giungendo ad un testo del decreto assai diverso rispetto a quello originario. Ricorda come la Commissione avesse sollevato perplessità sulle sperequazioni delle risorse attribuite ai comuni e che, a tal riguardo, risulta ora introdotta la compartecipazione all'IRPEF, oltre a prevedersi, in riferimento ad ulteriori questioni emerse nel dibattito, il quoziente familiare – intervenendo in tal caso su un tema di fiscalità generale – e ad eliminarsi la facoltatività dell'IMU secondaria. Conferma la validità dell'impianto del testo del decreto, che si rifà pienamente ai principi indicati dalla legge n. 42 del 2009, e ritiene che mediante i decreti correttivi si miglioreranno nel tempo materie che appaiono al momento assai complesse, pur reputando che alcuni problemi recentemente emersi potranno essere risolti nei prossimi giorni, sulla base di proposte di approfondimento che debbono però essere finalizzate ad un miglioramento del testo e non allo stravolgimento dell'impianto normativo. Segnala in proposito la necessità di precisare meglio alcuni aspetti, come nel caso dei fondi perequativi per i comuni montani e per le isole minori, previsti nella delega ma non contenuti nel provvedimento, nonché nel caso delle competenze di regioni e province relativamente alla disciplina dell'imposta di soggiorno nei comuni non capoluogo di provincia che abbiano una vocazione turistica.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC) nel richiamare l'intervento di alcuni colleghi, concorda con la proposta di prorogare di sei mesi il termine di esercizio della delega previsto dalla legge n. 42 del 2009, pur ricordando che il proprio gruppo, a suo tempo, votò contro la citata

legge delega. Ciò che potrebbe apparire una contraddizione rappresenta invece un riconoscimento dell'importante lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, che ha consentito di approfondire tematiche, fornito dati e fatto emergere una serie di criticità che richiedono un ulteriore lasso di tempo per essere affrontate in modo serio e compiuto. Il lavoro finora svolto sarebbe vanificato se si desse priorità all'esigenza di approvare in fretta il decreto a scapito di un maggiore approfondimento e analisi complessiva dei problemi evidenziati.

Sottolineando, sulla base delle criticità emerse, la necessità di individuare soluzioni differenziate per realtà differenti, ritiene che anche la compartecipazione all'IRPEF costituisce un'imposta sperequata, data la differenziazione delle basi imponibili nel territorio, soprattutto per i piccoli comuni.

Con riferimento alle modifiche contenute nella proposta di parere del relatore La Loggia, ritiene come il nuovo testo del provvedimento appaia molto meno federalista di quello originario, in quanto contraddice un principio cardine del federalismo fiscale, ossia la maggiore responsabilizzazione degli amministratori attraverso la coincidenza tra i soggetti che pagano le tasse e coloro che usufruiscono dei servizi, rafforzando in tal modo il potere di controllo e sanzione dei cittadini elettori. Per quanto concerne la cedolare secca, nel valutarne favorevolmente l'introduzione, sottolinea tuttavia che si tratta per definizione di una imposta iniqua, considerato che privilegia i redditi medio-alti, ma viene introdotta esclusivamente per recuperare gettito. Diversamente, manifesta la propria contrarietà all'introduzione della tassa di soggiorno, dal momento che ritiene difficile il controllo della destinazione a finalità turistiche delle risorse derivanti dal tributo di scopo.

Richiama, infine, la necessità di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti per un'analisi più approfondita delle modifiche proposte allo schema in esame, ritenendo che in assenza della relazione tecnica e della documentazione

di corredo prodotta dagli Uffici sia impossibile valutare compiutamente gli effetti delle disposizioni che si intende introdurre.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel sottolineare che le modifiche proposte sono finalizzate a correggere alcune delle criticità emerse nel corso delle audizioni e che in parte provengono da settori istituzionali e dalla società civile, non ritiene ovviamente possibile ritornare al testo originario al fine di superare il presunto *vulnus* procedurale sollevato da alcuni componenti della Commissione per la mancanza dei dati e di altri elementi informativi. A tale proposito ricorda che entro la giornata di domani dovrebbe venir predisposta la relazione tecnica a corredo delle proposte di modifica presentate.

Con riferimento alla richiesta di proroga di sei mesi del termine – originariamente fissato a 36 mesi e poi ridotto a 24 –, ricorda che alla luce della recente prassi istituzionale potrebbe risultare problematico disporre con decreto-legge la proroga di un termine per l'esercizio della delega legislativa prevista in una legge delega.

Premettendo che comunque l'eventuale proroga del termine generale della delega nulla cambia con riferimento agli schemi di decreto già trasmessi al Parlamento, reputa, con riferimento allo schema in esame – approvato dal Consiglio dei ministri fin dal 4 agosto 2010 –, di poter valutare nelle sedi opportune, dato anche l'alto contenuto tecnico del provvedimento e la complessità di molte delle disposizioni dallo stesso recate, la disponibilità del Governo di attendere la conclusione dei lavori della Commissione per l'adozione del decreto definitivo, nella misura in cui le proposte modificative abbiano lo scopo migliorativo del testo e fermo restando che non si potrebbe trattare che di un periodo temporalmente molto circoscritto.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nel precisare, in relazione alle perplessità avanzate dal Ministro, che l'emendamento

sulla proroga del termine di delega presentata dal proprio gruppo al decreto-legge n. 225 del 2010 potrebbe essere inserito nell'ambito del disegno di legge di conversione, osserva che comunque si potrebbe al medesimo fine intervenire con uno specifico provvedimento legislativo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, sulla base delle considerazioni svolte dal Ministro ritiene necessario, pur in presenza delle richieste ora avanzate da alcuni colleghi, cui segnala che si aggiunge anche un'analogha richiesta inviata dal se-

natore Belisario, confermare i tempi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza per il deposito delle proposte emendative sul parere già depositato e di eventuali ulteriori proposte di parere, atteso che in relazione al contenuto delle proposte medesime il Ministro, se lo riterrà opportuno, potrà operare ai fini di un breve allungamento dei tempi per la conclusione dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. (Atto n. 292).

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE,
ON. LA LOGGIA**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard;

rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzioni ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo che una quota del gettito connesso alle imposte inerenti ai trasferimenti immobiliari sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti;

constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei co-

muni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative – elevate nel loro importo – previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà per i Comuni di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 23 per cento, ed una agevolata del 20 per cento per i contratti a canone concordato, utilizzando le risorse aggiuntive in tal modo reperite al fine di costituire un apposito fondo destinato ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole « poi previsto a regime in base al disposto del seguente articolo 3, » siano sostituite dalle seguenti « previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera g) siano aggiunte in fine le parole « di cui

all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo »;

3) all'articolo 1, dopo il comma 1 sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. »;

4) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente:

« 2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5. »;

5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente:

« 3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento. »;

6) all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), sia aggiunto in fine il seguente periodo: « L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2012. »;

7) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, siano soppresse le seguenti parole: « delle due sezioni »;

8) all'articolo 1, comma 5, il secondo periodo sia sostituito con i seguenti: « Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che il gettito di cui al comma 1-*bis* sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei

residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

9) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, le parole da « Allo Stato » fino a « 30 novembre 2010, « siano sostituite con le seguenti: « La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g*), devoluta ai Comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita »;

10) all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, le parole « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 » siano sostituite con le seguenti: « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 »;

11) all'articolo 1, comma 6, le parole da « L'efficacia delle disposizioni » fino a « fabbisogni standard. » siano sostituite dalle seguenti « L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g*), devoluta ai Comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. »;

12) all'articolo 1, comma 7, lettera *b*), dopo le parole « dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 » siano aggiunte le seguenti: « , e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo»;

13) all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

«7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.»;

14) all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

«1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.»;

15) all'articolo 2, comma 2, le parole «20 per cento» siano sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;

16) all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni

di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 20 per cento.»;

17) all'articolo 2, comma 4, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate.»;

18) all'articolo 2, comma 4, quarto periodo, le parole «le modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta,» siano sostituite dalle seguenti: «le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta,»;

19) all'articolo 2, comma 5, le parole «sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» siano sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1, e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

20) all'articolo 2, comma 6, lettera b), la parola «2014» sia sostituita con la parola seguente: «2012»;

21) all'articolo 2, comma 7, primo periodo, le parole «o da enti non commerciali» siano soppresse;

22) all'articolo 2, dopo il comma 7, sia inserito il seguente:

«7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto

reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;

23) all'articolo 2, comma 10, le parole « entro il 31 dicembre 2010 » siano sostituite con le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

24) all'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente:

« 11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo in apposito fondo per essere destinata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico. »;

25) all'articolo 3, comma 1, le parole « in sostituzione delle attuali » siano sostituite dalle seguenti: « in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 »;

26) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), la parola « facoltativa » sia soppressa;

27) all'articolo 3, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:

« 2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1. »;

28) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: « l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali »;

29) all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. »;

30) all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. »;

31) all'articolo 4, comma 5, le parole « , entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali » siano sostituite dalle seguenti: « con la legge di stabilità »;

32) all'articolo 4, comma 5, siano aggiunte in fine le seguenti: « , ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi dei commi 6 e 7 »;

33) all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà. »;

34) all'articolo 4, i commi 7 e 8 siano sostituiti dal seguente:

« 7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. »;

35) all'articolo 5, comma 1, siano soppresse le parole « di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), »;

36) all'articolo 5, comma 1, le parole « l'utilizzatore » siano sostituite dalle seguenti: « il locatario »;

37) all'articolo 5, comma 4, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , senza oneri a carico dei Comuni »;

38) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole « con adesione del contribuente » siano inserite le seguenti: « , sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, »;

39) all'articolo 5, comma 7, siano soppresse le parole « la liquidazione, »;

40) all'articolo 5, comma 7, le parole « gli articoli da 11 a 15, » siano sostituite dalle seguenti: « gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 »;

41) all'articolo 5, comma 8, dopo le parole « dai consorzi fra detti enti, » siano inserite le seguenti: « ove non soppressi, »;

42) all'articolo 5, comma 8, le parole « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h), » siano sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), »;

43) all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente:

« 9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. »;

44) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento*). — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento;

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento”.

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis).

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono

esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.»;

45) all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.»;

46) all'articolo 7, comma 2, la parola « facoltativa » sia soppresa;

47) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole « la liquidazione, » siano soppresse;

48) all'articolo 7, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:

« e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale; »;

49) all'articolo 7, comma 2, lettera f) siano aggiunte in fine le seguenti parole: « in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo »;

50) dopo l'articolo 7 siano inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (*Imposta di soggiorno*). — 1. I Comuni capoluogo di provincia possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo.

ART. 7-ter. — (*Misure in materia di finanza pubblica*). — 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.»;

51) all'articolo 8, i commi 2 e 3 siano sostituiti dal seguente:

« 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto nei con-

fronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 e dell'imposta municipale propria;

b) la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a) sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. »;

52) all'articolo 8, al comma 6, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale »;

53) all'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti:

« 6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni

in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea.

6-ter. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. »;

54) all'articolo 8, comma 7, terzo periodo, le parole « dalla stessa imposta » siano sostituite dalle seguenti: « dall'imposta di cui all'articolo 4 »;

55) all'articolo 8, sia soppresso il comma 8.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo gli strumenti idonei per assicurare che nello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario si preveda che le province, d'intesa con i comuni non capoluogo di provincia, possano istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive; che l'intesa stabilisca i criteri di ripartizione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno; che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo;

b) valuti il Governo gli strumenti idonei per assicurare che nello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione

dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario si preveda che il gettito derivante dai diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza sia devoluto alle Province, d'intesa con i Comuni, e sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo;

c) individui il Governo le modalità più idonee per garantire ai comuni il maggior gettito loro derivante, a parità di aliquota, dalla dinamica della base imponibile dei tributi loro spettanti;

d) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1, commi 1-*bis* e 5, l'opportu-

nità di riservare in ogni caso ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio;

e) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del predetto Fondo si determinino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Eurispes (*Svolgimento e conclusione*) 106

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Eurispes.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il professor Gian Maria Fara, presidente dell'Eurispes

e il dottor Stefano Balestrieri, responsabile delle politiche fiscali dell'Eurispes. Introduce il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al professor Fara e quindi al dottor Balestrieri.

Il professor FARA e il dottor BALESTRIERI svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Lucio D'UBALDO (PD) e la senatrice Maria Ida GERMONTANI (FLI).

Il professor FARA, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sugli errori in campo sanitario
e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 gennaio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.05 alle 11.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Esame C. 3909/B – Governo – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

<i>ERRATA CORRIGE</i>	7
-----------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.	
Audizione del Presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di ANCI, UPI e UNCEM (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	11
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Emendamenti C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Sulla risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	23
---	----

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	23
Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23

INTERROGAZIONI:

5-03399 Vannucci: sulle condizioni del carcere di Fossombrone	24
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	25
AVVERTENZA	24

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	26
---	----

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	29
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	33
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 316 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	33
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	44
ALLEGATO (Rilievi approvati dalla Commissione)	49

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03568 Fiano: Chiarimenti sulle conferenze organizzate presso le sale gestite dalla Presidenza del Consiglio	59
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-03588 De Pasquale: Sull'applicazione dei nuovi punteggi per il credito scolastico e le prove d'esame di maturità	60
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	63
5-03700 Siragusa: Corsi di formazione di lingua inglese per docenti precari di scuola primaria	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-03856 Ghizzoni: Sui contributi ad enti, istituzioni e fondazioni	60
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	65

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. C. 2302 Granata	61
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico. C. 1797 Petrenga	61
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisticchio	61
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	66
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	72

COMITATO DEI NOVE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	68
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	68
---	----

Proposta di nomina dell'avvocato Pasquale Lorenzo Federici a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Nomina n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	70
AVVERTENZA	71

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica e abb. (<i>Esame e rinvio</i>)	74
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e altre disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. C. 2510 Antonino Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Sui lavori della Commissione	78

XIII Agricoltura

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302. (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i>)	81
ALLEGATO (<i>Proposta di rilievi del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	86

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dal relatore, onorevole La Loggia</i>)	98

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dei rappresentanti dell'Eurispes (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA UEO .	»	IV

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente provvisorio Federico BRICOLA, indi del presidente Luigi VITALI.

La seduta comincia alle 8.30.

Federico BRICOLA, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari.

Ricorda che – a seguito di richiesta in tal senso formulate nell'ambito delle Conferenze dei Presidenti di Gruppo dei due rami del Parlamento – si è proceduto al rinnovo della delegazione mediante nuova elezione dei componenti effettivi e supplenti da parte delle Assemblee delle due Camere.

Ribadisce che, come comunicato dai Presidenti delle Camere alle rispettive Assemblee nella seduta del 19 gennaio 2011, possono ricoprire cariche in seno all'ufficio di presidenza solo i componenti effettivi delle delegazioni e non anche quelli supplenti.

Questi ultimi possono partecipare alla votazione solo in sostituzione di componenti effettivi.

Elezione del presidente.

Federico BRICOLA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 15
Maggioranza assoluta dei voti: .. 8

Hanno riportato voti:

deputato Luigi VITALI 9
schede bianche: 6

Proclama eletto presidente il deputato Luigi VITALI.

La delegazione procede quindi alla votazione per la elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Luigi VITALI, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due vice presidenti:

Presenti e votanti: 16

Hanno riportato voti:

senatore Federico BRICOLA 8
deputato Andrea RIGONI 8

Proclama eletti vice presidenti il deputato Andrea RIGONI e il senatore Federico BRICOLA.

Comunica infine il risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti e votanti: 16

Hanno riportato voti:

deputato Deborah BERGAMINI. 8
senatore Paolo GIARETTA 7
deputato Gianpaolo DOZZO .. 1

Proclama eletti il deputato Deborah BERGAMINI e il senatore Paolo GIARETTA.

Ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle 9.10.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Giovedì 20 gennaio 2011. — Presidenza del presidente provvisorio Pasquale NESSA, indi del presidente Gianpaolo DOZZO.

La seduta comincia alle 9.15.

Pasquale NESSA, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari.

Ricorda che – a seguito di richiesta in tal senso formulate nell'ambito delle Conferenze dei Presidenti di Gruppo dei due rami del Parlamento – si è proceduto al rinnovo della delegazione mediante nuova elezione dei componenti effettivi e supplenti da parte delle Assemblee delle due Camere.

Ribadisce che, come comunicato dai Presidenti delle Camere alle rispettive Assemblee nella seduta del 19 gennaio 2011, possono ricoprire cariche in seno all'ufficio di presidenza solo i componenti effettivi delle delegazioni e non anche quelli supplenti.

Questi ultimi possono partecipare alla votazione solo in sostituzione di componenti effettivi.

Elezione del presidente.

Pasquale NESSA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 16
Maggioranza assoluta dei voti: .. 9

Hanno riportato voti:

deputato Gianpaolo DOZZO .. 9
deputato Giacomo SANTINI .. 1
schede bianche: 6

Proclama eletto presidente il deputato Gianpaolo DOZZO.

La delegazione procede quindi alla votazione per la elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Gianpaolo DOZZO, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due vicepresidenti:

Presenti e votanti: 16

Hanno riportato voti:

senatore Pasquale NESSA 9
deputato Pietro MARCENARO ... 7

Proclama eletti vice presidenti i senatori Pasquale NESSA e Pietro MARCENARO.

Comunica infine il risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti e votanti: 6

Hanno riportato voti:

senatore Giacomo SANTINI ... 10

senatrice Patrizia BUGNANO ... 6

Proclama eletti i senatori Giacomo SANTINI e Patrizia BUGNANO.

Ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle 9.30.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,80



16SMC0004280